

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO
TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE
DI FINCANTIERI S.P.A.

EMITTENTE FINCANTIERI S.p.A.	COORDINATORI DELL'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc e Unicredit Corporate & Investment Banking	RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO PER L'OFFERTA PUBBLICA Banca IMI S.p.A.
AZIONISTA VENDITORE FINTECNA S.p.A.		SPONSOR Unicredit Corporate & Investment Banking

AVVISO

di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento CE 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento CONSOB 11971/1999, relativo all'Offerta Pubblica di Vendita di azioni ordinarie FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri", l'"Emittente" o la "Società") e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), depositato presso la CONSOB in data 13 giugno 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo con nota n. 0049678/14 del 12 giugno 2014 (il "**Prospetto Informativo**") nonché integrativo del Paragrafo 5.4.1., Capitolo V, Sezione Seconda del Prospetto Informativo.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto Informativo.

CAPITOLO IV FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed alle società del Gruppo Fincantieri, al settore di attività in cui esse operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli ed ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli ed ai Paragrafi del Prospetto Informativo.

A. Rischi legati all'attività dell'Emittente e del Gruppo
Rischi legati all'attività dell'Emittente e del Gruppo

4.1.1 Rischi legati alla complessità operativa ed all'integrazione organizzativa delle società controllate

In ragione della complessità operativa derivante sia dalle caratteristiche intrinseche dell'attività di costruzione navale sia dalla diversificazione geografica e per prodotto nonché dalla crescita per linee esterne del Gruppo, lo stesso è esposto al rischio derivante dall'incapacità di implementare un'adeguata attività di project management ovvero di gestire adeguatamente tale complessità operativa o il processo di integrazione organizzativa, con particolare riferimento al Gruppo Vard.

L'operatività del Gruppo è caratterizzata da particolare complessità derivante sia dalle caratteristiche intrinseche dell'attività di costruzione navale sia dalla diversificazione delle attività del Gruppo in termini di divisioni operative, prodotti e localizzazione dei siti produttivi.

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo opera con 20.389¹ dipendenti a livello mondiale in 12 paesi² in quattro continenti (Europa, Nord America, Sud America e Asia) con 21 cantieri navali localizzati in Italia (8), Stati Uniti d'America (3), Norvegia (5), Romania (2), Brasile (2) e Vietnam (1) nonché una joint venture negli Emirati Arabi Uniti.

I progetti di costruzione navale del Gruppo prevedono principalmente la costruzione di navi di grandi dimensioni, complesse e tecnologicamente avanzate e dal valore economico significativo. Tali progetti sono generalmente realizzati in orizzonti temporali di lungo periodo e possono coinvolgere contestualmente cantieri navali situati in diversi paesi.

Inoltre, sebbene storicamente l'attività del Gruppo abbia avuto origine e si sia concentrata in Italia, soprattutto nel segmento di mercato della costruzione di navi mercantili (comprese le navi da crociera ed i traghetti) e di navi militari, il Gruppo nel corso degli ultimi anni ha attuato una strategia di diversificazione delle proprie attività, sia in termini di prodotti sia di dislocazione geografica dei siti produttivi. Infatti, il Gruppo ha esteso la propria attività ai segmenti dell'offshore, dei sistemi e componenti, delle riparazioni e delle trasformazioni navali, dell'assistenza post-vendita nonché nel business dei mega-yacht. Parallelamente, il Gruppo ha anche ampliato la propria operatività e attività su scala internazionale, anche per linee esterne. In particolare, l'Emittente, a partire dal 2008 ha acquistato tre cantieri negli Stati Uniti d'America (mediante l'acquisizione di Fincantieri Marine Group LLC – già Manitowoc Marine Group – e delle sue controllate), ha costituito nel 2010 una joint venture negli Emirati Arabi Uniti (Etihad Ship Building LLC, di cui l'Emittente detiene il 35% del capitale sociale) e, più recentemente, nel 2013 ha acquisito, per il tramite della controllata Fincantieri Oil & Gas S.p.A., una partecipazione di controllo pari al 55,63% in Vard Holdings Limited (già STX OSV Holdings Limited), società con azioni quotate sulla Borsa di Singapore e uno dei principali operatori a livello mondiale nella costruzione di navi di supporto offshore all'attività di estrazione marina, con cantieri navali in Norvegia, Romania, Vietnam e Brasile.

Tale rapida espansione geografica e diversificazione produttiva, che ha consentito al Gruppo di avere una maggiore flessibilità nell'organizzazione produttiva, ha tuttavia aumentato la complessità operativa del Gruppo e di conseguenza il numero dei rischi a cui lo stesso è esposto. Al fine del successo dei progetti di costruzione, infatti, il Gruppo deve coinvolgere un numero significativo di dipendenti, subappaltatori, fornitori, prestatori di servizi e creare un'organizzazione efficiente e ben strutturata, tenendo conto anche di quanto prescritto dalle diverse normative (tra cui, a titolo esemplificativo, la normativa giuslavoristica, fiscale e ambientale) vigenti in ciascuno dei paesi in cui il Gruppo opera.

Per gestire processi di tale complessità, il Gruppo implementa procedure e piani di attività volti a gestire e monitorare l'attuazione di ogni singolo progetto durante la sua intera durata.

Qualora il Gruppo non fosse in grado di implementare un'adeguata attività di project management, con procedure e azioni sufficienti o efficaci al fine del controllo del corretto completamento e dell'efficienza dei propri processi di costruzione navale, ovvero non fosse in grado di gestire adeguatamente la complessità

derivante dalla propria diversificazione di prodotto ovvero non riuscisse a distribuire in maniera efficiente i carichi di lavoro in base alla capacità produttiva (impianti e forza lavoro) di volta in volta disponibile nei vari siti produttivi, il Gruppo potrebbe registrare una contrazione dei ricavi e della redditività con possibili effetti negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Con riferimento alla crescita per linee esterne del Gruppo sopra descritta, non si può escludere il rischio che il processo di integrazione organizzativa con le controllate estere di recente acquisizione non raggiunga livelli di efficienza ottimali ovvero sia soggetto a limitazioni ovvero restrizioni, anche derivanti dalle normative applicabili a tali controllate, cui potrebbero conseguire effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. Segnatamente, Vard Holdings gode di un grado significativo di autonomia gestionale in quanto società con azioni ordinarie quotate sulla Borsa di Singapore e rilevanti partecipazioni azionarie di minoranza: tale autonomia potrebbe determinare limitazioni all'integrazione organizzativa di diverse funzioni aziendali del Gruppo, quali ad esempio gli acquisti, l'ingegneria, il controllo di gestione e la finanza.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5. e al Capitolo VI, Paragrafo 6.1. del Prospetto Informativo.

4.1.2 Rischi legati alle commesse

4.1.2.1 Rischi legati all'incremento dei costi di commessa

4.1.2.1.1 Rischi legati all'incremento dei costi effettivi rispetto ai costi preventivati per l'esecuzione di commesse a medio lungo termine

L'incremento dei costi effettivi rispetto ai costi preventivati per l'esecuzione di commesse a medio lungo termine, unitamente all'impossibilità di aggiustamento del prezzo in maniera conseguente, potrebbe comportare una riduzione dei margini realizzati dal Gruppo sulla relativa commessa.

I contratti per la costruzione di navi da parte del Gruppo hanno tipicamente una durata pluriennale e prevedono che il prezzo per il pagamento della nave non sia soggetto a variazioni o aggiustamenti, salvo alcune eccezioni. La corretta determinazione del prezzo nei contratti in cui il prezzo non è soggetto a variazioni o aggiustamenti, è fondamentale per la redditività del Gruppo. Infatti, nei contratti che prevedono un prezzo di acquisto non modificabile, il Gruppo è tenuto a far fronte all'intero ammontare di tutti i costi, salvo che vi siano variazioni di costi a seguito di modifiche richieste da (a) il cliente, (b) la società di classificazione navale e/o (c) il paese di registrazione della nave (a seguito di norme e regolamenti entrati in vigore dopo la data di conclusione del contratto).

Il Gruppo effettua stime relative ai possibili aumenti dei costi delle materie prime e degli altri materiali, delle attrezzature, dei componenti, degli impianti, dei macchinari, delle forniture, dei subappalti e degli altri costi (compresi i costi di manodopera e le spese generali) associati alla costruzione delle navi ai fini della determinazione del prezzo in occasione della presentazione di offerte ai clienti per la definizione di contratti a prezzo fisso. Il Gruppo gestisce attivamente il processo di controllo dei costi, anche attraverso la conclusione con alcuni dei propri fornitori di opzioni a prezzo fisso per l'acquisto di alcuni dei principali componenti delle navi (a titolo esemplificativo, contratti di opzione con i fornitori per l'acquisto di acciaio) nonché, laddove la relativa materia prima lo consenta, attraverso la conclusione di contratti derivati di copertura su materie prime (a titolo esemplificativo, rame e combustibili).

Ciononostante, i costi sostenuti e i profitti realizzati su un contratto a prezzo fisso possono differire dalle stime iniziali del Gruppo. L'incremento dei costi effettivi rispetto a quelli stimati può derivare da una serie di fattori, tra i quali: (i) la sottostima dei costi e dei tempi di costruzione nella fase di offerta iniziale, in particolare per le navi prototipo; (ii) diminuzioni impreviste della produttività e aumenti del costo del lavoro; (iii) i rincari imprevisti dei costi delle materie prime e degli altri materiali, attrezzature, componenti, macchinari, impianti, forniture, subappalti e altri costi (compresi il costo del lavoro e le spese generali), che possono derivare da fattori quali l'aumento non prevedibile dei costi generali, l'inflazione, l'indisponibilità dei materiali, le controverse di lavoro, l'aumento della domanda da parte di imprese di costruzione navale e di società di altri settori industriali, modifiche normative e condizioni meteorologiche sfavorevoli; (iv) i ritardi imprevisti nella consegna di materie prime e altri materiali, attrezzature, componenti, impianti, macchine e forniture per la costruzione di navi; (v) gli errori o inadempimenti dei fornitori e difetti delle materie prime e di altri materiali, attrezzature, pezzi di ricambio, componenti, macchine e forniture per la costruzione di navi; e (vi) ritardi e azioni correttive dovute a difetti di costruzione o al mancato rispetto delle specifiche tecniche richieste dal cliente, anche a causa di difetti di progettazione.

Qualora si verificassero incrementi imprevisti dei costi rispetto ai costi stimati per la costruzione delle navi, stante la mancata possibilità di aggiustare il prezzo in maniera conseguente nei contratti a prezzo fisso, si potrebbero verificare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.6 del Prospetto Informativo.

4.1.2.1.2 Rischi legati alla contabilizzazione delle commesse in corso

Il Gruppo, in conformità allo IAS 11 – "Lavori su Ordine", utilizza il metodo della "percentuale di completamento" per la determinazione e la contabilizzazione dei ricavi derivanti dalle commesse in corso. In base a tale metodologia, i ricavi contrattualizzati per singola commessa sono contabilizzati sulla base della percentuale dei costi sostenuti alla data di bilancio rispetto al totale dei costi stimati per il completamento della commessa stessa, in contropartita della voce della situazione patrimoniale finanziaria consolidata "Lavori in corso su ordinazione" al netto degli eventuali anticipi ottenuti dai clienti durante il corso dello stato avanzamento dei lavori.

Eventuali differenze tra costi effettivi e costi stimati possono determinare una variazione, potenzialmente anche significativa, dei ricavi durante la vita della commessa, con conseguenti effetti, potenzialmente anche significativi, sui risultati rilevati durante il periodo di esecuzione della commessa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.2 del Prospetto Informativo.

4.1.2.2 Rischi legati alla variabilità del capitale di esercizio netto e al conseguente reperimento di risorse finanziarie necessarie per la propria operatività e alla disponibilità di advance payment bonds o guarantees, performance bonds o warranties e warranty bonds

Il mancato reperimento di risorse finanziarie ovvero la mancata concessione da parte di istituti bancari o compagnie assicurative di advance payment bonds o guarantees, performance bonds o warranties e warranty bonds a favore dei clienti, potrebbe comportare una significativa limitazione all'operatività del Gruppo.

Un numero significativo di contratti per la costruzione di navi del Gruppo (a titolo esemplificativo, in generale per le navi mercantili, quali le navi da crociera e le navi di supporto offshore) prevede che soltanto una parte

1 Esclusi gli 84 dipendenti di Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., società sottoposta a controllo congiunto con Selex ES S.p.A. (gruppo Finmeccanica), ancorché partecipata a maggioranza dall'Emittente.
2 13 paesi al 31 marzo 2014 a seguito della creazione di una società controllata in Canada (Vard Marine Inc.).

del prezzo stabilito contrattualmente sia versato dal cliente all'inizio e durante il periodo di costruzione della nave mentre il saldo di tale prezzo è dovuto al momento della consegna.

Tradizionalmente, nel caso di navi da crociera, il Gruppo riceve anticipi di importo contenuto dagli armatori in alcune fasi prestabilite mentre il saldo (che costituisce di norma la maggior parte del valore della commessa, pari solitamente all'80% del prezzo) è corrisposto alla consegna della nave. Per quanto riguarda la produzione di altri tipi di nave (come le navi militari), il committente può finanziare direttamente la costruzione ed effettuare pagamenti durante le varie fasi di costruzione in base allo stato di avanzamento del progetto.

Consequentemente, per navi generalmente diverse dalle navi militari e dai mega-yacht, il Gruppo anticipa significativi costi e passività, come i costi per le attrezzature, gli impianti e i materiali, il costo del lavoro e i costi di finanziamento in relazione alla costruzione delle navi, assumendosi pertanto il rischio di tali costi prima di ricevere l'integrale pagamento del prezzo da parte dei propri clienti.

In generale, dunque, l'attività di costruzione navale del Gruppo richiede una quantità significativa di capitale circolante. Tale dimensione di capitale circolante oscilla nel tempo in relazione ai cicli produttivi, numero di navi in costruzione e consegne effettuate nel corso dei vari periodi finanziari. In particolare, di norma, il capitale di esercizio tende a crescere progressivamente di pari passo con lo stato di avanzamento dei lavori delle navi, al netto degli eventuali anticipi di volta in volta riconosciuti dai clienti, e tende a decrescere all'atto della consegna delle navi per effetto del pagamento del corrispettivo residuo. Fino alla consegna delle navi, il fabbisogno di capitale circolante da parte del Gruppo è solitamente finanziato tramite anticipi da parte dei clienti, mezzi propri e linee di credito erogate dalle istituzioni finanziarie e construction loans.

Alla data del 31 dicembre 2013, a fronte di un capitale d'esercizio netto negativo per Euro 67,1 milioni, il Gruppo ha in essere linee di credito a breve termine con 24 istituti di credito italiani e internazionali per un importo complessivo accordato di Euro 670 milioni circa di cui risulta utilizzato il 5%, nonché construction loans con 5 istituti di credito norvegesi e brasiliani per un importo complessivo accordato di Euro 800 milioni, di cui risulta utilizzato il 70%.

Qualora il Gruppo non fosse in grado di ricevere o rinnovare adeguate linee di credito o construction loans da parte degli istituti finanziari per il proprio fabbisogno di capitale circolante, lo stesso potrebbe non essere in grado di finanziare i costi di costruzione delle navi e, di conseguenza, potrebbe non essere in grado di portare a termine le commesse o di acquisirne di nuove, con effetti negativi significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.

Inoltre, il Gruppo fa affidamento sulla disponibilità da parte degli istituti bancari o compagnie assicurative ad emettere, per proprio conto a favore dei clienti, advance payment bonds o guarantees, performance bonds o warranties bonds per garantire l'eventuale rimborso degli anticipi versati al Gruppo dai clienti durante il periodo di esecuzione della commessa ovvero l'adempimento di altri obblighi contrattuali, quali a titolo esemplificativo obblighi di rispetto delle scadenze temporali e della qualità del prodotto. Qualora il Gruppo non fosse in grado di ricevere credito in misura sufficiente da parte degli istituti finanziari o delle compagnie assicurative per l'emissione dei suddetti bonds o garanzie, potrebbe non essere in grado di ricevere gli anticipi o di ottenere nuove commesse dai clienti o, ancora, potrebbe perdere commesse che avrebbe potuto altrimenti aggiudicarsi e ciò potrebbe provocare un effetto negativo significativo sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Gruppo.

Qualora i finanziamenti a disposizione del Gruppo non fossero adeguati a soddisfare i propri fabbisogni finanziari, il Gruppo potrebbe essere, inoltre, costretto a ridurre o rinviare i programmi di investimento o le spese di ricerca e sviluppo, nonché a sospendere i progetti di costruzione in corso, o a vendere cespiti o singole parti delle proprie attività in modo imprevisto e/o a prezzi o ad altre condizioni sfavorevoli o, ancora, a cercare ulteriori mezzi propri o a ristrutturare o rifinanziare il proprio debito. Tali misure potrebbero rivelarsi comunque inefficaci o inadeguate per reperire i finanziamenti necessari e/o per far fronte all'indebitamento e alle altre obbligazioni in scadenza del Gruppo. In caso di insuccesso o di inadeguatezza di tali misure, si potrebbe verificare un effetto negativo significativo sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Capitolo X, Paragrafo 10.2 del Prospetto Informativo.

4.1.2.3 Rischi legati al reperimento da parte dei clienti di finanziamenti all'esportazione

I clienti del Gruppo potrebbero non riuscire ad ottenere finanziamenti all'esportazione per il pagamento del prezzo delle navi e ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla capacità del Gruppo di assicurarsi le commesse.

I mezzi costruiti dal Gruppo possono avere un valore unitario elevato e per questo i clienti del Gruppo possono fare ricorso a finanziamenti per il pagamento del prezzo di tali prodotti. La concessione dei finanziamenti ai clienti può costituire a seconda dei casi una condizione per arrivare alla stipula del contratto nave in fase precontrattuale ovvero rappresentare una condizione di efficacia del contratto nave stesso.

I clienti esteri del Gruppo possono beneficiare di schemi di finanziamento per il supporto all'export definiti secondo le previsioni in tema di finanziamenti all'esportazione contenute nell'Arrangement on Officially Supported Export Credit dell'OCSE. Tali schemi prevedono che gli acquirenti esteri di navi possano ottenere un finanziamento per importi che coprono fino all'80% del prezzo d'acquisto. Il finanziamento all'export viene generalmente erogato al cliente da parte di istituti di credito dietro ricezione di una garanzia da parte di una agenzia nazionale per il credito all'esportazione, nel caso dell'Italia SACE S.p.A.

La disponibilità di finanziamenti all'esportazione, ovvero la disponibilità delle agenzie nazionali per il credito all'esportazione di erogare garanzie a favore degli istituti di credito è, dunque, un requisito importante per consentire ai clienti di affidare commesse al Gruppo, specialmente per la costruzione di navi da crociera.

Al fine della concessione del finanziamento al cliente del Gruppo, gli istituti di credito effettuano valutazioni, tra le altre cose, anche sul merito creditizio della società o agenzia di credito all'esportazione, valutazione che può essere legata anche al merito del credito sovrano del paese di tale società o agenzia. Qualora tale merito del credito sovrano non fosse ritenuto adeguato dagli istituti di credito, questi potrebbero non essere disponibili a finanziare il potenziale cliente del Gruppo.

Inoltre, non si esclude che si possano verificare situazioni di indisponibilità da parte della società o agenzia di credito all'esportazione in relazione alla garanzia ovvero da parte dell'istituto finanziatore in relazione al finanziamento in alcuni casi quali, a titolo esemplificativo: (i) la società o l'agenzia di credito all'esportazione competente non avesse intenzione o possibilità di concedere una garanzia per il credito all'esportazione in favore della banca commerciale in questione o per concedere altro tipo di finanziamento di credito all'esportazione adeguato, (ii) la società o l'agenzia di credito all'esportazione competente concedesse una garanzia per il credito all'esportazione o altre forme di finanziamento dei crediti all'esportazione a condizioni che, nel complesso, non possano essere ritenute accettabili dai clienti del Gruppo se confrontate con i termini e le condizioni offerte dalle agenzie di credito all'esportazione di altri paesi, e/o (iii) le condizioni della banca per il finanziamento fossero sfavorevoli in quanto la banca non fosse soddisfatta del merito creditizio della società o agenzia di credito all'esportazione che garantisce il finanziamento ovvero per lo stesso motivo non fosse disponibile a concedere il finanziamento. Qualora si verificassero tali circostanze, ciò potrebbe avere un effetto significativamente negativo sulla capacità dei clienti di finanziare il pagamento del prezzo della nave e conseguentemente sulla capacità del Gruppo di assicurarsi la commessa in questione e ciò potrebbe, a sua volta, avere un effetto negativo significativo sulla situazione economica, finanziaria e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.4 Rischi legati all'escussione da parte di clienti di advance payment bonds o guarantees, di performance bonds o warranties bonds

Il Gruppo è esposto al rischio che le garanzie finanziarie concesse da istituzioni finanziarie o assicurative ai clienti nell'interesse del Gruppo siano escusse con conseguente obbligo del Gruppo di rimborso nei confronti di tali istituzioni.

Nell'ordinario svolgimento delle proprie attività, i clienti del Gruppo ricevono da istituzioni finanziarie o assicurative che agiscono nell'interesse del Gruppo, garanzie ("bonds" o "guarantees") relative all'eventuale rimborso degli anticipi del prezzo della nave progressivamente versati dal cliente nel periodo di costruzione della stessa, e all'adempimento di altri obblighi contrattuali da parte del Gruppo previsti dal contratto di costruzione della nave. Tali garanzie hanno generalmente la forma di advance payment bonds o guarantees, performance bonds o guarantees e warranty bonds.

Gli advance payments bonds o guarantees sono garanzie che assicurano il rimborso di ogni rata di prezzo anticipata dal cliente fino alla consegna o al completamento della nave o del progetto in questione. I performance bonds o guarantees sono garanzie rilasciate ai fini di garantire l'adempimento di altri obblighi contrattuali, quali a titolo esemplificativo il rispetto delle scadenze temporali di consegna o della qualità del prodotto, durante il periodo di esecuzione del contratto nave. Inoltre, al momento della consegna o del completamento della nave o di un progetto, il relativo performance bond o guarantee può essere sostituito da un warranty bond che garantirà, fino alla data di scadenza (di solito dopo 12 o 24 mesi), eventuali difetti o malfunzionamenti delle navi o dei progetti in questione.

In caso di inadempimento del Gruppo ai propri obblighi contrattuali ovvero in caso di eventuali difetti o malfunzionamenti delle navi consegnate, i suddetti bonds o guarantees possono essere escussi dal cliente, ed onorati da parte dell'istituzione finanziaria o assicurativa emittente.

In caso di escussione di tali bonds o guarantees da parte dei clienti, il Gruppo può essere tenuto a rimborsare quanto pagato dall'istituzione finanziaria o assicurativa che ha rilasciato la garanzia. Considerato il valore dei contratti e dei programmi del Gruppo, in tal caso potrebbe verificarsi un effetto negativo significativo sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.5 Rischi legati alla risoluzione anticipata delle commesse, alla sostituzione del committente o alla mancata assegnazione di commesse

Il Gruppo è esposto al rischio che i clienti risolvano il contratto di costruzione della nave in caso di inadempimento o insolvenza del Gruppo ovvero che le lettere di intenti e le opzioni contrattuali in essere esercitabili dai clienti, i contratti con efficacia soggetta a condizioni, nonché le negoziazioni delle commesse in corso non conducano all'acquisizione di nuove commesse.

pimento o insolvenza del Gruppo ovvero che le lettere di intenti e le opzioni contrattuali in essere esercitabili dai clienti, i contratti con efficacia soggetta a condizioni, nonché le negoziazioni delle commesse in corso non conducano all'acquisizione di nuove commesse.

Ai sensi dei contratti per la costruzione di navi conclusi dal Gruppo, i clienti hanno il diritto di risolvere il contratto in determinate circostanze quali, tra l'altro, l'inadempimento sostanziale di specifici obblighi contrattuali da parte del Gruppo (a titolo esemplificativo, in caso di ritardo di oltre un anno nella consegna o di scostamenti dalle regole applicabili per classe e/o bandiera o di sostanziali scostamenti dai requisiti tecnici) o in caso di insolvenza.

Come conseguenza della risoluzione di tali contratti, il portafoglio ordini del Gruppo potrebbe diminuire. Il Gruppo, in tali circostanze, potrebbe trovare altri acquirenti per le navi e/o acquisire commesse sostitutive per mantenere il suo portafoglio ordini.

Qualora, in caso di risoluzione della commessa, il Gruppo non fosse in grado di trovare altri acquirenti o di sostituire i committenti, soprattutto a causa della natura specifica e altamente personalizzata di molte navi del Gruppo, ovvero il prezzo di vendita delle navi ad acquirenti o committenti alternativi non fosse tale da mantenere inalterata la redditività della commessa, si potrebbero verificare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Inoltre la Società stima che il valore al 31 marzo 2014 delle lettere di intenti e delle opzioni contrattuali in essere esercitabili dai clienti, dei contratti con efficacia soggetta a condizioni, nonché delle commesse in corso di negoziazione sia complessivamente pari a circa Euro 6,2 miliardi.

Non è possibile garantire che tali opzioni, lettere di intenti, contratti soggetti a condizioni, negoziazioni in corso alla Data del Prospetto Informativo conducano all'acquisizione da parte del Gruppo di nuove commesse o che il valore delle nuove commesse eventualmente acquisite sia corrispondente all'importo originariamente stimato dal Gruppo. Tale stima non può quindi essere considerata come carico di lavoro effettivo o prospettico della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.6 Rischi legati al mancato rispetto delle specifiche tecniche richieste dai clienti o dei requisiti delle società di classificazione navale

Il Gruppo concentra la propria attività sulla costruzione di navi complesse ed altamente personalizzate. Spesso le navi costruite dal Gruppo sono modelli unici ovvero primi esemplari (unità prototipo) sebbene l'armatore possa utilizzare il prototipo come base preferenziale di nuovi investimenti e quindi il prototipo possa generare una sequenza di realizzazioni successive simili o uguali. Nella progettazione e costruzione delle navi i clienti richiedono al Gruppo di utilizzare alcune delle più avanzate tecnologie applicabili.

I progettisti e gli ingegneri del Gruppo utilizzano la propria esperienza e competenza per costruire navi ad alto contenuto tecnologico (spesso prototipi) in base al progetto commissionato. Il Gruppo è impegnato in un'estensiva attività di collaudo e di ingegneria per cercare di ridurre il rischio che un progetto possa non essere realizzato nel rispetto delle specifiche tecniche o in base ai requisiti richiesti dalle società di classificazione navale o dai clienti.

Qualora i progetti, ed in particolare i prototipi, incontrassero problemi inattesi nei vari stadi di progettazione, ingegnerizzazione e produzione o successivi alla consegna ovvero, una volta completati, non fossero completamente conformi alle specifiche tecniche previste, ovvero ai requisiti richiesti dalle società di classificazione navale o dai clienti, si potrebbero verificare incrementi di costi, ritardi nella consegna, pagamenti di penali contrattuali ovvero di danni e/o l'annullamento di contratti, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.7 Rischi legati al ritardo nella consegna delle navi ai propri clienti

Una serie di fattori (tra i quali, tra gli altri, scioperi, condizioni climatiche sfavorevoli, adeguamenti tecnici o di progettazione e ritardi nella consegna dei materiali, l'indisponibilità o l'incapacità di reperimento dei materiali, delle apparecchiature e dei componenti dai propri fornitori o da fornitori terzi quando necessari) possono incidere negativamente sul rispetto della tempistica di consegna delle navi da parte del Gruppo rispetto a quanto contrattualmente previsto.

In caso di ritardi nella consegna, i contratti del Gruppo prevedono di norma l'applicazione di penali il cui ammontare solitamente aumenta in relazione alla durata del ritardo. Inoltre, qualsiasi modifica progettuale o qualsiasi ritardo relativo ad un contratto nave in corso di esecuzione da parte del Gruppo può creare problemi in termini, tra l'altro, di disponibilità di manodopera qualificata e di disponibilità impiantistica (a titolo esemplificativo bacino/banchine), e potrebbe determinare un effetto negativo sullo stato di avanzamento o sulla consegna degli altri progetti nel portafoglio ordini del Gruppo.

Per determinate commesse, il Gruppo ha la possibilità di informare il cliente in anticipo di qualsiasi ritardo previsto, riducendo così l'importo delle penali altrimenti dovute. Inoltre, i contratti nave conclusi dal Gruppo possono prevedere un termine di tolleranza per la consegna delle navi successivo alla data di consegna contrattualmente prevista o consentire ritardi nella consegna della nave se dipendenti da impedimenti non imputabili al Gruppo. Tuttavia, salvo slittamenti previsti dalle clausole contrattuali, qualora il ritardo si protragga oltre un certo periodo contrattualmente previsto (in genere circa un anno dalla data di consegna originariamente concordata) il cliente può risolvere il contratto e richiedere la restituzione delle somme corrisposte maggiorate degli interessi e, in taluni casi, il pagamento di penali.

In considerazione di quanto descritto sopra, un eventuale ritardo nella consegna delle navi potrebbe avere un effetto significativamente negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.8 Rischi legati ai rapporti con i fornitori delle materie prime e con i produttori terzi

Difficoltà nel reperimento, nella gestione dei rapporti commerciali o nella sostituzione di produttori terzi e fornitori di cui si avvale il Gruppo per l'acquisto di materiali e componenti potrebbero comportare costi aggiuntivi oppure impedire la consegna di navi ai clienti nel rispetto dei tempi e/o delle specifiche concordate.

Nell'intraprendere progetti di costruzione navale, il Gruppo si rivolge a produttori terzi e fornitori al fine di acquistare materiali e componenti. Il Gruppo esternalizza anche alcune attività, tra cui quelle di progettazione, di installazione di cavi elettrici, tubazioni e sistemi di condizionamento e di produzione e assemblaggio di alcune parti della nave, nonché alcune attività tecniche relative alle attrezzature specifiche o al materiale acquistato. Il Gruppo si avvale inoltre di fornitori terzi per l'acquisto di alcune tecnologie chiave relative ad attrezzature speciali per le navi di particolare complessità, ivi inclusa la fornitura di armamenti da installare sulle navi. A seconda delle richieste dei clienti del Gruppo e delle specifiche delle navi, il Gruppo può avere la necessità di procurarsi materiali speciali e componenti che può acquistare soltanto da un unico produttore o fornitore o da un numero limitato di produttori o fornitori.

Il Gruppo ha predisposto procedure interne di accreditamento basate su requisiti minimi di qualità, sicurezza e solidità finanziaria per la selezione dei fornitori e per minimizzare potenziali interruzioni operative e costi imprevisti derivanti da componenti o servizi forniti da terzi, ed effettua attività di controllo sulla conformità dei predetti soggetti a tali requisiti nel tempo.

Nonostante tali interventi il Gruppo potrebbe non riuscire a reperire fornitori in possesso dei requisiti tecnici e qualitativi necessari ovvero tali fornitori potrebbero rifiutare gli ordini di acquisto e/o i termini di pagamento applicati dal Gruppo. Inoltre, tali fornitori, potrebbero utilizzare componenti di scarsa qualità o difettosi o manodopera non adeguata. Tali fornitori potrebbero, inoltre, non disporre di risorse finanziarie adeguate a far fronte agli obblighi di indennizzo nei confronti del Gruppo. Conseguentemente, il Gruppo potrebbe essere esposto al rischio che i propri produttori, fornitori o subappaltatori non riescano a consegnare materiali, componenti e servizi richiesti in tempo utile o nel rispetto delle richieste dei clienti oppure in assoluto.

Il Gruppo non ritiene di essere dipendente da alcun fornitore in quanto anche se alcuni materiali e componenti possono essere reperiti da un numero ristretto di fornitori, tali soggetti si possono sostanzialmente ritenere sostituibili.

Tuttavia, nel caso in cui (i) il Gruppo non riuscisse a reperire fornitori adeguati, (ii) i fornitori dovessero, per qualsiasi motivo, rifiutare di accettare gli ordini di acquisto e/o i termini di pagamento praticati dal Gruppo, (iii) qualsiasi fornitore fosse inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali o alle specifiche tecniche, o (iv) il Gruppo non riuscisse a sostituire i produttori, fornitori o subappaltatori a termini e condizioni favorevoli, il Gruppo potrebbe dover sostenere costi aggiuntivi oppure non essere in grado di consegnare le navi ai propri clienti nel rispetto dei tempi e/o delle specifiche qualitative concordate. Conseguentemente, ciascuna di tali circostanze potrebbe pregiudicare significativamente l'adempimento delle obbligazioni da parte del Gruppo e le relazioni con i suoi clienti e pertanto provocare un effetto significativo negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.9 Rischi legati al reperimento ed alla fluttuazione dei prezzi di mercato delle merci e delle materie prime

L'incremento dei prezzi delle merci e delle materie prime utilizzate dal Gruppo ovvero la mancanza di adeguati strumenti a copertura delle fluttuazioni di prezzi di tali materiali sui mercati finanziari potrebbero comportare per il Gruppo un incremento dei costi sostenuti per l'attività di costruzione.

Nel corso della costruzione delle navi il Gruppo utilizza merci e materie prime come lamiere d'acciaio, rame, gas e petrolio. Per alcuni dei materiali usati (a titolo esemplificativo, le lamiere d'acciaio) non sono disponibili strumenti di copertura nei mercati finanziari internazionali e, pertanto, il Gruppo non può avvalersi di derivati per proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi di tali materiali. Inoltre, le merci e le materie prime utilizzate dal Gruppo per la costruzione di navi possono essere acquistate da un ristretto numero di fornitori.

Al fine di minimizzare i rischi di fluttuazione dei prezzi delle merci e delle materie prime, il Gruppo opera una gestione attiva del processo di approvvigionamento tramite la definizione di accordi di opzione di acquisto sulle forniture al momento del perfezionamento dell'ordine di costruzione della nave ovvero di accordi a lungo termine con i fornitori oppure, nella misura in cui siano disponibili nei mercati finanziari

internazionali, tramite la conclusione di derivati di copertura (a titolo esemplificativo, contratti forward ed opzioni). Con riferimento ai derivati a copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi delle materie prime (principalmente riconducibili a rame e combustibile), al 31 dicembre 2013 l'esposizione nozionale complessiva del Gruppo è pari a circa Euro 14 milioni.

Qualora vi fosse un incremento dei prezzi delle merci o delle materie prime ed il Gruppo non fosse in grado di trasferire tale incremento ai clienti a causa di contratti di costruzione che prevedono prezzi non soggetti a revisione ovvero l'attività di copertura sopra descritta non fosse sufficiente a compensare l'aumento dei costi o, ancora, non fossero disponibili derivati di copertura, ovvero, nel caso di cessazione di attività di uno o più fornitori di merci o materie prime, il Gruppo fosse costretto ad acquistare materie prime ed altri componenti da fornitori diversi e incorrere conseguentemente in costi aggiuntivi (quali, a titolo esemplificativo, i costi di trasporto) ovvero ad incrementi dei prezzi d'acquisto, il Gruppo potrebbe incorrere in un incremento dei costi con conseguente effetto negativo sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.10 Rischi legati ai progettisti terzi selezionati dai clienti

Il Gruppo è esposto al rischio che i progetti forniti da terze parti selezionate dai propri clienti presentino problematiche tali da incidere sulla tempistica di costruzione e consegna delle navi.

Il Gruppo utilizza il proprio team di progettazione interno per un elevato numero di navi in costruzione. Tuttavia, nei segmenti delle navi da crociera e dei mega-yacht, i clienti potrebbero voler avvalersi direttamente di progettisti terzi per la progettazione di determinate parti della nave, come gli interni. Il coinvolgimento di tali progettisti terzi potrebbe far sì che i tempi per la progettazione complessiva e per il processo di allestimento si prolunghino più a lungo del previsto e il loro apporto potrebbe rivelarsi non compatibile con gli standard di allestimento applicabili.

In caso di ritardo nella consegna della nave dovuto a ritardi causati da tali problemi o da ogni altro problema relativo alla progettazione di progettisti terzi il Gruppo ha il diritto di ricevere determinate somme a titolo di penale da tali terzi. In ogni caso, i contratti con i progettisti terzi solitamente prevedono un limite massimo dell'importo delle penali. Inoltre i progettisti terzi potrebbero non essere in grado di corrispondere le penali quando dovute. Conseguentemente gli importi recuperati dal Gruppo in virtù di tali contratti potrebbero essere di entità inferiore rispetto alle perdite effettivamente sopportate dallo stesso.

Qualunque ritardo nella consegna della nave dovuto a problematiche relative alla progettazione da parte di terzi selezionati dai clienti potrebbe avere un effetto negativo significativo sul portafoglio ordini e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.2.11 Rischi legati alle garanzie per vizi e difetti di fabbricazione

Il Gruppo potrebbe essere esposto a richieste di interventi in garanzia da parte dei propri clienti conseguenti a malfunzionamenti, difetti di costruzione o non conformità alle specifiche contrattuali delle navi che costruisce.

Il Gruppo garantisce contrattualmente i propri clienti da vizi e difetti di fabbricazione di ciascuna nave per un periodo solitamente compreso tra i 12 ed i 24 mesi successivi alla consegna. Durante tale periodo di garanzia, il Gruppo è tenuto ad eseguire interventi di riparazione o di sostituzione per qualsiasi vizio o difetto emerso dopo la consegna e può incorrere in costi non preventivati qualora siano richiesti lavori di rettifica.

Il Gruppo effettua accantonamenti a bilancio con riferimento alle potenziali passività derivanti dalle garanzie prestate ai propri clienti in tema di vizi e difetti di fabbricazione. La voce "Fondo garanzie prodotti", ricompresa nella voce "Fondi per rischi e oneri" in bilancio, ammonta al 31 dicembre 2013 complessivamente ad Euro 56,7 milioni.

Inoltre, i produttori e fornitori di parti di ricambio e componenti a loro volta prestano al Gruppo garanzie contrattuali per vizi e difetti legati alle parti di ricambio ed ai componenti fondamentali delle navi dagli stessi forniti e in alcuni casi il Gruppo è contrattualmente tenuto ad estendere tali garanzie ai propri clienti. Qualora il Gruppo ricevesse in futuro richieste in garanzia significative e gli accantonamenti del Gruppo a fronte di tali richieste in garanzia o le garanzie prestate dai produttori o dai fornitori non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle relative passività, ne potrebbero conseguire effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e al Capitolo XX, Paragrafo 20.2 del Prospetto Informativo.

4.1.2.12 Rischi legati all'inadempimento ed ai ritardi nei pagamenti da parte dei clienti

Il Gruppo è esposto al rischio del mancato o ritardato pagamento del prezzo della nave da parte dei propri clienti ovvero al mancato o ritardato rimborso di vendor financing eventualmente concessi dal Gruppo.

Prima della consegna di una nave, l'ammontare complessivo degli anticipi e/o acconti pagati dai clienti può, in particolare per la costruzione di grandi navi da crociera, essere significativamente inferiore all'importo complessivo dei costi che il Gruppo ha già sostenuto.

Di norma, i clienti del Gruppo hanno la disponibilità di finanziamenti al momento in cui i contratti per la costruzione di una nave diventano efficaci. Tuttavia, alcuni clienti del Gruppo potrebbero non avere la disponibilità di finanziamenti per reperire le risorse necessarie al pagamento integrale del prezzo di acquisto dovuto al momento della consegna della nave. I clienti potrebbero anche chiedere un rinvio della data di consegna a causa delle proprie condizioni finanziarie o per altri motivi. Tali rinvii possono avere l'effetto di ritardare i flussi finanziari in entrata.

I clienti cui non sono stati concessi finanziamenti e/o i clienti che hanno chiesto un rinvio della data di consegna potrebbero non adempiere, tempestivamente, o in assoluto, ai propri obblighi di pagamento. Tali mancati pagamenti, ritardi nel pagamento o altre inadempienze possono essere dovuti all'insolvenza o al fallimento del cliente, ad eventi congiunturali ovvero a situazioni specifiche del cliente.

L'inadempimento da parte dei clienti del Gruppo ai propri obblighi di pagamento e/o l'incapacità del Gruppo di trovare nuovi acquirenti per le navi invendute, ad un prezzo pari a quello pattuito, in tempi ragionevoli, ovvero l'impossibilità di venderle affatto, e/o l'incapacità del Gruppo di recuperare i costi, le spese ed i profitti attraverso azioni legali potrebbero avere un effetto negativo significativo sul portafoglio ordini e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo.

In alcune limitate circostanze, per mantenere i rapporti commerciali con il cliente o per mitigare il rischio di controparte al momento della consegna, il Gruppo può consentire a determinati clienti di corrispondere una parte dell'importo contrattualmente previsto dopo la consegna della nave ovvero prevedere altre forme di finanziamento al cliente per il pagamento del prezzo (ad esempio, vendor financing). In tali casi, il Gruppo è esposto al rischio che il cliente non sia in grado, ovvero si renda inadempiente all'obbligo, di pagare la totalità o una parte della quota residua dell'importo contrattualmente dovuto ovvero, a seconda dei casi, di rimborsare in tutto o in parte il finanziamento, concessogli dal Gruppo, alla scadenza. In altri casi il Gruppo ed il cliente possono concordare di risolvere il contratto nave in questione e stipulare (i) un contratto di locazione a scafo nuovo, ai sensi del quale il cliente paga un nolo al Gruppo, e (ii) un accordo per la compravendita della nave alla scadenza del contratto di locazione a scafo nuovo ad un prezzo prestabilito, che può essere uguale o inferiore al saldo residuo dovuto in base al contratto nave originario, a seconda della durata del contratto di locazione a scafo nuovo. In tali casi il Gruppo è esposto al rischio che il cliente non sia o in grado di pagare il nolo o che non adempia il proprio impegno di acquisto, ovvero ad entrambi i rischi. In entrambi i casi, i connessi crediti potrebbero dover essere portati a perdita con un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Inoltre, con riferimento ai construction loans, dei quali si avvale soprattutto il Gruppo Vard, nel caso in cui sia stato concesso un construction loan garantito da ipoteca sulla nave in costruzione, al verificarsi di un inadempimento da parte del cliente del relativo contratto nave, il credito del Gruppo per i potenziali proventi derivanti dalla rivendita della nave ad un terzo è subordinato a quello della banca finanziatrice. Ciò può ridurre l'importo che potrebbe essere recuperato dal Gruppo e potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Qualsivoglia inadempimento da parte del Gruppo Vard, di Vard Holdings o di altri membri del Gruppo rispetto a qualsiasi contratto di finanziamento, obbligo di garanzia o di indebitamento che superi un determinato ammontare potrebbe integrare gli estremi di un inadempimento del contratto di finanziamento rilevante in base ad alcune previsioni di cross default.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.3 Rischi connessi alla tendenza evolutiva e interpretativa della disciplina normativa nel settore della difesa e sicurezza

Il Gruppo è esposto al rischio che la tendenza evolutiva ed interpretativa della disciplina normativa nel settore della difesa e sicurezza possa risultare in un'applicazione ulteriormente restrittiva dell'esenzioni dalle regole della concorrenza e pertanto in futuro potrebbero verificarsi ulteriori limitazioni ovvero restrizioni alle possibilità di affidamento diretto o al mantenimento di commesse in affidamento diretto al Gruppo da parte della Marina Militare italiana o di altri enti pubblici o governativi italiani.

Gli ordini ricevuti dal Gruppo per la costruzione di navi militari da parte di Autorità governative sono il risultato: (i) di un processo di selezione tramite procedure di gara di appalto nazionale o internazionale; (ii) dell'applicazione di norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale o di collaborazione governativa conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione Europea, e/o uno o più paesi terzi; (iii) dell'applicazione degli art. 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (già art. 296 TCE) e art. 6, comma 2, del D.Lgs. 208/2011.

Per quanto concerne i servizi accessori alle forniture militari – in quanto tali non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sopra descritta – l'Emittente è aggiudicataria di affidamenti mediante procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato qualora sussistano "ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi".

Tali affidamenti costituiscono una porzione non significativa del business del Gruppo. Inoltre, l'Emittente è stata destinataria di agevolazioni, benefici ed altri generi di facilitazioni concesse da Autorità governative. L'Emittente ritiene che l'acquisizione dello status di società quotata non possa incidere sulle future valutazioni relative alla concessione di tali affidamenti, agevolazioni, benefici o altri generi di facilitazioni. Ciononostante non si può escludere che l'acquisizione dello status di società quotata e l'ingresso di azionisti privati nel proprio capitale sociale possano avere effetti negativi sulla capacità dell'Emittente di aggiudicarsi tali affidamenti ovvero di ricevere tali agevolazioni, benefici ed altri generi di facilitazioni in futuro.

Con riferimento ai futuri programmi della Marina Militare italiana, si segnala che l'art. 1, comma 37, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147 del 27 dicembre 2013) ha autorizzato contributi ventennali per finanziare investimenti nel settore della difesa navale, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale, per un valore complessivo di Euro 5,8 miliardi (già stanziati a bilancio dello Stato), cui faranno seguito i decreti ministeriali dettanti le modalità di attuazione dei suddetti programmi. A valle dei predetti decreti verranno affidate dalle Autorità governative le eventuali nuove commesse militari secondo le procedure al momento vigenti (per l'approfondimento dei "Trend e fattori di sviluppo della domanda" dell'Emittente si rinvia al Capitolo VI, Paragrafo. 6.2.3.2 del Prospetto Informativo).

In proposito, la tendenza evolutiva ed interpretativa della disciplina normativa nel settore della difesa e della sicurezza – come testimoniato anche dagli ultimi interventi comunitari e nazionali (Cfr. il cd. "Piano d'azione" nel settore della difesa e della sicurezza proposto dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 24 luglio 2013 e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2014) – potrebbe condurre, nel prossimo futuro, ad una restrizione delle ipotesi derogatorie ai principi di concorrenza ammessi dalla normativa vigente con conseguente limitazione delle possibilità di ricorso all'affidamento diretto, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nel mercato di riferimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.6 del Prospetto Informativo.

4.1.4 Rischi legati all'operatività in paesi emergenti

In ragione del fatto che il Gruppo opera in paesi emergenti, il Gruppo è esposto al rischio del verificarsi di eventi tipici di paesi con sistemi economici e politici instabili.

Il Gruppo opera in paesi emergenti, sia in ragione dei rapporti commerciali collegati a tali paesi sia in ragione dei propri cantieri ubicati in Romania, Brasile e Vietnam tramite le proprie controllate Vard Braila S.A., Vard Tulcea S.A., Vard Niteroi S.A., Vard Promar S.A. e Vard Vung Tau Ltd.

Al 31 dicembre 2013, n. 6.151, n. 2.064 e n. 691 dipendenti del Gruppo risultano impiegati in cantieri localizzati rispettivamente in Romania, in Brasile e in Vietnam.

Il Gruppo è, dunque, esposto a rischi tipici di paesi con sistemi economici e politici instabili, tra cui: (i) instabilità economica; (ii) instabilità politica; (iii) boicottaggi ed embarghi che potrebbero essere imposti dalla comunità internazionale nei confronti dei paesi in cui il Gruppo opera; (iv) cambiamenti sfavorevoli nelle politiche governative; (v) fluttuazioni significative dei tassi di interesse e di cambio; (vi) rischio di esproprio o acquisto forzoso dei terreni dove sono situati i cantieri del Gruppo; (vii) requisiti burocratici di difficile attuazione; (viii) impossibilità di proteggere alcuni diritti di natura legale o contrattuale in alcune giurisdizioni; (ix) imposizione di tasse, dazi o altri pagamenti imprevisti; e (x) controlli valutari che potrebbero limitare la rimessa di fondi o la conversione di valuta.

L'operatività nei mercati emergenti potrebbe, altresì, essere influenzata da difficoltà tipiche delle economie dei paesi in via di sviluppo, quali la scarsità di manodopera qualificata, la mancanza di materiali e componenti necessari alla produzione o la mancanza di fornitori che garantiscano adeguati standard di qualità.

Inoltre la normativa primaria o secondaria dei paesi emergenti, o la loro interpretazione, potrebbero essere soggette a modifiche imprevedibili ovvero potrebbero esserci un numero limitato di precedenti legati all'interpretazione, all'attuazione ed all'applicazione di tali normative. Anche le modalità di applicazione ed esecuzione coattiva delle leggi e dei regolamenti da parte di autorità governative potrebbero essere incerte. La capacità del Gruppo di tutelarsi e di far valere i propri diritti in tali giurisdizioni potrebbe pertanto risultare limitata.

Il verificarsi degli eventi sopra descritti, ferma restando la loro natura imprevedibile, potrebbe comportare effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto Informativo.

4.1.5 Rischi legati ai risultati dell'attività del Gruppo Vard, con particolare riferimento all'attività brasiliana

Un'eventuale perdurare delle condizioni negative dell'attività del Gruppo Vard in Brasile potrebbe comportare ulteriori costi o perdite per il Gruppo.

In data 23 gennaio 2013 Fincantieri Oil & Gas S.p.A., società interamente posseduta dall'Emittente, ha perfezionato l'acquisizione da STX Europe A.S. del 50,75% del capitale sociale di STX OSV Holdings Limited, società quotata sulla Borsa di Singapore a capo di un gruppo con base operativa principale in Norvegia, ad un prezzo complessivo pari a circa 730 milioni di dollari di Singapore (equivalente, in base ad un tasso di cambio Euro/SGD pari a 1,6068 (cambio utilizzato ai fini della contabilizzazione dell'acquisizione), a circa Euro 455 milioni). A seguito di tale acquisizione, ai sensi della normativa vigente a Singapore, Fincantieri Oil & Gas S.p.A. ha adempiuto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto l'intero capitale sociale di STX OSV Holdings Limited ("OPA STX"). A seguito del completamento dell'OPA STX in data 13 marzo 2013, il Gruppo è arrivato a detenere il 55,63% di STX OSV Holdings Limited a fronte dell'esborso, per l'acquisto delle azioni apportate all'OPA STX, pari al 4,88% del relativo capitale sociale, di circa 70 milioni di dollari di Singapore (pari, in base ad un tasso di cambio Euro/SGD di 1,6268 (media ponderata dei cambi alle date di regolamento degli acquisti in OPA), a circa Euro 43 milioni) per un controvalore complessivo dell'acquisizione pari a circa 800 milioni di dollari di Singapore (circa Euro 500 milioni ad un tasso di cambio medio di carico Euro/SGD pari a 1,6085). In data 25 aprile 2013, STX OSV Holdings Limited e le sue controllate hanno iniziato ad operare sotto il marchio "Vard" e STX OSV Holdings Limited ha assunto la denominazione Vard Holdings Limited ("Vard Holdings").

In occasione della pubblicazione della relazione trimestrale per il trimestre concluso il 31 marzo 2013, il 14 maggio 2013 Vard Holdings ha annunciato che le proprie attività in Brasile, come di seguito descritte, avrebbero continuato ad influenzare negativamente i risultati del Gruppo Vard.

Inoltre, in data 11 luglio 2013, Vard Holdings ha annunciato che il contesto industriale brasiliano si presentava ancora come impegnativo, essendo caratterizzato da un elevato turn-over del personale e da notevoli pressioni nell'ambito della fornitura. Conseguentemente, i risultati di Vard Holdings legati al semestre conclusosi il 30 giugno 2013 si sono rivelati peggiori rispetto alle aspettative a causa, in particolare, di ulteriori ritardi e dell'incremento dei costi previsti nel cantiere di Niterói in Brasile, dovuti a livelli di produttività inferiori a quelli attesi, a costi aggiuntivi per l'esternalizzazione delle attività di costruzione degli scafi ai subappaltatori ed a revisioni delle stime dei costi di start-up del nuovo cantiere di Vard Promar.

Nella presentazione dei propri risultati, Vard Holdings ha illustrato, tra le altre cose, che il cantiere sito in Niterói aveva contribuito negativamente ai risultati del secondo trimestre del 2013 e che tale impatto negativo sui margini sarebbe perdurato fino alla consegna dell'ultima nave del proprio portafoglio ordini e, nella relativa comunicazione di previsione, ha riferito che le difficoltà operative del cantiere di Niterói non erano state ancora risolte.

In occasione della presentazione dei propri risultati di periodo in data 6 novembre 2013, Vard Holdings ha reiterato tale analisi in merito all'andamento delle proprie attività brasiliane con riferimento al terzo trimestre 2013.

In data 25 febbraio 2014 Vard Holdings ha nuovamente illustrato con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 che le attività dello stabilimento di Niterói hanno continuato a influenzare negativamente la performance del Gruppo Vard nonostante il turnover del personale sia stato rallentato e il carico di lavoro sia diminuito rispetto al precedente picco. Allo stesso tempo Vard Holdings ha confermato la difficoltà nell'assunzione di personale qualificato per il cantiere di Vard Promar, particolarmente nei settori tecnici e di produzione.

Con riferimento ai risultati del Gruppo Vard legati al trimestre chiuso al 31 marzo 2014, il Gruppo Vard ha comunicato di aver registrato un miglioramento della situazione di sovraccapacità produttiva del proprio stabilimento sito in Niterói.

Qualora le condizioni negative delle attività del Gruppo Vard in Brasile dovessero perdurare e comportare costi o perdite aggiuntive per il Gruppo, si potrebbero verificare in futuro effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1 del Prospetto Informativo.

4.1.6 Rischi legati alla concentrazione della clientela

In ragione della concentrazione della clientela del Gruppo, eventuali problematiche nei rapporti commerciali con i principali clienti potrebbero comportare effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Un numero relativamente ristretto di clienti ha storicamente generato una larga parte del portafoglio ordini del Gruppo, con alcuni clienti che spesso effettuano ordini multipli per le navi prodotte dal Gruppo.

Di recente il Gruppo ha adottato una strategia di espansione della propria operatività verso nuovi prodotti e mercati geografici che gli ha consentito di acquisire un elevato numero di nuovi clienti in ciascuna delle sue diverse aree operative.

Tuttavia, il portafoglio ordini del Gruppo è ancora legato ad un numero relativamente ristretto di grandi clienti per ciascuna delle aree operative del Gruppo.

Infatti, il Gruppo genera circa il 69% dei propri ricavi al 31 dicembre 2013 dalla prestazione di servizi a favore di un numero limitato di clienti. Il mantenimento dei rapporti con tali clienti è dunque rilevante ai fini della stabilità e/o della crescita dei risultati economici-patrimoniali del Gruppo.

La seguente tabella illustra l'incidenza del primo, dei primi 5 e dei primi 10 clienti del Gruppo sui ricavi del Gruppo rispettivamente al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011.

Cliente	Ricavi al 31 dicembre 2013 (in Euro milioni)	%	Ricavi al 31 dicembre 2012 (in Euro milioni)	%	Ricavi al 31 dicembre 2011 (in Euro milioni)	%
Primo cliente	869	23%	804	34%	933	39%
Primi 5 clienti	2.135	56%	1.535	64%	1.639	69%
Primi 10 clienti	2.629	69%	1.796	75%	1.766	74%
Altri clienti	1.182	31%	585	25%	614	26%
TOTALE	3.811		2.381		2.380	

La seguente tabella illustra l'incidenza dei crediti del primo, dei primi 5 e dei primi 10 clienti del Gruppo per fatturato sui crediti del Gruppo rispettivamente al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011.

Cliente	Crediti al 31 dicembre 2013 (in Euro milioni)	%	Crediti al 31 dicembre 2012 (in Euro milioni)	%	Crediti al 31 dicembre 2011 (in Euro milioni)	%
Primo cliente	2	0%	0	0%	3	1%
Primi 5 clienti	95	29%	49	18%	37	10%
Primi 10 clienti	195	60%	69	25%	103	29%
Altri clienti	128	40%	207	75%	249	71%
TOTALE	323		276		352	

Qualora uno dei principali clienti del Gruppo non fosse in grado di effettuare i pagamenti per le navi ordinate o fosse altrimenti in ritardo nei pagamenti oppure decidesse di interrompere i rapporti con il Gruppo o ancora procedesse ad una drastica riduzione del volume, dei prezzi o della frequenza dei suoi ordini per la costruzione di nuove navi da parte del Gruppo e il Gruppo non fosse in grado di procurarsi nuovi ordini da altri clienti per sostituire tale perdita o contrazione, potrebbero verificarsi effetti negativi sul portafoglio ordini e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5 del Prospetto Informativo.

4.1.7 Rischi legati all'indebitamento esistente

Il Gruppo potrebbe non ottenere il rinnovo a condizioni accettabili dei finanziamenti per cassa o di altri affidamenti di firma ovvero risultare inadempiente agli impegni (covenant) assunti dal Gruppo in alcuni contratti di finanziamento e nel Prestito Obbligazionario.

La Posizione Finanziaria Netta così come monitorata dal Gruppo al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è pari rispettivamente a Euro 417 milioni a debito, Euro 155 milioni a debito, Euro 459 milioni a credito ed Euro 226 milioni a credito. La Posizione Finanziaria Netta ESMA del Gruppo al 31 marzo 2014 e al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è pari rispettivamente a Euro 1.135 milioni a debito, Euro 760 milioni a debito, Euro 441 milioni a credito ed Euro 208 milioni a credito. La significativa differenza tra la Posizione Finanziaria Netta così come monitorata dal Gruppo e la Posizione Finanziaria Netta ESMA è principalmente riconducibile all'esclusione dalla prima dei cd. construction loans (pari ad Euro 701 milioni al 31 marzo 2013, Euro 563 milioni al 31 dicembre 2013) che, in considerazione delle caratteristiche operative di tali finanziamenti e, in particolare, della circostanza che tali strumenti di credito sono ottenuti e possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le commesse a cui sono riferiti, sono considerati dal management alla stregua degli anticipi ricevuti dal cliente e sono quindi classificati all'interno del Capitale di Esercizio Netto.

Lo sostamento registrato nella Posizione Finanziaria Netta e nella Posizione Finanziaria Netta ESMA tra il 31 dicembre 2013 e il 31 marzo 2014 è dipeso principalmente del fisiologico andamento del capitale circolante che, con riferimento al primo trimestre 2014, ha comportato un assorbimento delle disponibilità liquide e un incremento dei finanziamenti a breve termine da banche e da parti correlate.

L'esposizione finanziaria lorda del Gruppo alla data del 31 marzo 2014 è rappresentata principalmente da (a) indebitamento nei confronti del sistema bancario per Euro 383 milioni (Euro 313 milioni al 31 dicembre 2013), dei quali Euro 267 milioni (Euro 276 milioni al 31 dicembre 2013) per finanziamenti a medio-lungo termine ed Euro 116 milioni (Euro 37 milioni al 31 dicembre 2013) per finanziamenti a breve termine; (b) indebitamento nei confronti dei sottoscrittori del prestito obbligazionario emesso nel novembre del 2013 per un importo in linea capitale pari ad Euro 300 milioni (Euro 300 milioni al 31 dicembre 2013) e (c) construction loans per il finanziamento di parte del proprio capitale d'esercizio per un importo complessivo pari ad Euro 701 milioni (Euro 563 milioni al 31 dicembre 2013).

Alcuni dei finanziamenti per cassa e altri crediti di firma concessi al Gruppo sono soggetti a rinnovi periodici o annuali e tali rinnovi potrebbero non essere accordati o esserlo solo a condizioni meno favorevoli, come conseguenza sia di un'eventuale valutazione negativa del merito di credito del Gruppo sia di fattori esogeni all'andamento del Gruppo, quale una generalizzata restrizione della disponibilità delle banche a concedere finanziamenti alle imprese. L'incapacità del Gruppo di garantire i rinnovi dei suddetti finanziamenti a condizioni accettabili può avere un effetto negativo significativo sulla capacità del Gruppo di finanziare il proprio fabbisogno finanziario e, conseguentemente, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Alcuni contratti di finanziamento del Gruppo prevedono impegni e vincoli (covenant) a carico del Gruppo. Tali impegni contrattuali potrebbero limitare la capacità del Gruppo di operare o di espandere la propria attività come pianificata e ciò potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

In particolare, il regolamento del prestito obbligazionario emesso dall'Emittente nel mese di novembre 2013 per un ammontare in linea capitale pari ad Euro 300 milioni con interessi calcolati al tasso fisso annuo del 3,75% ed un rimborso del capitale in un'unica soluzione in data 19 novembre 2018 (il "Prestito Obbligazionario") prevede alcuni covenant.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede (a) impegni e divieti a carico dell'Emittente e delle sue controllate tra i quali, in particolare, il divieto di costituzione in garanzia, a beneficio di altri finanziatori, di beni o crediti del Gruppo (negative pledge), fatte salve alcune eccezioni, nonché, per le sole società controllate dall'Emittente, il divieto di assumere nuovo indebitamento al di fuori di determinate ipotesi consentite ovvero oltre determinate soglie; e (b) ipotesi di decadenza dal beneficio del termine e conseguente obbligo della Società di rimborso anticipato del prestito, comuni per tali tipi di finanziamento: tra queste ipotesi rientra, in particolare, il cross default, cioè la decadenza dal beneficio del termine e conseguente obbligo di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario nei casi di mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine ovvero altri casi di inadempimento rispetto ad un indebitamento diverso da quello relativo al Prestito Obbligazionario purché eccedente la soglia di Euro 30 milioni. Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede inoltre la facoltà dei titolari del prestito di chiedere il rimborso anticipato delle obbligazioni nel caso si verifichi un cambio di controllo, intendendosi per cambio di controllo la circostanza in cui un soggetto diverso dalla Repubblica Italiana, dai suoi ministeri ovvero da enti o società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa o dai suoi ministeri, giunga a detenere (a) il potere di (i) esercitare o controllare l'esercizio di più della metà dei voti che possono essere espressi nell'assemblea ordinaria dei soci dell'Emittente, (ii) nominare o rimuovere (quale risultato dell'esercizio dell'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 2 e 3, del Codice Civile o altrimenti) la totalità o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, o (iii) impartire istruzioni vincolanti per il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con riferimento alle linee guida e di indirizzo operative e finanziarie, ovvero (b) la capacità di esercitare l'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 2 e 3, del Codice Civile sull'Emittente o sul soggetto controllante.

Nel corso del 2012, al fine di a finanziare i programmi di ricerca e sviluppo, la Società ha richiesto e ottenuto un finanziamento dalla European Investment Bank ("BEI") per complessivi Euro 140.000 migliaia. L'importo complessivo di tale finanziamento è stato erogato in tre diverse tranches, come segue: (i) la prima tranche pari a Euro 80 milioni erogata in luglio 2012 è rimborsabile in 12 rate semestrali a partire da gennaio 2014 con scadenza finale luglio 2019 e matura interessi pari al tasso Euribor maggiorato di uno spread dell'1,799%; (ii) la seconda tranche e la terza tranche, ciascuna pari a Euro 30 milioni, erogate nel marzo 2013 sono rimborsabili in una unica soluzione nel marzo 2017 e maturano interessi pari al tasso Euribor maggiorato rispettivamente di uno spread dello 0,433% e dello 0,63%.

Il finanziamento in oggetto prevede l'obbligo di rispettare i seguenti parametri, verificati annualmente e calcolati sui dati dell'Emittente: (i) il rapporto tra l'indebitamento lordo (per il cui calcolo non viene conteggiato il Prestito Obbligazionario) e il patrimonio netto non superiore al 50%; e (ii) il rapporto tra il Cash Flow lordo da attività operativa e l'indebitamento lordo (per il cui calcolo non viene conteggiato il Prestito Obbligazionario) non inferiore al 20%. L'eventuale non rispetto di tali parametri costituisce "event of default" a fronte del quale l'istituto erogante ha la facoltà di richiedere garanzie a copertura del debito residuo e, nel caso in cui tali garanzie non fossero fornite, ne conseguirebbe l'obbligo di rimborso immediato del debito residuo. Con riferimento ai periodi in esame i summenzionati parametri sono stati sempre rispettati.

Il contratto di finanziamento stipulato con BEI contiene anche altri impegni tipici nella prassi internazionale per questo tipo di strumenti, quali change of control, negative pledge ed obblighi di notifica ed informativa. In particolare, il finanziamento in oggetto prevede:

- una clausola di change of control in base alla quale BEI può richiedere il rimborso immediato dei finanziamenti nel caso in cui (i) qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti agendo di concerto ottenga il controllo dell'Emittente o del soggetto direttamente o indirettamente controllante lo stesso, o (ii) il Ministero dell'Economia e delle Finanze cessi di essere il titolare, direttamente o indirettamente, di più del 50% del capitale dell'Emittente, fermo restando che non si verifica un evento di change of control ai sensi dei suddetti finanziamenti nel caso in cui la Repubblica Italiana, attraverso uno o più ministeri (incluso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) e/o altri soggetti direttamente o indirettamente controllati dalla Repubblica Italiana, mantenga il controllo dell'Emittente o del soggetto che direttamente o indirettamente ha il controllo dell'Emittente o divenga il titolare effettivo, direttamente o indirettamente, di più del 50% del capitale dell'Emittente;
- una clausola di negative pledge in base alla quale il Gruppo non può concedere alcune tipologie di garanzie reali sui propri beni;
- altre limitazioni all'operatività aziendale tipiche per questa tipologia di finanziamento quali limitazione alla vendita di assets e limitazione alle operazioni straordinarie.

Il Gruppo ha la possibilità di derogare alle summenzionate restrizioni e limitazioni soltanto previa apposita autorizzazione da parte dell'istituto di credito.

Inoltre, Vard Group AS ha stipulato un contratto quadro con la banca scandinava Nordea Bank che prevede la concessione da parte di Nordea di un plafond di affidamenti composto da una linea di credito per il finanziamento dei fabbisogni derivanti dall'attività di costruzione (construction loans), una per l'emissione di garanzie ed una di elasticità (es. come finanziamento ponte temporaneo in pendenza di approvazione dell'erogazione di un construction loan) rispettivamente di NOK 3.392 milioni (Euro 405 milioni al 31 dicembre 2013), NOK 500 milioni (Euro 60 milioni al 31 dicembre 2013) e NOK 150 milioni (Euro 18 milioni al 31 dicembre 2013). In aggiunta al limite di utilizzo massimo di NOK 4.042 milioni (Euro 483 milioni al 31 dicembre 2013) devono essere rispettati i parametri finanziari di seguito riportati, che devono essere calcolati con riferimento ai dati consolidati della controllata Vard Holdings: (i) capitale circolante netto (inteso come attività correnti meno passività correnti) non inferiore a NOK 900 milioni al 31 dicembre 2013 (innalzato a NOK 1.000 milioni nel 2014) e (ii) patrimonio netto non inferiore a NOK 2.100 milioni al 31 dicembre 2013. Con riferimento ai periodi in esame, i summenzionati parametri sono stati rispettati.

Ai sensi dei construction loan conclusi da Vard Group AS con la banca, nell'ipotesi in cui l'acquirente che ha ordinato la nave per cui Vard Group AS ha utilizzato il construction loan (i) risulti inadempiente a qualsiasi proprio finanziamento, garanzia o prestito, per valori eccedenti NOK 1.000.000 (Euro 119.574 al 31 dicembre 2013), con conseguente decadenza dal beneficio del termine; (ii) risulti inadempiente a giudizio della banca ad impegni contenuti nel construction loan ovvero nelle relative garanzie ovvero qualsiasi garanzia fornita ai sensi del finanziamento risultasse invalida, illegale o altrimenti non efficace (ivi inclusa qualsiasi garanzia che sia fornita da soggetti esterni al Gruppo); (iii) il cliente sia dichiarato fallito, rinegozi il proprio debito, sospenda i pagamenti o dia atto di essere insolvente ovvero sia soggetto a procedure esecutive su attività rilevanti che non terminino in 30 giorni ovvero che a giudizio della Banca diano motivo di ritenere che il debitore non possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del construction loan; (iv) dia alla banca informazioni non veritiere o incomplete per aspetti sostanziali; (v) si verifichino effetti negativi sulla situazione finanziaria del cliente tali da pregiudicare, a giudizio della banca, la capacità del debitore di poter adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della documentazione contrattuale del construction loan; (vi) risulti inadempiente ai sensi del contratto di costruzione della nave; o (vii) nel caso in cui sospenda o assuma iniziative per cessare la propria attività operativa, ciò rappresenterebbe un evento di inadempimento (event of default) ai sensi del relativo construction loan, salvo il caso in cui Vard Group AS estenda o costituisca ulteriori garanzie a favore della banca in maniera soddisfacente per la stessa entro 5 giorni. Salvo quanto sopra, i construction loans non includono ulteriori clausole di cross default che possano coinvolgere la Società e/o il Gruppo a seguito di eventi di inadempimento in capo a soggetti esterni al Gruppo.

Nei 15 anni in cui Vard Group AS ha fatto ricorso ai construction loans, alla Società non risulta che le suddette clausole siano mai state attivate dalla banca. Alla Società non risulta che questo sia accaduto neanche nell'unico caso di default di un acquirente di un mezzo navale ordinato da Vard Group AS, verificatosi nel 2012. A tale proposito, la Società ritiene inoltre che qualora si verifichi un default dell'acquirente del mezzo navale, di cui alle clausole di cross default sopra rappresentate, l'interesse primario della banca sia quello di salvaguardare la principale garanzia del finanziamento stesso, rappresentata dall'ipoteca sulla nave. Pertanto, la Società ritiene che sia interesse primario della banca stessa quello di consentire a Vard Group AS di completare la costruzione della nave stessa. Infine, Vard Group AS ha facoltà di impedire l'attivazione della clausola di cross default fornendo tempestivamente garanzie aggiuntive. Ciononostante, qualora Vard Group AS non fornisca tali garanzie aggiuntive, il Gruppo potrebbe essere esposto al rischio che un default dell'acquirente del mezzo navale possa costituire un *event of default* di Vard Group AS in relazione al relativo *construction loan* e potenzialmente in relazione agli altri *construction loans* in ragione delle clausole di *cross acceleration* a favore della banca contenute in tali contratti.

Qualora il Gruppo non rispettasse i covenant finanziari o gli altri covenant previsti nei contratti di finanziamento in essere e nel regolamento del Prestito Obbligazionario ovvero si verificasse un'ipotesi di rimborso anticipato, il Gruppo potrebbe essere tenuto a rimborsare anticipatamente il relativo indebitamento in linea capitale e gli interessi, unitamente ad eventuali costi ulteriori, ovvero il finanziatore potrebbe esercitare altri diritti derivanti dal contratto di finanziamento conseguentemente al verificarsi di un event of default, come, a titolo esemplificativo, l'escussione della garanzia. In alcuni casi, inoltre, la violazione dei covenant previsti in un contratto potrebbe determinare (per effetto di clausole di cross default) la decadenza dal beneficio del termine rispetto ad altri contratti di finanziamento, ovvero dare adito ad altre richieste da parte della banca a seconda dei rimedi esperibili al verificarsi di un event of default ai sensi di quanto previsto dal contratto rilevante. Ciò potrebbe influire in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Gruppo.

Nel caso in cui la capacità di ottenere accesso al credito fosse limitata, anche in ragione della propria performance finanziaria, il Gruppo potrebbe essere costretto a ritardare la raccolta di capitali ovvero reperire risorse finanziarie con termini e condizioni maggiormente onerose, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 e Capitolo XXII, Paragrafi 22.1, 22.2 e 22.5 del Prospetto Informativo.

4.1.8 Rischi legati alle partnership in veicoli societari, costituiti da clienti, che investono in progetti di costruzione navale realizzati dal Gruppo

Il Gruppo potrebbe incorrere in perdite dai propri investimenti in veicoli societari costituiti da clienti per l'acquisto di mezzi, principalmente offshore, realizzati dal Gruppo.

Con particolare riferimento al segmento offshore, il Gruppo, su base selettiva e subordinatamente alle condizioni di mercato, può decidere di acquisire partecipazioni azionarie di minoranza in società dei propri clienti che investono in progetti di costruzione navale del Gruppo.

Tali investimenti sono parte della strategia del Gruppo nel segmento offshore per costruire relazioni proficue e di lungo termine con alcuni dei propri clienti esistenti o di recente acquisizione, diventando loro partner in progetti di costruzione navale specifici. Inoltre, il Gruppo effettua l'investimento in tali partecipazioni al fine di creare opportunità per sviluppare alcune navi prototipo con tecnologie innovative insieme ai propri clienti, anticipando i propri concorrenti, e di conseguenza per migliorare il proprio vantaggio competitivo nella realizzazione di navi di riferimento nel relativo settore industriale. Il Gruppo non acquisisce tali partecipazioni unicamente a fini di investimento finanziario. Gli investimenti del Gruppo consistono nell'acquisizione di partecipazioni azionarie non superiori al 49% senza l'assunzione del controllo di alcuna delle società veicolo proprietarie delle navi. Le condizioni di tali investimenti variano caso per caso.

I contratti d'investimento possono includere opzioni di vendita (put options) che consentono al Gruppo di vendere le partecipazioni azionarie all'azionista di maggioranza in modo da poter realizzare profitti o ridurre le perdite in relazione a tale investimento in tempo utile. Tuttavia l'esercizio di tali opzioni di vendita può essere soggetto a condizioni che potrebbero limitare la tutela offerta al Gruppo da tali opzioni.

Non si può escludere dunque che gli investimenti in partecipazioni azionarie di minoranza in società dei propri clienti che investono in progetti di costruzione navale del Gruppo potrebbero rivelarsi non redditizi ed il Gruppo potrebbe subire perdite, con conseguenti effetti negativi significativo sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1 del Prospetto Informativo.

4.1.9 Rischi legati ai tassi di cambio

Il Gruppo è esposto al rischio di cambio principalmente per effetto dei contratti per la costruzione di navi denominati in una valuta diversa dalla valuta funzionale della società del Gruppo che ha sottoscritto il contratto. In misura minore il Gruppo è esposto al rischio di cambio per l'acquisto di beni e di materiali in una valuta diversa dalla valuta funzionale della società che ha sottoscritto il contratto.

Ove possibile, gli incassi e i pagamenti nella stessa valuta vengono compensati. Inoltre, il Gruppo stipula appositi contratti forward o opzioni su valute per la gestione del rischio delle fluttuazioni del tasso di cambio, conclusi tenendo in considerazione le tendenze del mercato valutario e la tempistica prevista dei flussi di cassa in valuta estera sia in entrata che in uscita.

Nonostante il Gruppo applichi politiche di copertura dal rischio non si può escludere che future variazioni significative dei tassi di cambio, in particolare del Dollaro Statunitense, del Dollaro Canadese e dell'Euro nei confronti della valuta funzionale della società che ha stipulato il contratto, possano avere un effetto negativo sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Una parte significativa dei ricavi del Gruppo nell'area di business delle crociere è attribuibile alle commesse di clienti statunitensi che si affidano principalmente a costruttori navali europei. Nel caso di un apprezzamento prolungato e significativo dell'Euro nei confronti del Dollaro Statunitense, le navi costruite in Europa potrebbero diventare meno convenienti per i clienti statunitensi attuali e futuri a causa del ridotto potere d'acquisto del Dollaro Statunitense. Ciò potrebbe provocare una riduzione e/o rallentamento della domanda di

nuove commesse da parte di clienti statunitensi e conseguentemente potrebbe verificarsi un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria del Gruppo.

Una parte dei risultati finanziari del Gruppo è generata dal Gruppo Vard e da altre società controllate estere del Gruppo. Tali risultati finanziari sono inclusi nel bilancio consolidato dell'Emittente e sono riportati in valute diverse dall'Euro, quali le Corone Norvegesi ed il Dollaro Statunitense.

Considerato che l'Emittente riporta i propri risultati finanziari consolidati in Euro, una fluttuazione significativa dei tassi di cambio della Corona Norvegese e/o del Dollaro Statunitense contro l'Euro può avere un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto Informativo.

4.1.10 Rischi legati ai tassi di interesse

Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse essenzialmente con riferimento alle passività finanziarie a tasso variabile.

Al 31 dicembre 2013, il 41% dell'indebitamento finanziario lordo del Gruppo (inclusi i construction loans) era espresso a tassi variabili, al netto degli strumenti finanziari derivati a copertura del rischio di tasso.

Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati (principalmente interest rate swaps) a copertura dei flussi di cassa, con l'obiettivo di predeterminare il tasso di interesse dei finanziamenti e dei debiti a tasso variabile secondo quanto stabilito nelle proprie politiche di gestione dei rischi.

Nell'ambito di tali politiche, l'uso di strumenti finanziari derivati è riservato alla gestione dell'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse legati con i flussi monetari e con le poste patrimoniali attive e passive e non sono consentite attività con intento speculativo.

Al 31 dicembre 2013, il Gruppo aveva in essere contratti derivati per la gestione del rischio di tasso di interesse, comprendenti interest rate swap per un valore nominale di Euro 28 milioni.

Sebbene il Gruppo abbia una politica attiva di gestione del rischio, in caso di aumento dei tassi di interesse e di insufficienza degli strumenti di copertura predisposti dal Gruppo, l'aumento degli oneri finanziari legati all'indebitamento a tasso variabile potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto Informativo.

4.1.11 Rischi relativi alla distribuzione dei dividendi dell'Emittente

Con riferimento ai risultati conseguiti nell'esercizio 2011, l'Emittente non ha distribuito dividendi. L'Emittente ha distribuito dividendi con riferimento ai risultati conseguiti nell'esercizio 2012 ed ha deliberato la distribuzione di dividendi con riferimento ai risultati conseguiti nell'esercizio 2013 (in pagamento il 1° luglio 2014).

Non vi sono contratti stipulati dall'Emittente ed efficaci alla Data del Prospetto Informativo che contengano clausole che prevedono restrizioni alla distribuzione dei dividendi.

Al fine di supportare l'attività di costruzione navale prevista in crescita in virtù del portafoglio ordini attuale e delle ulteriori negoziazioni in corso e coerentemente con la struttura dell'offerta che include una componente di aumento di capitale, l'Emittente non prevede di distribuire dividendi nel medio periodo, salvo diversa delibera dell'assemblea degli azionisti. Si precisa che alla Data del Prospetto Informativo non è intervenuta alcuna deliberazione sulla politica dei dividendi da parte del Consiglio di Amministrazione e la distribuzione dei dividendi per ciascun esercizio compete all'organo assembleare della Società.

In assenza di distribuzioni di dividendi, gli azionisti possono ottenere un rendimento dal proprio investimento nelle azioni ordinarie di Fincantieri solo in caso di cessione delle stesse ad un prezzo di mercato superiore al prezzo di acquisto.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.6 del Prospetto Informativo.

4.1.12 Rischi legati alla variabilità dei risultati del Gruppo

I margini delle commesse del Gruppo possono variare da periodo a periodo per effetto della variazione di costi o eventi straordinari non prevedibili, con conseguenti variazioni, potenzialmente anche significative, dei risultati operativi del Gruppo da periodo a periodo e, in particolare, nel corso dell'esercizio, tra trimestre e trimestre.

Il Gruppo rivede periodicamente le proprie stime sui costi totali della commessa durante il processo di costruzione e rileva eventuali costi aggiuntivi non appena l'informazione risulti disponibile.

I risultati del Gruppo per il primo trimestre 2014 mostrano una flessione rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio 2013. In particolare, l'Utile del periodo registra un decremento pari a Euro 13.487 migliaia (-56,7%), passando da Euro 23.785 migliaia nel primo trimestre 2013 a Euro 10.298 migliaia nel primo trimestre 2014.

Tale flessione è riconducibile principalmente, al settore Offshore. In particolare, i risultati del primo trimestre 2013 del Gruppo Vard beneficiano dell'elevata marginalità di alcune commesse, acquisite principalmente nel corso del biennio 2011-2012 e terminate nel corso dell'esercizio 2013, e non riflettono pienamente talune perdite sulle attività del Brasile che hanno influito sui risultati del primo trimestre 2014 e che si sono manifestate a partire dal secondo trimestre 2013 per effetto di eventi straordinari connessi, nello specifico, ai (i) ritardi e all'incremento dei costi previsti nel cantiere di Niterói, dovuti a livelli di produttività inferiori a quelli attesi ed; a costi aggiuntivi per l'esternalizzazione delle attività di costruzione degli scafi ai subappaltatori; e (ii) a revisioni delle stime dei costi di start-up del nuovo cantiere di Vard Promar (Cfr Sezioni Prima, Capitolo IX, Paragrafi 9.2 e 9.3).

Ove i risultati conseguiti dal Gruppo Vard nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 22 gennaio 2013 fossero stati inclusi nel trimestre chiuso al 31 marzo 2013, il confronto con il trimestre chiuso al 31 marzo 2014 peggiorerebbe ulteriormente per i suddetti motivi rendendo quindi ancor meno comparabili i dati trimestrali in questione non essendo, come indicato, il primo trimestre 2013 rappresentativo dell'andamento dei risultati del Gruppo Vard nei successivi trimestri.

D'altro canto, si segnala che l'EBITDA del primo trimestre 2014 del Gruppo Vard registra un miglioramento rispetto al corrispondente dato relativo al secondo, terzo e quarto trimestre del 2013, a seguito della progressiva normalizzazione della situazione di sovraccarico del cantiere di Niterói e della messa a regime del cantiere di Promar.

La variazione non prevedibile dei costi stimati per le costruzioni navali e o il manifestarsi di eventi straordinari potrebbero portare ad una variabilità dei risultati da periodo a periodo e, in particolare, nel corso dell'esercizio, tra trimestre e trimestre.

4.1.13 Rischi legati al personale chiave

Il personale chiave nelle diverse aree di attività del Gruppo ha un ruolo importante per l'operatività e la crescita del Gruppo. Le unità operative, infatti, dipendono significativamente dalla continuità dei servizi del proprio personale chiave, compresi i progettisti e gli ingegneri, al fine di consegnare navi innovative e tecnologicamente avanzate. Inoltre, il management ed i team di vendita senior hanno sviluppato e gestiscono rapporti consolidati con i clienti del Gruppo e ciò costituisce un elemento importante al fine dello sviluppo delle attività del Gruppo.

Qualora il rapporto tra il Gruppo e uno o più dei suoi managers ovvero il personale dedicato alle attività di progettazione, ingegneria, ricerca e sviluppo dovesse interrompersi per qualsivoglia motivo, non vi sono garanzie che il Gruppo riesca a sostituire tali soggetti con altri soggetti qualificati e idonei ad assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo professionale.

Peraltro la concorrenza per il reclutamento del personale qualificato è elevata e il Gruppo potrebbe non essere in grado di individuare ed assumere tale personale, se e quando necessario, in tempi brevi.

Nel caso in cui il Gruppo non riuscisse ad assumere tempestivamente e/o ad assicurarsi le prestazioni di personale nei ruoli chiave, potrebbe non essere in grado di soddisfare le richieste dei clienti e in tali casi la capacità di crescita del Gruppo ovvero la sua capacità di eseguire i contratti di cui è parte potrebbe risulterne limitata, con conseguenti effetti negativi sul portafoglio ordini e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVII, Paragrafo 17.1 del Prospetto Informativo.

4.1.14 Rischi legati alla flessibilità nell'adeguamento della capacità produttiva

Qualora il Gruppo non riuscisse a mantenere flessibilità nell'adeguamento della capacità produttiva ovvero ad adeguare tale capacità produttiva al mutamento delle circostanze, anche con riferimento ai rapporti con i subappaltatori o in termini di riorganizzazione del personale, il Gruppo potrebbe dover sostenere un incremento dei costi.

In caso di contrazioni di mercato oppure di altri eventi che possano comportare una diminuzione del volume di attività per un lungo periodo di tempo, il Gruppo potrebbe dover apportare modifiche alle proprie attività industriali comprese la riduzione del personale, la risoluzione di contratti di fornitura e la dismissione di attività.

In particolare i tempi di aggiudicazione di un progetto di costruzione di navi, così come la sua realizzazione, sono spesso incerti e l'efficiente utilizzo della forza lavoro del Gruppo è un fattore critico per il raggiungimento di profitti soddisfacenti.

Il Gruppo cerca di mantenere una struttura dei costi flessibile affidando ad imprese terze alcune lavorazioni per supplire a periodi di alto livello di attività o per l'esecuzione di attività estranee al ciclo produttivo di una nave. Tale flessibilità dipende in parte dalla disponibilità, dietro breve preavviso e a prezzi competitivi, delle imprese subappaltatrici e in parte dal contesto normativo che consente al Gruppo di continuare ad avvalersi di tali imprese. Qualora il Gruppo non dovesse essere più in grado di avvalersi delle suddette imprese subappaltatrici la propria attività potrebbe risulterne pregiudicata in modo significativo e ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Inoltre, in base alla normativa applicabile, l'Emittente è solidalmente responsabile con le imprese subappaltatrici per le obbligazioni di carattere retributivo e contributivo nei confronti dei dipendenti di queste ultime, entro un determinato limite temporale variabile in funzione della tipologia di obbligazione, anche nel caso di diversa qualificazione del rapporto di lavoro, con conseguente riconoscimento di differenze retributive e contributive. Qualora l'impresa subappaltatrice non dovesse adempiere a tali obblighi, all'Emittente potrebbe essere richiesto di pagare direttamente i lavoratori di tale impresa nonché gli Istituti previdenziali ed assicurativi e di conseguenza

sostenere costi aggiuntivi, che potrebbero provocare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Infine, qualora i lavoratori dell'appaltatore (o del subappaltatore) ritengano di aver svolto – de facto – un'attività qualificabile come attività alle dipendenze dirette del committente, sussiste il rischio che gli stessi richiedano giudizialmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Emittente. Si segnala che, a partire dal 2011 sino alla Data del Prospetto Informativo, le iniziative giudiziarie in tal senso avanzate nei confronti dell'Emittente sono state tutte decise dal Tribunale di Genova che non ha accolto le richieste avanzate nei confronti dell'Emittente da parte dei lavoratori interessati. Qualora risulti, a seguito dell'accertamento delle autorità competenti, che i lavoratori dell'appaltatore (o del subappaltatore) abbiano svolto – di fatto – un'attività qualificabile come attività alle dipendenze dirette del committente, l'Emittente potrebbe essere esposta altresì alle sanzioni connesse alla violazione della normativa in materia di interposizione illecita di manodopera, sanzionabile con ammenda di Euro 50 - 70 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

La flessibilità nella gestione delle risorse umane, in ragione della riduzione del carico di lavoro o di altri fattori, può essere influenzata in modo significativo dalla normativa applicabile ai rapporti di lavoro e dagli accordi tra il Gruppo, le organizzazioni sindacali e le autorità governative. La normativa giuslavoristica e il contesto sindacale in alcuni Paesi in cui il Gruppo opera, tra i quali l'Italia in cui, al 31 dicembre 2013, sono impiegati circa il 38% dei dipendenti del Gruppo, prevedono significative tutele dei diritti dei lavoratori.

Alcuni dipendenti dell'Emittente sono attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria ("CIGS").

Nel dicembre 2011 il Ministero del Lavoro italiano, l'Emittente ed i principali sindacati hanno firmato un accordo nazionale incentrato sulla razionalizzazione del sistema produttivo italiano del Gruppo, con l'obiettivo di adeguare la capacità produttiva alla ridotta domanda del mercato. Il suddetto accordo ha consentito di preservare tutti i siti produttivi italiani e di fissare il numero di eccedenze in 1.243 dipendenti, ad esclusione dei cantieri di Sestri Ponente e Castellammare di Stabia. L'accordo ha introdotto una serie di misure volte a gestire tali eccedenze in modo efficace (tra cui, a titolo esemplificativo, licenziamenti secondo il criterio della non opposizione con conseguente collocazione in mobilità, prepensionamenti, trasferimenti, assegnazione a nuove mansioni e passaggi da contratti di lavoro full-time a part-time). Inoltre, l'accordo ha autorizzato l'utilizzo dello strumento della CIGS per un massimo di 3.670 lavoratori nel 2012 e nel 2013.

Nel corso del 2012 e del 2013 sono stati sottoscritti con le organizzazioni sindacali anche gli accordi riguardanti i cantieri di Sestri Ponente e Castellammare di Stabia portando le eccedenze complessive del Gruppo a 1.863 unità. Inoltre, nello stesso periodo, ulteriori accordi sono stati firmati per introdurre significative misure di flessibilità del lavoro per i cantieri di Sestri Ponente, Castellammare di Stabia, Ancona e Marghera, tra cui, per esempio, settimane lavorative di sei giorni e la possibilità di compensare giornate lavorative con orario prolungato durante i periodi caratterizzati da un elevato carico di lavoro con giornate lavorative con orario ridotto durante i periodi con minor carico di lavoro.

In data 10 luglio 2013, presso il Ministero del Lavoro, tra l'Emittente e le organizzazioni sindacali è stato definito un accordo, in continuità con quello già sottoscritto in sede ministeriale nel dicembre del 2011, per la proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale per complessità dei processi produttivi, per la durata di 12 mesi per un numero massimo di 2.992 lavoratori.

Il suddetto accordo ha, altresì, ridefinito, in seguito agli esodi e alle azioni riorganizzative già intraprese, il numero delle eccedenze dell'Emittente, a 1.002 unità.

Anche se in passato il Gruppo è riuscito con successo a concordare programmi di riorganizzazione del personale con i sindacati e le autorità governative, non vi è alcuna garanzia che tali risultati possano essere replicati nel futuro in relazione a qualsiasi ulteriore programma di riorganizzazione del personale e, conseguentemente il Gruppo potrebbe non essere in grado di ridurre efficacemente il personale. Inoltre, i requisiti legali e contrattuali potrebbero rendere le riduzioni di personale di più difficile o più onerosa attuazione.

Inoltre nel caso in cui la CIGS non fosse disponibile a causa, a titolo esemplificativo, di tagli alla spesa pubblica imposti dal governo italiano ovvero di modifiche alla normativa applicabile in materia, tale circostanza potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Se l'aggiudicazione di una o più delle commesse previste fosse ritardata o non si perfezionasse ovvero si verificassero in generale situazioni di contrazioni di mercato e dell'attività, ed il Gruppo non riuscisse a riorganizzare la propria forza lavoro in base alla conseguente fluttuazione del carico di lavoro ovvero ad adeguare altrimenti la propria capacità produttiva, il Gruppo potrebbe dover sostenere dei costi che potrebbero avere un effetto negativo significativo sull'attività, sui risultati operativi e/o sulla condizione finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 e Capitolo XVII, Paragrafo 17.1 del Prospetto Informativo.

4.1.15 Rischi legati all'interruzione dell'attività

Il Gruppo è esposto al rischio di incorrere in perdite o passività in caso di interruzioni dell'attività che non fossero adeguatamente coperte da polizze assicurative.

Scioperi, interruzioni dell'attività lavorativa o altre forme di azione sindacale o qualsiasi deterioramento delle relazioni con i dipendenti potrebbero provocare interruzioni dell'attività produttiva del Gruppo, rendendo maggiormente costoso l'utilizzo degli stabilimenti del Gruppo e causando potenziali ritardi dell'attività produttiva.

Inoltre, i processi produttivi del Gruppo dipendono da alcuni impianti, strutture ed attrezzature dei cantieri, come i moli, i pontili, le banchine, le macchine per il taglio delle lamiere, le linee per l'assemblaggio dei pannelli e le gru, ciascuno dei quali potrebbe subire interruzioni impreviste. Tali interruzioni potrebbero essere causate da guasti agli impianti, da difficoltà o ritardi nel reperimento dei pezzi di ricambio e delle attrezzature, da carenza di manodopera, da carenza di materie prime, da razionamenti prolungati nella fornitura di energia elettrica, da incendi, calamità naturali, disordini civili, incidenti sul lavoro, da incidenti industriali e dalla necessità di conformarsi alla normativa applicabile in materia di igiene, salute, sicurezza e tutela ambientale ed ai protocolli conclusi con le autorità locali o ai risultati delle ispezioni da esse effettuati.

Qualsiasi guasto o grave malfunzionamento, ovvero qualsiasi prestazione insufficiente dei macchinari, che non sia riparato o recuperato tempestivamente o in modo corretto, potrebbe provocare interruzioni dell'attività produttiva e la sottoutilizzazione degli impianti. In particolare tali interruzioni potrebbero verificarsi quando il Gruppo opera al massimo della propria capacità produttiva o in sua prossimità e nei casi in cui le attrezzature e macchinari non fossero disponibili a causa di interventi di manutenzione o riparazione. In tali casi il Gruppo potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dei clienti.

Il Gruppo ha stipulato polizze assicurative relativamente a tali rischi per poter essere in grado di recuperare parte dei potenziali danni materiali diretti, ivi compresi quelli alle navi in costruzione e/o ai beni, agli impianti e ai macchinari.

Qualsiasi interruzione significativa dell'attività presso gli stabilimenti di produzione del Gruppo, qualora non esistesse una copertura assicurativa relativamente a tale evento ovvero tale copertura non fosse sufficiente, potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.16 Rischi legati alle coperture assicurative

Il Gruppo è soggetto al rischio di insufficienza o mancanza di coperture assicurative o ritardo nel pagamento dei risarcimenti assicurativi ovvero all'inadeguatezza delle clausole di limitazione di responsabilità previste contrattualmente.

L'attività di costruzione navale del Gruppo è soggetta a rischi intrinseci, quali difetti delle attrezzature o un loro uso improprio, malfunzionamenti, guasti e disastri naturali, che possono anche provocare incendi ed esplosioni. Una parte significativa delle attività del Gruppo prevede la realizzazione e la ristrutturazione di grandi strutture in acciaio, la movimentazione di gru e di altri macchinari ed altri rischi operativi. Tali rischi possono esporre il Gruppo a responsabilità significative per lesioni personali, omicidio colposo, responsabilità da prodotto, danni ai beni, inquinamento ed altri danni ambientali. Il Gruppo può essere esposto a pretese risarcitorie collegate a tali rischi e potrebbe anche essere soggetto a contestazioni e/o pretese risarcitorie derivanti dalla successiva gestione delle navi consegnate. In alcune delle giurisdizioni in cui il Gruppo opera, lo stesso potrebbe essere soggetto a responsabilità oggettiva in relazione alla responsabilità ambientale ed a quella per i crediti retributivi dei lavoratori.

Il Gruppo cerca di gestire tali rischi attraverso la previsione di limitazioni contrattuali della responsabilità e degli indennizzi dovuti. Inoltre, il Gruppo ha stipulato polizze assicurative per i propri dipendenti come richiesto dalla normativa applicabile nelle giurisdizioni in cui opera, nonché per tutti i propri beni immobili e cespiti significativi. Alcune società del Gruppo hanno, inoltre, concluso polizze assicurative a copertura parziale del rischio di interruzione dell'attività produttiva.

Tuttavia, le limitazioni contrattuali di responsabilità e gli indennizzi potrebbero non risultare sempre sufficienti. In particolare, i clienti, i fornitori e i subappaltatori potrebbero non disporre di adeguate risorse finanziarie per adempiere ai propri obblighi di indennizzo nei confronti del Gruppo. Inoltre, la copertura assicurativa del Gruppo potrebbe non essere sufficiente a risarcire tutte le perdite e passività potenziali. Le coperture assicurative potrebbero non essere generalmente disponibili in futuro o, qualora disponibili, i premi potrebbero aumentare o non essere più commercialmente giustificabili.

Qualora il Gruppo dovesse incorrere in responsabilità significative e le limitazioni contrattuali, gli obblighi di indennizzo o le coperture assicurative non contemplassero o non fossero sufficienti a coprire le passività derivanti da tali responsabilità, o qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice del Gruppo fosse ritardato, ne potrebbero conseguire effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.17 Rischi legati all'eliminazione od alla riduzione di particolari benefici derivanti dalla regolamentazione in Brasile di alcuni "requisiti di contenuto"

Il governo del Brasile, uno dei principali paesi produttori di petrolio, prevede l'applicazione di alcuni "requisiti di contenuto" locali (local content) alle società attive nel settore dell'oil & gas.

Secondo tali requisiti, in generale solo le navi registrate in Brasile, di proprietà di persone fisiche o giuridiche brasiliane, sono autorizzate ad operare in acque brasiliane mentre le navi registrate in paesi stranieri sono soggette a requisiti di autorizzazione rigorosi per poter svolgere attività di fornitura offshore. Le navi registrate in Brasile gestite da società brasiliane possono essere registrate presso il Registro Speciale Brasiliano ("REB") e le navi in costruzione presso cantieri navali brasiliani possono essere pre-registrate presso il REB. Le navi pre-registrate presso il REB possono ottenere finanziamenti da parte di enti pubblici e le navi iscritte al REB possono ottenere finanziamenti da parte di enti pubblici per la loro conversione, ammodernamento e riparazione. A loro volta, gli armatori e gli operatori in Brasile generalmente favoriscono le navi con elevato contenuto locale rispetto alle navi costruite da operatori stranieri con minori contenuti locali a causa di una serie di incentivi governativi volti ad incoraggiare la creazione di posti di lavoro in loco.

La previsione di requisiti di "contenuti locali" rappresenta un vantaggio competitivo per il Gruppo, al fine di ottenere l'aggiudicazione di commesse, rispetto ad altri costruttori che non hanno cantieri in Brasile, considerata la presenza e operatività del Gruppo in Brasile.

Nel caso in cui il governo brasiliano ridimensionasse la portata di tali requisiti, il Gruppo potrebbe essere esposto ad una maggiore concorrenza da parte di costruttori stranieri e ciò potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla reputazione, sulle attività, sulla condizione finanziaria, sui risultati operativi e/o sulle prospettive del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.18 Rischi connessi alla normativa applicabile alle commesse militari

Ai fini della propria operatività nella costruzione di navi militari il Gruppo è soggetto al rispetto di determinati requisiti e obblighi previsti dalla normativa pubblicistica italiana, la cui eventuale violazione potrebbe comportare limitazioni alla propria attività di costruzione di navi militari.

Nell'ambito della Divisione Shipbuilding, l'area di business dell'Emittente relativa alle navi militari ha generato ricavi a livello consolidato, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, pari rispettivamente ad Euro 1.126.278 migliaia, Euro 1.052.189 migliaia, ed Euro 894.318 migliaia rappresentanti rispettivamente il 47,0%, 45,9%, 39,1% del totale dei Ricavi del Gruppo per ciascun esercizio.

Nell'ambito della propria operatività, il Gruppo riceve commesse per la costruzione di navi militari sia dalla Marina Militare italiana o enti pubblici o governativi italiani sia da marine militari o enti pubblici o governativi di Paesi esteri.

Attività di esportazione di armamenti all'estero

L'esportazione di navi ad uso militare è soggetta al regime autorizzativo previsto dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e dal D.M. 7 gennaio 2013, n. 19 ("Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105").

Presupposto per poter ottenere le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario ed intermediazione di materiale di armamento è l'iscrizione dell'operatore nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento (il "RNI") istituito presso il Segretariato generale della Difesa e disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (il "Codice dell'Ordinamento Militare"). La Società è iscritta nel RNI a partire dal 1991.

L'art. 127 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 ("Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare") (il "D.P.R. 90/2010") stabilisce che l'impresa registrata al RNI è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa, tra l'altro, alla "proprietà" dell'impresa. Sulla base della lettura complessiva dell'art. 127 del D.P.R. 90/2010, si può sostenere che tale proprietà sia rappresentata dagli azionisti che detengono azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale dell'impresa registrata. L'Emittente, in quanto società che avrà azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano e soggette a regime di dematerializzazione, avrà informazioni limitate sugli azionisti che detengono partecipazioni nel capitale della stessa. Infatti, l'art. 120 del TUF e relative disposizioni attuative prevedono, tra l'altro, che sono obbligati a dare comunicazione delle proprie partecipazioni alla società partecipata ed alla CONSOB coloro che hanno partecipazioni in una società quotata in misura superiore al 2%. Ciononostante, l'art. 11 del Nuovo Statuto dell'Emittente contempla la possibilità che la Società possa richiedere, ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF – in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico – agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti, unitamente al numero di Azioni registrate sui conti ad essi intestati, purché tali azionisti non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi.

Sebbene il D.P.R. 90/2010 non contenga alcuna previsione che specifichi la sanzione applicabile in caso di violazione dell'obbligo informativo di variazione della proprietà dell'impresa, non può escludersi che, qualora la Società non sia in grado di comunicare al RNI la variazione degli azionisti che detengono azioni in numero pari o superiore all'1% del proprio capitale sociale, la violazione di tale obbligo informativo possa comportare la sospensione della Società dal RNI fino al compimento degli accertamenti necessari, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

In proposito, in base a corrispondenza intercorsa con l'Autorità pubblica competente, per quanto attiene alla situazione che si potrà eventualmente determinare all'esito della quotazione in borsa della Società in relazione agli obblighi derivanti ex art. 127 comma 1 lettera e) del DPR 90/2010, sarà cura di tale Autorità analizzare tale situazione alla luce della normativa applicabile alle società quotate e, ove si rendesse necessario, armonizzare il citato art. 127 del DPR 90/2010 a quanto previsto dal DL 21/2012.

Inoltre, in base ad un parere legale ricevuto dalla Società, quest'ultima ritiene che le società quotate siano tenute a comunicare alla Commissione per la Tenuta del Registro Nazionale delle Imprese le variazioni nelle partecipazioni superiori all'1% nella misura in cui ne vengano a conoscenza o dovrebbero esserne a conoscenza in base agli strumenti forniti dalla normativa vigente in materia di società emittenti.

Pertanto, con riferimento al proprio futuro status di emittente quotato, la Società ritiene remota, alla Data del Prospetto Informativo, la possibilità che la mancata comunicazione al RNI degli azionisti che detengono quote di partecipazione inferiori al 2%, tenendo conto delle limitazioni derivanti dalla normativa vigente per le società con azioni quotate, possa costituire una violazione di tale obbligo informativo e/o comportare la sospensione della Società dal RNI fino al compimento degli accertamenti necessari.

Inoltre, per l'esportazione dei materiali di armamento è necessario ottenere l'autorizzazione alla conclusione delle trattative commerciali con l'impresa o il Paese destinatario dei beni e l'autorizzazione alla successiva esportazione dei materiali di armamento realizzati in forza del contratto concluso. Non è consentito esportare materiale di armamento verso determinate tipologie di Paesi (a titolo esemplificativo, Paesi in stato di guerra, nei cui confronti è stato dichiarato l'embargo, la cui politica contrasti con l'art. 11 della Costituzione) (art. 1, comma 6, Legge n. 185/1990). In considerazione della significativa durata delle commesse militari non è possibile escludere che, a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla conclusione delle trattative commerciali ma prima dell'esportazione del materiale oggetto di fornitura, il Paese destinatario dei prodotti venga a trovarsi in una delle situazioni di divieto previste dalla legge. In tali ipotesi, sarebbe precluso alla Società di dare esecuzione al contratto con possibili ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Nulla osta sicurezza al trattamento di informazioni, documenti o materiali classificati (segreti e/o riservati)

L'esecuzione di alcune commesse pubbliche per la costruzione di navi militari necessita del trattamento di informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale, apposta per ragioni di sicurezza dello Stato, ovvero da classifica attribuita nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo od organizzazione internazionale, come disciplinato dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124 ("Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto") e dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 ("Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate").

L'Emittente è abilitata a tali trattamenti informativi sulla base di Nulla Osta Sicurezza (il "NOS") – che legittima alla trattazione di informazioni classificate "segretissimo", "segreto" o "riservatissimo" coloro (persone fisiche) che hanno la necessità di conoscerle e di Nulla Osta di Sicurezza Industriale (il "NOSI") – che abilita l'operatore economico (persona giuridica) alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d'appalto finalizzate all'affidamento di contratti classificati o dichiarati esigibili con speciali misure di sicurezza, nonché, in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. i) del D.P.C.M. 22 luglio 2011, il legale rappresentante, o, se delegato, il Funzionario alla sicurezza ha l'obbligo di comunicare all'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS) – Ufficio Centrale per la Segretezza ("UCSe") ogni variazione riguardante la legale rappresentanza, i componenti del Consiglio di amministrazione, il direttore tecnico, l'organizzazione di sicurezza dell'Emittente, nonché "il possesso di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale", senza meglio specificare che cosa debba intendersi per "partecipazione qualificata", o, in altre parole, senza chiarire da quale soglia di partecipazione rilevante scatti quest'ultimo obbligo di comunicazione.

Come anzidetto, l'Emittente, in quanto società che avrà azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano e soggette a regime di dematerializzazione, avrà informazioni limitate sugli azionisti che detengono partecipazioni in misura inferiore al 2% ai sensi dell'art. 120 del TUF. Ciononostante l'art. 11 del Nuovo Statuto dell'Emittente contempla la possibilità che la Società possa richiedere, ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF – in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico – agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati, purché tali azionisti non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi.

Ancorché la normativa di riferimento in vigore alla Data del Prospetto Informativo non preveda specifiche sanzioni in ipotesi di violazione del predetto obbligo informativo, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinati il NOS e il NOSI, non può escludersi che, qualora la Società non sia in grado di comunicare all'UCSe la variazione degli azionisti che detengono "quote di partecipazione" inferiori al 2% del proprio capitale sociale, la violazione di tale obbligo informativo possa comportare la sospensione dell'efficacia delle predette abilitazioni, e ciò fino al compimento degli accertamenti da parte dell'Autorità competente necessari ad escludere che il nuovo assetto proprietario possa pregiudicare i preminenti interessi pubblici salvaguar-

dati dalle normative di riferimento. In tale ipotesi, l'impossibilità a trattare informazioni di carattere segreto e/o riservato potrebbe impedire alla Società di continuare a dare esecuzione a specifiche commesse militari contemplanti informazioni classificate e/o di aggiudicarsene di nuove, con possibili ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Tuttavia, in base ad un parere legale ricevuto dalla Società, quest'ultima ritiene che la normativa in materia di società quotate, laddove non consente neppure alle stesse società emittenti di conoscere l'identità dei soggetti che detengono partecipazioni inferiori al 2% del proprio capitale sociale, sia compatibile con gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, comma 1, lett. i) del D.P.C.M. del 22.07.2011. Infatti, ogni variazione nella partecipazione al proprio capitale sociale che comporti la costituzione o il rafforzamento di un'influenza notevole non può non essere conosciuta dalla società poiché da un lato si manifesta attraverso il concreto esercizio di tale potere sull'operatore economico e da un altro lato si presume sussistente quanto un soggetto è titolare di un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Ne consegue che la circostanza che la società quotata non sia in grado di conoscere l'identità dei soggetti che detengono partecipazioni inferiori al 2% del proprio capitale appare irrilevante in quanto quest'ultima sarebbe comunque in grado di ottemperare agli obblighi di comunicazione individuati dall'art. 14, comma 1, lett. i) del D.P.C.M. del 22.07.2011. Pertanto, la Società ritiene remota, alla Data del Prospetto Informativo, la possibilità di non essere in grado di comunicare all'UCSe la variazione degli azionisti che detengono "quote di partecipazione qualificate" a causa delle limitazioni derivanti dalla normativa vigente per le società con azioni quotate e quindi di violare l'obbligo informativo applicabile, che potrebbe comportare la sospensione dell'efficacia delle predette abilitazioni.

Inoltre, l'art. 45, comma 8 del D.P.C.M. 22 luglio 2011, stabilisce che "per le società di capitali, il NOSI può essere denegato o revocato, tra l'altro, anche quando sul conto dei titolari, anche stranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilità di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorché non dominante emerga taluno degli elementi indicati all'articolo 37, comma 5, lettere a), b) e c)" del medesimo D.P.C.M. e, segnatamente:

- che la persona sia interessata ad attività di spionaggio, sabotaggio, collusione, relazione, collaborazione con elementi che perseguono fini o svolgono attività contrarie alla difesa e alla sicurezza dello Stato italiano o degli Stati membri delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
- che il soggetto sia interessato ad attività eversive o di fiancheggiamento nei confronti di persone appartenenti, appartenenti o collegate a movimenti, nuclei o gruppi che perseguono fini contrari alle istituzioni democratiche dello Stato, ovvero svolgono propaganda diretta a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico;
- che il soggetto intrattenga o abbia intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con organizzazioni di tipo mafioso o con altre organizzazioni che perseguono fini criminosi, ovvero sono dedite ad attività contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e industriali del Paese.

La richiamata normativa non specifica cosa debba intendersi per "influenza notevole, ancorché non dominante". In particolare, non è indicato quale sia, in termini percentuali, la soglia di partecipazione a tali fini rilevante.

Come evidenziato, ai sensi dell'art. 120 del TUF, l'Emittente avrà informazioni limitate sugli azionisti che detengono partecipazioni in misura inferiore al 2% e, dunque, relativamente a tale categoria di azionisti, potrebbe non essere in grado di verificare la sussistenza dei requisiti di moralità ed onorabilità richiesti dalla legge.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra esposte con riferimento al proprio futuro status di emittente quotato, in base ad un parere legale ricevuto dalla Società, quest'ultima ritiene remota, alla Data del Prospetto Informativo la possibilità che partecipazioni inferiori al 2% conferiscano la possibilità di esercitare sull'impresa stessa una "influenza notevole ancorché dominante" senza che la Società sia altrimenti a conoscenza dell'identità di tali azionisti e quindi in grado di verificare anche per tali azionisti la sussistenza dei requisiti di moralità ed onorabilità richiesti dalla legge.

La perdita dei richiesti requisiti soggettivi da parte dei titolari di partecipazioni che conferiscano la possibilità di esercitare sull'impresa un'influenza notevole, ancorché non dominante, potrebbe comportare il diniego o la revoca del NOSI rilasciato a favore del Gruppo.

In tale ipotesi, l'impossibilità a trattare informazioni di carattere segreto e/o riservato potrebbe impedire alla Società di continuare a dare esecuzione a specifiche commesse militari contemplanti informazioni classificate e/o di aggiudicarsene di nuove, con possibili ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Requisiti soggettivi previsti dalla normativa italiana ai fini delle attività connesse alla costruzione di navi militari

L'iscrizione al RNI (necessaria per l'esportazione di materiali di armamento), l'ottenimento del nulla osta sicurezza (necessario per trattare informazioni e documenti con classifica di segretezza), il rilascio della licenza ex art. 28 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (necessaria per la fabbricazione, detenzione e commercio di materiali di armamento), nonché la partecipazione a gare di appalto nel settore militare e non, presuppongono il possesso ed il mantenimento di specifici requisiti soggettivi di moralità ed onorabilità in capo, ai legali rappresentanti dell'Emittente, ad altri soggetti che rivestono ruoli significativi al suo interno, nonché, in particolari casi, come sopra indicato, ai soggetti titolari di partecipazioni che conferiscano la possibilità di esercitare sull'Emittente stessa un'influenza notevole, ancorché non dominante.

La perdita dei suddetti requisiti soggettivi potrebbe comportare la decadenza delle autorizzazioni amministrative indicate a favore del Gruppo, nonché l'eventuale risoluzione dei contratti di appalto in essere, con possibili ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Disposizioni antimafia per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche ed i relativi mutamenti societari

L'art. 17, comma 3, della L. 19 marzo 1990 n. 55 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale") ("L. 55/1990"), come modificato dalla L. 18 novembre 1998 n. 415, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisca "disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari" ulteriormente precisando che "Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso".

In caso di violazione della normativa di cui sopra, ne potrebbe conseguire la preclusione alla partecipazione a gare di appalto e risoluzione degli appalti pubblici in corso di esecuzione, posto che l'art. 38, comma 1, lett. d) del Codice degli Appalti esclude espressamente dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, i soggetti che "hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55", con l'ulteriore precisazione che "l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa".

Il decreto attuativo dell'art. 17, comma 3, della L. 55/1990 è il D.C.P.M. 11 maggio 1991 n. 187 che stabilisce che le società di capitali aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. L'art. 2 del D.C.P.M. 11 maggio 1991 n. 187, inoltre, prevede che "le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1".

A tal riguardo, la normativa secondaria attuativa (i.e., art. 4, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187) nella parte in cui continua a vietare in ogni caso le intestazioni fiduciarie di azioni o quote di società aggiudicatricie anche se detenute da società fiduciarie autorizzate, deve ritenersi implicitamente abrogata in quanto incompatibile con la nuova formulazione dell'art. 17, comma 3, della L. 55/1990, che consente l'interposizione da parte di società fiduciarie autorizzate.

Sebbene sia consentita l'intestazione a interposte persone di azioni o quote di società aggiudicatrici di opere pubbliche quali l'Emittente – purché tali intestazioni siano a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari (i.e. l'Emittente), a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari – non può, tuttavia, escludersi che:

- la Società non sia in grado di conoscere l'identità dei fiduciari che detengono partecipazioni inferiori al 2% del capitale sociale dell'Emittente, ovvero che;
- tali fiduciari non assolvano agli obblighi informativi di cui alla L. 55/1990 in relazione all'identità dei relativi fiduciari.

In tali ipotesi, potrebbero verificarsi interferenze nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai fini dello svolgimento delle commesse pubbliche affidate all'Emittente o dell'acquisizione di nuove, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

In ogni caso si segnala che, nel caso in cui il mancato assolvimento degli obblighi informativi in questione dovesse derivare dall'impossibilità da parte dell'Emittente di conoscere l'identità di soggetti che detengono partecipazioni inferiori al 2% del suo capitale sociale, non sarebbe comunque possibile contestare alla Società la violazione degli obblighi informativi di cui alla L. 55/1990 in quanto l'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991 espressamente limita l'oggetto di siffatti obblighi informativi alle informazioni sulla composizione societaria ricavabili "sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, e di qualsiasi altro dato a propria disposizione", non potendo l'art. 17, comma 3, della L. 55/1990 essere interpretato nel senso che

esiga informativa circa l'identità di ciascun socio della società quotata poiché il nostro ordinamento non consente di ottenere siffatte informazioni in relazione alle partecipazioni nelle società quotate.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte con riferimento al proprio futuro status di emittente quotato, in base alla prassi di altre società quotate operanti nel settore degli appalti pubblici e ad un parere legale ricevuto dalla Società, quest'ultima ritiene remota, alla Data del Prospetto Informativo, la possibilità che possano verificarsi interferenze nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai fini dello svolgimento delle commesse pubbliche affidate all'Emittente o dell'acquisizione di nuove.

4.1.19 Rischi connessi ai contratti di costruzione di navi militari conclusi dal Gruppo con la Marina Militare italiana o marine militari estere

I contratti per la costruzione di navi militari conclusi dal Gruppo con la Marina Militare italiana presentano alcune peculiarità connesse alla tipologia di beni forniti e alla natura pubblica della controparte contrattuale, derivanti o da previsione di natura legislativa ovvero da clausole di natura puramente negoziale.

In particolare, alcuni contratti prevedono clausole cd. "di salvaguardia" in base alle quali l'Emittente dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale e internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. L'eventuale violazione del predetto impegno durante il periodo di esecuzione del contratto, comporterebbe l'obbligo per la Società di ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. I contratti prevedono, tra l'altro, che, per ragioni di pubblico interesse o necessità – tra le quali sono comprese anche l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici, ovvero le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate –, l'Amministrazione italiana abbia la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori di costruzione. In tale ipotesi, di norma, non è riconosciuto al costruttore di ottenere alcun compenso o indennizzo, salva la facoltà di richiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale in caso di sospensione prolungata oltre il limite temporale previsto dalla legge. In numerosi casi, a parziale modifica di quanto sopra, i contratti stabiliscono l'inapplicabilità della disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto in caso di sospensione dei lavori oltre un determinato periodo. Conseguentemente, l'appaltatore dovrà sospendere i lavori ma rimarrà comunque vincolato alla commessa, senza ricevere pagamenti, fino a che la committente non disporrà di voler riprendere il programma di armamento.

Inoltre, all'Amministrazione italiana è generalmente attribuito il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e di un indennizzo, in genere, non superiore al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Laddove in corso di esecuzione di un contratto di appalto pubblico siano emessi provvedimenti o sentenza definitive di condanna per talune tipologie di reati a carico della Società o dei propri rappresentanti, è riconosciuta la possibilità alla committente, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso all'appaltatore è riconosciuto il solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ad alcuni contratti con marine militari o enti pubblici esteri sono talvolta collegati degli impegni di "offset", consistenti nel concludere acquisti presso aziende locali di beni ivi prodotti ("local content"). Detti impegni di offset di valore variabile a seconda dei contratti, hanno spesso una durata che eccede le forniture del Gruppo e possono presentare problematiche, laddove sorgano contestazioni circa l'entità del local content, ovvero nel caso in cui le imprese locali non siano adempienti (a titolo esemplificativo, perché in ritardo) all'ordine emesso da Fincantieri. Ciò può comportare il mancato rispetto da parte del Gruppo degli impegni assunti, esponendo quest'ultimo a penalità od altre sanzioni (quali, a titolo esemplificativo, l'esclusione dalle gare per un certo periodo, che solitamente non eccede i due anni). In alcuni di tali casi, le società terze locali oggetto dell'impegno di offset rimangono titolari dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dei progetti, disegni industriali e brevetti e pertanto, l'eventuale risoluzione/inadempimento di tali accordi/impegni potrebbe ripercuotersi negativamente sull'esecuzione degli appalti da parte dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIX, Paragrafo 19.1 del Prospetto Informativo.

4.1.20 Rischi legati al mancato pagamento di contributi per la costruzione di navi per contratti acquisiti fino al 2001

Il Gruppo è esposto al rischio del mancato pagamento dei crediti vantati dalla Società nei confronti dello Stato italiano ed Enti Pubblici.

La Legge 28 dicembre 1999, n.522 (art. 2) e la Legge 16 marzo 2001, n. 88 (art. 3) hanno previsto misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale. Più precisamente, la Legge n. 522 del 1999 ha previsto contributi a favore del costruttore navale per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, mentre la Legge n. 88 del 2001 riconosce analoghi contributi a favore delle imprese armatoriali.

Nel dicembre 2000 Fincantieri ha stipulato con alcuni armatori cinque diversi contratti di costruzione navale per i quali, con riferimento alle sopra richiamate disposizioni legislative, lo Stato ha disposto il riconoscimento dei previsti contributi attraverso decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenuti tra il 2002 ed il 2008.

Il pagamento dei suddetti contributi avviene mediante emissione da parte dell'amministrazione competente di un decreto di pagamento a favore della società costruttrice destinataria del contributo.

Al 31 dicembre 2013 risultano emessi dalle amministrazioni competenti ma non ancora liquidati decreti di pagamento a favore dell'Emittente per Euro 19,9 milioni e, a fronte di tali decreti, un corrispondente ammontare è stato iscritto nel bilancio della Società tra i crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici.

Oltre ai contributi per i quali è stato già emesso un decreto di pagamento, l'Emittente ha diritto alla liquidazione di contributi per ulteriori Euro 83,6 milioni (dati al 31 dicembre 2013) per i quali non è stato ancora emesso alcun decreto di pagamento.

A tal riguardo, la Legge di Stabilità 2014, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3 della Legge n. 88 del 2001, ha autorizzato un contributo ventennale di Euro 5 milioni a decorrere dall'esercizio 2014 a favore degli investimenti delle imprese marittime ammesse a beneficiare del contributo. A fronte di tale impegno le amministrazioni competenti potrebbero procedere all'emissione di corrispondenti decreti di pagamento in favore della Società. Tuttavia, l'emissione di tali decreti nonché i connessi tempi, importi e modalità non sono preventivabili alla Data del Prospetto Informativo.

Qualora le amministrazioni competenti non liquidino i contributi per i quali è già stato emesso un decreto di pagamento ovvero non emettano i decreti di pagamento per la porzione residua di contributi non ancora liquidati, la Società potrebbe essere costretta a svalutare i crediti attualmente iscritti in bilancio ovvero potrebbe non poter far affidamento sui contributi ancora dovuti per lo svolgimento della propria attività, con effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.21 Rischi legati ai contenziosi ed alla possibile inadeguatezza del fondo per contenziosi legali del Gruppo

A fronte del fatto che il Gruppo è parte di procedimenti giudiziari e arbitrali, non si può escludere che il fondo per rischi ed oneri non sia sufficiente a coprire le passività che potrebbero essere sostenute dal Gruppo in caso di esito negativo di tali procedimenti.

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo è parte di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi, tributari e penali, attivi e passivi. La voce "Fondo contenziosi legali", pari ad Euro 44,8 milioni, ricomprende nella voce "Fondi per rischi e oneri" del bilancio abbreviato intermedio consolidato dell'Emittente per il trimestre chiuso al 31 marzo 2014, rappresenta gli stanziamenti effettuati a copertura di eventuali passività rivenienti da tali procedimenti.

Inoltre, la voce "Fondo rischi e oneri diversi", pari ad Euro 28,8 milioni, ricomprende anch'essa nella voce "Fondi per rischi e oneri" del bilancio abbreviato intermedio consolidato dell'Emittente per il trimestre chiuso al 31 marzo 2014, include fondi per fronteggiare rischi di bonifica ambientale e altri rischi di varia natura principalmente contrattuale, tecnica e fiscale che potrebbero risolversi giudizialmente o transattivamente con oneri a carico del Gruppo, principalmente riferibili al Gruppo Vard.

Mentre non è possibile determinare l'esito finale di tali procedimenti o prevedere l'eventuale insorgenza di ulteriori procedimenti, nel caso in cui ci fossero circostanze in base alle quali si possa fondatamente ritenere che l'Emittente o le sue controllate possano risultare soccombenti negli stessi, il Gruppo dispone che siano iscritti gli accantonamenti a valere sui fondo rischi ed oneri nel passivo del bilancio consolidato del Gruppo. Tuttavia, il Gruppo basa le proprie stime del rischio di soccombenza nel contenzioso su proprie aspettative, opinioni e assunzioni circa gli sviluppi futuri che sono intrinsecamente soggette ad incertezze.

Non si può escludere che il fondo per rischi ed oneri legati a procedimenti giudiziari, civili, amministrativi tributari e penali o agli arbitrali non sia sufficiente a coprire le perdite effettive o le spese complessive sostenute dal Gruppo, rivelandosi pertanto inadeguato rispetto agli oneri effettivi derivanti da tali contenziosi, e/o che l'esito di alcuni procedimenti giudiziari, amministrativi, civili, tributari e penali o arbitrali non danneggi la reputazione, le attività, i risultati operativi, la condizione finanziaria e/o le prospettive del Gruppo.

Il Gruppo è esposto al rischio di contenzioso giuslavoristico inteso da parte di dipendenti per il risarcimento dei danni causati da presunte violazioni di leggi e regolamenti legati al rapporto di lavoro.

Inoltre, il Gruppo è altresì esposto al rischio di essere coinvolto in contenziosi per asserita responsabilità derivante da sinistri che potrebbero occorrere sulla nave ai passeggeri o all'equipaggio successivamente alla consegna della nave al cliente.

Qualora il Gruppo risultasse soccombente nelle suddette controversie e l'ammontare dei danni che il Gruppo fosse condannato a pagare fosse significativo, si potrebbe verificare un effetto negativo significativo sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo.

Contenzioso "Iraq"

Il Gruppo ha in essere un contenzioso rilevante con l'Iraq. Tale contenzioso si è articolato, a partire dagli anni novanta, in diversi giudizi che hanno visto come parti la Società ed il Governo iracheno. Oggetto di tali

giudizi sono 2 contratti (rispettivamente i numeri 4/80 e 6/80) di cui Fincantieri è stata capocommessa ed aventi ad oggetto rispettivamente (i) la fornitura al governo iracheno di 11 navi militari e (ii) il correlativo supporto logistico consistente in un bacino galleggiante, in macchinari per una base navale, attività di training e altri servizi. Alla Data del Prospetto Informativo, le pretese avanzate dall'Iraq nei confronti di Fincantieri sono state sostanzialmente rigettate o dichiarate inammissibili, tuttavia residuano alcuni contenziosi ancora pendenti. I menzionati contratti sono stati eseguiti solo parzialmente a causa delle sanzioni imposte all'Iraq da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU durante la prima Guerra del Golfo, nonché dal successivo Regolamento CEE 3541/1992.

In particolare, il contenzioso tra le parti si è articolato nei seguenti contenziosi rispettivamente davanti a tribunali ordinari italiani, francesi ed iracheni, oltre che in sede arbitrale.

In primo luogo, nel 1990, Fincantieri e Oto Melara (ora Finmeccanica) hanno promosso un giudizio avanti al Tribunale di Genova convenendo in giudizio, tra gli altri, il governo iracheno, per chiedere che venisse disposta la risoluzione dei contratti n. 4/80 e 6/80 (stipulati con Fincantieri) e n. 5/80 (stipulato con Oto Melara) per impossibilità sopravvenuta imputabile al Governo iracheno, nonché per ottenere il conseguente risarcimento del danno subito e subendo, il Governo iracheno si è costituito in giudizio, contestando le pretese attoree e proponendo una domanda riconvenzionale nei confronti di Fincantieri per circa USD 558 milioni oltre ad interessi e anatocismo, a titolo di restituzione di anticipi versati in base ai menzionati contratti. Il giudizio ha visto una prima sentenza sull'an emessa nel 1996, che ha accolto le domande della Società ed una successiva sul quantum – nel luglio 2006 – che ha accordato un risarcimento alla Società per circa USD 17,9 milioni. La sentenza ha invece respinto le istanze di Finmeccanica, la quale ha dunque impugnato la sentenza avanti alla Corte d'Appello di Genova. L'Iraq si è costituito proponendo appello incidentale. Il giudizio di appello è ancora pendente, ma la Società è estranea a questo giudizio in quanto dal 2007 si è formato il giudicato sul capo della sentenza di primo grado che ha accordato il risarcimento alla Società.

Nel 1992 il Governo iracheno ha avanzato le medesime pretese già azionate in via riconvenzionale avanti al Tribunale di Genova, anche in sede arbitrale, nei confronti sia di Fincantieri che di Oto Melara per conseguire la restituzione di anticipi versati per circa USD 558 milioni oltre ad interessi. L'arbitrato, amministrato ai sensi del regolamento della Camera di Commercio Arbitrale Internazionale ("ICC") e con sede a Parigi, si è concluso con il lodo emesso nel 2006, che ha dichiarato le domande del Governo iracheno inammissibili, integrato con un ulteriore lodo nel 2007 che ha integralmente compensato tra le parti i costi dell'arbitrato. Il Governo iracheno ha dunque impugnato il lodo avanti alla competente Corte d'Appello di Parigi.

Tale giudizio è ancora pendente e, in considerazione dello stato avanzato dei negoziati per il componimento stragiudiziale della controversia, la Corte d'Appello di Parigi – su comune richiesta di tutte le parti in causa – ne ha sospeso lo svolgimento, emettendo in data 29 aprile 2014 "ordonnance de retrait du rôle".

Da ultimo, alla fine del 2011, il Governo iracheno ha promosso due giudizi contro la Società relativamente ai contratti n. 4/80 e n. 6/80 (ed uno contro Finmeccanica relativo al contratto n. 5/80) avanti al Tribunale Commerciale di Baghdad. In tali giudizi, il Governo iracheno chiede un importo complessivamente pari a circa USD 558 milioni oltre ad interessi, a titolo di restituzione degli anticipi versati in base ai contratti. I giudizi sono stati sospesi dalla Corte di Cassazione irachena sino alla definizione del giudizio di impugnazione del lodo ICC pendente a Parigi.

Alla Data del Prospetto Informativo si è conclusa la prima fase delle trattative in corso: in data 15 maggio 2014, infatti, Fincantieri e il Governo iracheno hanno firmato un Settlement Agreement che definisce i termini della transazione con cui porre fine alla controversia.

In particolare è stato previsto che:

- Fincantieri e Iraq stipuleranno un contratto – il Refurbishment Contract – in forza del quale Fincantieri eseguirà attività per ripristinare la funzionalità delle due corvette consegnate alla Marina Militare irachena, da circa 25 anni rimaste ormeggiate presso l'Arsenale Militare di La Spezia, con bandiera ed equipaggio iracheni;
- il governo iracheno commissionerà a Fincantieri l'ammodernamento del sistema d'arma delle due predette corvette – il Combat System Contract – che andrà a sostituire quello attuale, tecnologicamente obsoleto;
- al conseguimento di un certo avanzamento dei lavori del Refurbishment Contract (previsto entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo) dovranno essere estinti tutti i contenziosi giudiziari in corso e, contestualmente, diventerà definitiva la rinuncia dell'Emittente al proprio credito di circa USD 18 milioni di cui alla sentenza emessa nel 2006 dal Tribunale di Genova.

Alcuni dei termini rilevanti dei due stipulandi contratti (aventi contenuto prevalentemente tecnico-produttivo) sono definiti nel Settlement Agreement.

Il Settlement Agreement è regolato dalla legge francese e qualsiasi eventuale controversia tra le parti relativa o comunque connessa al medesimo sarà devoluta in un arbitrato con sede a Parigi disciplinato dalle regole della Camera di Commercio Internazionale.

Nel caso in cui i contratti operativi sopra descritti non entrassero in vigore (ovvero nella remota ipotesi in cui l'Emittente non dovesse dare esecuzione al Refurbishment Contract) non sorgerebbe l'obbligo in capo al Governo iracheno di abbandonare i giudizi pendenti. In tal caso, non si potrebbe escludere che i giudizi descritti sopra e sospesi alla Data del Prospetto Informativo (giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del lodo ICC davanti alla Corte di Appello di Parigi e i giudizi pendenti avanti al Tribunale Commerciale di Baghdad) siano riassunti.

Nel caso in cui il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Parigi fosse riassunto, all'esito di quest'ultimo il Governo iracheno potrebbe riassumere anche i giudizi sospesi a Baghdad e, nel caso in cui tali giudizi dovessero concludersi in suo favore, lo stesso dovrebbe trovare un foro presso il quale la Società possiede beni per ivi radicare un'azione esecutiva (diverso dall'Italia ovvero da altre giurisdizioni che riconoscano la portata di res iudicata del giudizio del foro italiano). Qualora il governo iracheno riuscisse a individuare un foro in cui radicare un'azione esecutiva si potrebbe verificare un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Contenziosi in materia giuslavoristica

Al 31 dicembre 2013, l'Emittente è coinvolta in n. 56 contenziosi in materia - inter alia - di risoluzione del rapporto di lavoro, inquadramento contrattuale, differenze retributive, anche in relazione al c.d. "tempo tutta", e vertenze sindacali. In particolare, risultano pendenti n. 33 contenziosi (di cui n. 31 in primo grado e n. 2 in appello) in materia di retribuzione del tempo necessario all'attività preparatoria/accessoria alla prestazione lavorativa (c.d. "tempo tutta") degli operai dell'Emittente, principalmente incardinati davanti al Tribunale di Gorizia. Sebbene l'Emittente adotti nella gestione di tale personale cautele al fine di attenersi alle indicazioni di legge e giurisprudenziali in materia, le prime pronunce del predetto Tribunale hanno accolto le richieste dei lavoratori interessati, avverso tali pronunce l'Emittente ha proposto appello. Si segnala che in data 22 maggio 2014, la Corte d'Appello di Trieste – chiamata a pronunciarsi in merito a una delle sentenze di primo grado appellate dall'Emittente – ha accolto le tesi difensive di quest'ultimo rigettando integralmente le richieste del lavoratore. Inoltre, alla Data del Prospetto Informativo, la Società ha altresì ottenuto in materia una sentenza di primo grado favorevole presso il Tribunale di Trieste, non appellata dai lavoratori interessati e quindi passata in giudicato.

La recente pronuncia della Corte di Appello di Trieste è al momento suscettibile di impugnazione da parte dei ricorrenti. In ogni caso non si può escludere un consolidamento a livello nazionale di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla Società e conseguentemente, in considerazione dell'elevato numero di operai impiegati nei cantieri dell'Emittente, il rischio di una significativa esposizione economica a carico del Gruppo.

Contenzioso "Serene"

Il Gruppo ha in essere un contenzioso arbitrale con un proprio cliente (il "Cliente") in relazione alla presunta violazione da parte di Fincantieri delle disposizioni sulla proprietà intellettuale derivanti dal contratto stipulato in data 20 maggio 2006 con il Cliente per la costruzione del mega-yacht denominato Serene (il "Contratto") ed a presunti ritardi nella consegna. Il procedimento arbitrale ha sede a Londra ed è amministrato secondo le regole della London Maritime Arbitration Association.

Il Cliente sostiene che la progettazione e costruzione da parte di Fincantieri di un secondo mega-yacht, denominato Victory, costituisce replica o comunque costruzione di una sister-ship rispetto al mega yacht Serene in violazione del Contratto. Per la configurazione dell'exterior design del Victory il relativo cliente si è rivolto al noto designer norvegese Esper Oeino, lo stesso che aveva realizzato l'exterior design del Serene.

Il Cliente richiede tra l'altro il risarcimento della perdita del presunto valore aggiunto dovuto all'unicità del Serene rispetto ad altri mega-yacht, che secondo la ricostruzione del Cliente ammonterebbe ad un importo variabile tra Euro 180 milioni ed Euro 280 milioni. In subordine, il Cliente chiede il pagamento da parte di Fincantieri della somma di Euro 18 milioni quali retributazioni damages in virtù del risparmio asseritamente maturato da Fincantieri per aver riutilizzato le specifiche tecniche del Serene nella progettazione dell'altro mega-yacht Victory in presunta violazione del Contratto. In sede di memorie conclusive il Cliente ha ridotto il petitum chiedendo agli arbitri la condanna di Fincantieri al pagamento di una somma di importo variabile tra Euro 126 milioni ed Euro 252 milioni. Il Cliente richiede inoltre il pagamento di penali per presunti ritardi nella consegna. Fincantieri ha contestato tutte le pretese del Cliente ritenendole infondate.

La pronuncia del lodo è attesa entro il mese di giugno 2014. Data l'entità del petitum, l'eventuale soccombenza di Fincantieri determinerebbe significativi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.6 del Prospetto Informativo.

4.1.22 Rischio relativo all'amianto

Il Gruppo è esposto alle pretese risarcitorie avanzate, di volta in volta, da parte di dipendenti, autorità, clienti, enti locali o terzi che sostengono di aver subito danni (diretti e/o indiretti) in conseguenza dell'esposizione all'amianto. Il Gruppo è esposto al rischio che gli stanziamenti cautelativi a copertura delle posizioni contenziose relative all'amianto non siano sufficienti ovvero che il flusso di nuovi contenziosi con soggetti che lamentino di aver subito danni in conseguenza dell'esposizione all'amianto possa incrementare.

Al 31 dicembre 2013, l'Emittente era coinvolto, quale convenuto, in n. 242 contenziosi civili (in cui il danno che gli attori pretendono di vedere risarcito ammonta a circa complessivi Euro 96 milioni). L'oggetto dei suddetti contenziosi è l'accertamento dell'eventuale responsabilità e, se del caso, del conseguente risarcimento

del danno connessa all'esposizione all'amianto, utilizzato nel ciclo produttivo sino al 1984, di ex lavoratori. Relativamente ai contenziosi civili legati alle patologie asbesto-correlate maggiormente invalidanti – contenziosi potenzialmente maggiormente onerosi per l'Emittente – già definiti, si segnala che il 21% di essi si è concluso con sentenza di condanna in danno alla Società, circa il 27% con sentenza di rigetto della domanda formulata da parte degli attori e circa il 52% con una conciliazione giudiziale.

Sempre al 31 dicembre 2013, Fincantieri risultava altresì coinvolta (quale preteso responsabile civile) in n. 9 processi penali nell'ambito dei quali si sono costituiti parte civile 62 nuclei familiari, di cui n. 47 per decessi e n. 15 per lesioni. Al 31 dicembre 2013, il preteso danno complessivo di cui era stato chiesto il risarcimento tramite costituzione di parte civile non era stato quantificato né risultava quantificabile.

Inoltre, il Gruppo è esposto alle richieste avanzate dall'INAIL in via stragiudiziale (con riserva della successiva azione in sede civile e/o penale), a titolo di regresso, volte ad ottenere il rimborso delle somme riconosciute dall'ente agli aventi diritto o agli eredi in seguito a eventi morbosi legati all'esposizione all'amianto. Le iniziative giudiziali intraprese dall'INAIL al 31 dicembre 2013 consistevano in n. 1 contenzioso civile ed in n. 4 costituzioni di parte civile nell'ambito di procedimenti penali. L'ammontare complessivo delle richieste avanzate dall'INAIL in sede penale e civile alla data del 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 54,7 milioni.

La voce "Fondo contenziosi legali", pari ad Euro 44,3 milioni, ricompresa nella voce "Fondi per rischi e oneri" del bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2013, comprende stanziamenti cautelativi anche a copertura delle predette posizioni contenziose.

Al 31 marzo 2014 l'Emittente risultava convenuta in n. 252 contenziosi civili e le pretese risarcitorie avanzate nell'ambito di tali procedimenti ammontano complessivamente a circa Euro 121 milioni.

Al 31 marzo 2014 il numero dei processi penali risulta invariato rispetto al 31 dicembre 2014. Si segnala che con riferimento ad un contenzioso penale presso il Tribunale di Palermo, in un'udienza tenutasi nel maggio 2014, 34 parti civili hanno quantificato le proprie richieste in circa Euro 16,5 milioni complessivi.

Al 31 marzo 2014, l'ammontare delle richieste avanzate dall'INAIL in sede civile ed in sede penale non risulta variato rispetto al 31 dicembre 2013.

La voce "Fondo contenziosi legali", pari ad Euro 44,8 milioni, ricompresa nella voce "Fondi per rischi e oneri" del bilancio consolidato dell'Emittente al 31 marzo 2014, comprende stanziamenti anche a copertura delle predette posizioni contenziose.

Non si può escludere che i suddetti accantonamenti siano insufficienti a coprire le perdite o le spese effettivamente sostenute dal Gruppo per effetto di tali rivendicazioni. Nel caso in cui tali pretese risarcitorie fossero risolte a favore di altri soggetti e in modo sfavorevole al Gruppo e/o gli accantonamenti fossero insufficienti a coprire integralmente le perdite o le spese effettivamente sopportate dal Gruppo, si potrebbe verificare un impatto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Inoltre, sebbene l'esperienza storica del Gruppo nei periodi recenti e gli studi statistici condotti in materia in Italia conducano a ritenere verosimile che nei prossimi anni il flusso di nuovi contenziosi da parte di soggetti che lamentino di aver subito danni in conseguenza dell'esposizione all'amianto possa incrementare in maniera anche considerevole, non è possibile prevedere puntualmente se e in quale misura tali procedimenti potranno essere instaurati in futuro nei confronti del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.6 del Prospetto Informativo.

4.1.23 Rischi legati alla tutela ambientale

Il Gruppo è soggetto a leggi e regolamenti a tutela dell'ambiente e della salute che (i) impongono limiti alle emissioni in atmosfera e agli scarichi nelle acque e nel suolo, e (ii) disciplinano il trattamento dei rifiuti pericolosi e la bonifica di siti inquinati. Eventuali violazioni della suddetta normativa potrebbero comportare limitazioni all'attività del Gruppo o la registrazione di costi rilevanti.

In forza di dette leggi e regolamenti, il Gruppo ha l'onere di richiedere e ottenere il rilascio di permessi e autorizzazioni per lo svolgimento della propria attività. Peraltro, tali permessi e autorizzazioni sono soggetti a rinnovo periodico, modifica, sospensione o revoca da parte delle autorità competenti. A tale riguardo, per quanto attiene al cantiere di Monfalcone o al cantiere di Riva Trigoso la Società è in attesa del rilascio dei provvedimenti di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera richiesti, rispettivamente, il 21 dicembre 2011 e il 28 novembre 2011. La scadenza dei titoli autorizzativi non pregiudica l'operatività degli anzidetti cantieri in quanto ai sensi dell'art. 281 del D. Lgs. 152/2006, se – come si è verificato nei casi in questione – la domanda di autorizzazione è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente. Inoltre, alla Data del Prospetto Informativo risultano in corso di autorizzazione taluni punti di emissione poco significativi connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico presenti presso il cantiere di Monfalcone, con riferimento ai quali in data 11 aprile 2014 la Società ha presentato istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. Tale autorizzazione, quando rilasciata, riguarderà anche i menzionati punti di emissione.

Il mancato ottenimento e/o rinnovo delle necessarie autorizzazioni in materia ambientale, qualsiasi ritardo nel processo autorizzativo in caso di controversie con le autorità competenti, il mancato ottenimento di modifiche delle autorizzazioni vigenti che fossero necessarie o opportune e/o la sospensione o la revoca di tali autorizzazioni, potrebbero provocare effetti significativamente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Inoltre, il Gruppo potrebbe essere soggetto all'obbligo di pagamento di multe, sanzioni o penali significative in caso di mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative allo smaltimento di sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente. Ai sensi della normativa applicabile, il Gruppo potrebbe essere obbligato a compiere bonifiche per alcuni tipi di inquinamento ovvero a causa di sostanze pericolose e scarti di produzione, nonché di altri beni di proprietà di o gestiti dai clienti o dai subappaltatori del Gruppo. I costi di bonifica ambientale potrebbero essere rilevanti e comportare perdite significative per il Gruppo.

Ai sensi della predetta normativa, i proprietari e i gestori di siti inquinati responsabili dell'inquinamento possono essere chiamati a sostenere i costi di accertamento e bonifica, indipendentemente dalle cause dell'inquinamento. Qualora non sia individuato alcun soggetto responsabile, anche i soggetti non responsabili, per evitare i vincoli che gravano sulle aree contaminate di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, possono decidere di sostenere i costi di accertamento e bonifica.

Alcuni cantieri della Società sono situati in aree che in virtù della legge 426/08 sono stati considerati dal Ministero dell'Ambiente siti inquinati o ad alto rischio ambientale e pertanto sono stati inseriti nell'elenco dei Siti di Interesse Nazionale ai fini della conseguente attività di bonifica. In particolare: (i) il cantiere di Marghera è ubicato nella perimetrazione di un'area classificata come Sito di Interesse Nazionale SIN "Venezia (Porto Marghera)"; (ii) i cantieri di Castellammare di Stabia e di Muggiano ricadono nell'ambito di aree originariamente classificate come Siti di Interesse Nazionale e rispettivamente denominate "Aree del Litorale Vesuviano" e "Pitelli (La Spezia)"; alla Data del Prospetto Informativo le aree di cui al precedente punto (i) risultano essere state riclassificate come Siti di Interesse Regionale.

Con riferimento agli anzidetti siti contaminati, nonché con riferimento, più in generale, a tutti gli altri cantieri ove emergessero delle situazioni di contaminazione non note, alla Data del Prospetto Informativo l'Emittente è tenuta a procedere ad attività di bonifica e messa in sicurezza come previsto dalle leggi ambientali vigenti. Inoltre, alcune normative in materia ambientale prevedono ipotesi di responsabilità solidale e/o di responsabilità oggettiva per le attività di bonifica aventi ad oggetto le emissioni di sostanze pericolose, comportando una responsabilità per danni ambientali a prescindere dalla colpa del Gruppo. Tali normative potrebbero esporre il Gruppo a responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività o da condizioni causate da terzi o per gli atti del Gruppo posti in essere in conformità con tutte le leggi applicabili al tempo in cui sono stati posti in essere. Inoltre, il Gruppo potrebbe essere coinvolto in controversie per asserite lesioni personali o danni materiali a seguito dell'asserita esposizione a sostanze o processi o lavorazioni pericolosi. Ciascuna di tali multe, penali, sanzioni, costi, responsabilità e reclami potrebbe provocare effetti significativamente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Nel 2013, le società Porto San Rocco S.p.A. e Esso Italiana S.p.A. hanno preteso di essere manlevate da Fincantieri con riferimento ad ogni onere diretto e indiretto sostenuto dalle medesime in ragione del rinvenimento di sostanze contaminanti in terreni ubicati in Muggia (TS) e in Trieste. Alla Data del Prospetto le anzidette società non hanno ancora formalizzato richieste economiche puntuali.

Nel gennaio 2012 il Comune di Ancona ha ordinato a Fincantieri di rimuovere alcuni rifiuti abbandonati rinvenuti in un'area demaniale ubicata nelle adiacenze del cantiere di Ancona, prescrivendo altresì il ripristino dello stato dei luoghi. Il predetto provvedimento comunale è stato impugnato innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche che si è espresso rigettando il ricorso. Alla Data del Prospetto Informativo, è pendente il giudizio in appello innanzi al Consiglio di Stato. Qualora il ricorso in appello venisse respinto, Fincantieri sarebbe tenuta, in esecuzione della gravata ordinanza comunale, a provvedere alla rimozione dei rifiuti rinvenuti nonché alla rimessione in pristino dei luoghi.

Infine, qualora si verificassero danni ambientali e/o altre violazioni della normativa ambientale e venissero instaurati procedimenti penali, non si può escludere che tali processi possano comportare il sequestro degli impianti da cui sono derivati il danno ambientale ovvero cui sono riconosciute le violazioni delle anzidette norme, con conseguente interruzione dell'attività e significativi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.2 del Prospetto Informativo.

4.1.24 Rischi legati alla sicurezza sul lavoro

Il Gruppo opera nel settore industriale e come tale è esposto al rischio di incidenti alla forza lavoro.

L'Emittente è tenuto all'osservanza di leggi e regolamenti (a titolo esemplificativo, il D.Lgs. n. 231 del 2001 e il D.Lgs. n. 81 del 2008) volti a prevenire tali incidenti ed ha adottato politiche e procedure per conformarsi agli stessi.

In considerazione dell'attività svolta, il Gruppo è particolarmente esposto – indipendentemente dal rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro nei diversi Paesi in cui esso opera – al rischio che infortuni di notevole rilievo possano occorrere sul posto di lavoro. Tali eventi comporterebbero il sorgere di contenziosi oltre ad un possibile danno di immagine tali da poter generare effetti negativi significativi sulla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

In caso di violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, l'Emittente potrebbe essere esposto all'applicazione di sanzioni significative, tra le quali, a titolo esemplificativo, la sospensione dell'attività produttiva ovvero limitazioni alla vendita dei propri prodotti e servizi in favore di determinati clienti. Inoltre, la normativa italiana e le altre normative estere applicabili alla sicurezza sul lavoro prevedono la responsabilità penale per i soggetti in posizione apicale e per gli amministratori in relazione ad alcune violazioni della normativa applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, come nel caso di lesioni personali o omicidio colposo per incidenti sul lavoro o per malattie professionali. Tale responsabilità potrebbe comportare la condanna del soggetto in posizione apicale o dell'amministratore in questione e tali soggetti potrebbero anche non essere più in grado di continuare a prestare la propria attività professionale per il Gruppo.

Eventuali sanzioni all'Emittente, anche inibitorie dell'attività produttiva o della vendita dei propri prodotti e servizi a clienti, per eventuali violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro nonché la condanna di soggetti apicali o amministratori nella suddetta ipotesi potrebbero avere effetti significativamente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per la descrizione di alcuni contenziosi pendenti o minacciati in cui l'Emittente è coinvolto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che includono contestazioni di asserita violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si rinvia a quanto descritto nella Sezione Prima, Capitolo 20, paragrafo 20.6 del Prospetto Informativo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.2 del Prospetto Informativo.

4.1.25 Rischi legati al mancato rispetto della normativa antincendio

Il Gruppo è esposto al rischio dell'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico dei legali rappresentanti dell'Emittente e degli altri responsabili dell'impianto ovvero di limitazioni alla propria attività produttiva o all'assenza di coperture assicurative che potrebbero derivare dall'eventuale violazione della normativa antincendio.

Il Gruppo è soggetto alla normativa antincendio che prevede, tra l'altro, l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 ("CPI") attestante il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

Alla Data del Prospetto Informativo tutti i cantieri italiani dell'Emittente sono dotati di CPI, tranne quelli di Sestri Ponente, Palermo, Trieste – Arsenale Triestino San Marco e Monfalcone per i quali sono attualmente in corso processi di ammodernamento e adeguamento degli impianti legati e per i quali è stato comunque avviato l'iter amministrativo per l'ottenimento del CPI.

In particolare, per gli stabilimenti di Sestri, Palermo e Trieste – Arsenale Triestino San Marco, l'Emittente, alla Data del Prospetto Informativo, ha già conseguito l'approvazione dei progetti delle opere di adeguamento degli impianti da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco ("V.V.F.") e i legati lavori sono in corso di realizzazione. Alla Data del Prospetto Informativo, per talune attività svolte dalla Società nei cantieri in questione, l'Emittente non dispone di formali titoli autorizzativi e, nondimeno, esercita dette attività nel rispetto sostanziale della normativa antincendio e delle prescrizioni impartite dai competenti Comandi dei VV.F.

Con riferimento allo stabilimento di Monfalcone, l'Emittente – dopo aver ottemperato nel corso del 2011/2012 ad una serie di prescrizioni del competente Comando dei VV.F. – ha in corso l'attività di predisposizione del progetto definitivo di adeguamento degli impianti, necessitato dal mutamento generale del layout del sito produttivo. Alla Data del Prospetto Informativo, per talune attività svolte dalla Società nei cantieri in questione, l'Emittente non dispone di formali titoli autorizzativi e, nondimeno, esercita dette attività nel rispetto sostanziale della normativa antincendio e delle prescrizioni impartite dai competenti Comandi dei VV.F.

Con riguardo agli anzidetti stabilimenti (per i quali l'Emittente – limitatamente ad alcune attività ivi svolte – non dispone di formali provvedimenti autorizzativi) nonché, in generale, nell'ipotesi in cui non venisse rilasciato il CPI a seguito del completamento dei lavori di adeguamento degli impianti (in conseguenza di un'eventuale accertamento di conformità negativo degli impianti agli standard antincendio vigenti), ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità con i provvedimenti che autorizzano provvisoriamente l'esercizio delle attività, ovvero non sia possibile presentare alla scadenza del CPI l'attestazione di rinnovo periodico dello stesso (per sopravvenuta inadeguatezza degli impianti ai requisiti di sicurezza antincendio), l'Autorità competente potrebbe disporre, in via cautelativa, la sospensione delle attività produttive fino all'adempimento dei legati obblighi di Legge, ad eccezione che – ove sia possibile – l'interessato provveda a conformarsi alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro il termine perentorio prescritto dall'Autorità stessa.

In generale l'assenza del CPI o l'omissione del rinnovo del CPI per un impianto produttivo può comportare l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico dei legali rappresentanti dell'Emittente e degli altri responsabili dell'impianto. Tali condanne, così come gli eventuali ordini di sospensione delle attività produttive in conseguenza della violazione della normativa antincendio, potrebbero avere un effetto significativamente negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. L'assenza del CPI, o dei requisiti di conformità degli impianti rispetto alla normativa antincendio ai fini del suo rinnovo, potrebbe infine comportare l'assenza di coperture assicurative nelle ipotesi di sinistri legati ad eventi incendiari.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.2 del Prospetto Informativo.

4.1.26 Rischio relativo alla legislazione in materia di corruzione

Il Gruppo è esposto al rischio di violazione della normativa anti-corruzione nei Paesi in cui opera, alle sanzioni connesse a tali violazioni ed al relativo danno reputazionale.

Il Gruppo opera in numerosi Paesi ed è tenuto a rispettare le disposizioni di diversi ordinamenti giuridici, tra le quali le disposizioni in materia di anti-corruzione italiane e straniere, comprese quelle dello US Foreign Corrupt Practices Act e di altre leggi applicabili, che vietano alle società ed ai relativi intermediari di effettuare pagamenti illeciti a funzionari pubblici e/o privati al fine di ottenere o mantenere relazioni d'affari.

In particolare le procedure di gara e di aggiudicazione di commesse da parte delle autorità pubbliche comportano rischi connessi alla possibile corruzione dei funzionari coinvolti nel processo di gara.

Sotto tale profilo, la reputazione del Gruppo costituisce un elemento particolarmente significativo nei rapporti commerciali con la pubblica amministrazione ed i clienti privati.

L'impegno del Gruppo in tale ambito, stabilito in primo luogo all'interno del Codice di Comportamento, si declina in una serie di procedure aziendali che costituiscono i presidi in essere per combattere la corruzione ("procedure anti-corruzione") nelle aree funzionali e geografiche in cui il Gruppo opera.

Tali procedure sono state sviluppate dalla controllante Fincantieri. Le controllate americane hanno sviluppato ed adottato politiche conformi ("Ethics and compliance policy") con specifico riferimento al territorio degli Stati Uniti e alle legislazioni specifiche in tema di anti-corruzione (US Foreign Corrupt Practices Act e Anti-Kickback Act of 1986).

Tale corpo normativo tratta i temi considerati sensibili sotto il profilo del rischio in materia di corruzione, normando i seguenti aspetti:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- accordi di Agenzia, Intermediazione e di Assistenza Commerciale;
- donazioni, Liberalità, Sponsorizzazioni, Omaggi ed Ospitalità;
- collaborazioni Esterne;
- conflitti di Interesse;
- adempimenti in materia di bilanci e di delibere sociali in applicazione del D. Lgs. 231/01 (reati societari); e
- whistleblowing policy.

Gli stessi temi sono stati trattati da Vard Holdings nell'ambito del proprio codice etico che si applica a tutti i propri dipendenti, appaltatori, consulenti ed agenti; include inoltre una politica whistleblowing che permette a dipendenti e parti terze interessate di comunicare possibili o sospettate irregolarità. In tale codice sono richiamate le norme che riguardano la corretta registrazione contabile di ogni operazione, le ospitalità, liberalità e donazioni, le sponsorizzazioni, i rapporti con pubblici ufficiali, gli inviti ad eventi o viaggi e il supporto a partiti politici o movimenti religiosi. Inoltre, è enfatizzata l'importanza di un'adeguata due diligence su possibili controparti commerciali, l'ottenimento di dichiarazioni e garanzie anti-corruzione da parte di tali soggetti ed è previsto che i contratti esistenti possano essere automaticamente risolti in caso di violazione di tali dichiarazioni e garanzie.

Sebbene il Gruppo sia dotato di tale sistema di controlli interni, non si può escludere che non sia nelle condizioni di rilevare o prevenire atti di corruzione riferibili sia al Gruppo stesso che ai propri amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, procuratori, broker o altri intermediari commerciali. Il Gruppo pertanto potrebbe essere soggetto a sanzioni civili e penali, nonché a danni reputazionali.

La contestazione o l'accertamento di un comportamento illecito del Gruppo o di uno o più degli attuali o precedenti amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, procuratori, broker o altri intermediari commerciali potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e/o sulle prospettive del Gruppo, nonché sulla capacità di ottenere nuovi incarichi o di rinnovare i rapporti commerciali attualmente in corso.

Inoltre, eventuali procedimenti giudiziari e condanne, ancorché non definitivi (ossia impugnabili in appello), aventi ad oggetto determinati reati fra i quali la corruzione, possono comportare la perdita delle commesse già aggiudicate dal Gruppo nonché il divieto di partecipare a future gare d'appalto pubbliche. Il coinvolgimento o la partecipazione di amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, procuratori, broker o altri intermediari commerciali del Gruppo in casi di corruzione o altri reati commessi nell'esercizio della propria dell'attività, nonché contestazioni o rumors ad essi relativi, potrebbero comportare danni reputazionali ed un impatto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.27 Rischi legati al modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001

Il Gruppo è esposto al rischio di incorrere in sanzioni derivanti dall'attività svolta dalle società controllate che non hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ad un'eventuale valutazione di inadeguatezza del proprio modello.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 ("Decreto 231"), l'Emittente è soggetto a responsabilità per i reati commessi, anche all'estero, nel suo interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Emittente o di sue controllate, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone in precedenza indicate, salvo che provi di avere efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi ("Modello 231"); il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, e di curare il suo aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ("Organismo di Vigilanza" ovvero "OdV"); che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV; che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente le misure previste dal Decreto 231. L'OdV della Società ritiene che il Modello 231 come da ultimo aggiornato, sia idoneo ed adeguato ai sensi del Decreto 231.

L'Emittente, così come le sue principali controllate italiane, ha adottato un Modello 231 sin dal 2002; l'ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 5 maggio 2014 e l'OdV, come in occasione dei precedenti aggiornamenti, ha preventivamente valutato gli interventi, riconoscendone la validità ai fini del rafforzamento dell'idoneità complessiva del Modello 231. Con riferimento alle controllate Delfi S.r.l., Bacini di Palermo S.p.A., Fincantieri Oil & Gas S.p.A., Gestione Bacini La Spezia S.p.A. e Società per l'esercizio di attività spaziali SEAF S.p.A. le quali, alla Data del Prospetto Informativo, non risultano avere adottato un Modello 231, sussiste il rischio che possano incorrere in responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231. Inoltre, la Società non ha esteso l'adozione del Modello 231 alle sue controllate aventi sede all'estero in quanto tale modello potrebbe non essere compatibile con le normative nazionali vigenti, e pertanto non eliminerebbe del tutto il rischio di incorrere in sanzioni derivanti dall'attività svolta dalle società controllate. Non si può escludere infatti che, in presenza di determinate circostanze, la responsabilità amministrativa che possa verificarsi a livello di società controllate, anche all'estero, possa avere impatti diretti sulla responsabilità dell'Emittente.

In caso di commissione di un reato che preveda la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto 231, l'Autorità Giudiziaria sarebbe comunque chiamata a valutare il Modello 231, la sua idoneità ed efficace attuazione. Qualora infatti l'Autorità Giudiziaria ritenesse che il Modello 231 adottato non fosse idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi o non fosse stato efficacemente attuato, ovvero qualora ritenesse mancante o insufficiente la vigilanza sul funzionamento e osservanza da parte dell'OdV ai sensi del Decreto 231 a ciò opportunamente preposto, la Società sarebbe assoggettata alle sanzioni previste nel Decreto 231 rappresentate da sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), confisca e pubblicazione della sentenza.

In base alla normativa ed alla giurisprudenza vigente, il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto 231 potrebbe essere giudicato non idoneo in casi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato aggiornamento ai nuovi reati via via introdotti nel Decreto 231, la mancante o carente indicazione dei presidi di controllo, tra cui quelli contenuti nelle procedure adottate, la mancata o carente individuazione dei flussi informativi nei confronti – e da parte – dell'OdV, la mancata previsione di specifiche e graduate sanzioni nei confronti dei destinatari del modello organizzativo in caso di violazione dello stesso, mancati presidi per il rispetto del Modello 231 da parte di soggetti terzi (tra cui, consulenti, appaltatori, agenti, intermediari, procacciatori e broker). Con specifico riguardo all'OdV, potrebbero rilevare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata valutazione circa i requisiti di idoneità da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

Alla Data del Prospetto Informativo, è stata fatta valere nei confronti della Società una pretesa responsabilità ai sensi del Decreto 231 per il reato di cui all'art. 25-septies del medesimo decreto (rubricato "omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro") nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Gorizia e conseguente ad un incidente occorso ad un dipendente sul lavoro. Risultano altresì in corso di indagini preliminari alcuni contenziosi che non si esclude possano avere rilevanza o implicazioni ai sensi del Decreto 231. Per ulteriori informazioni su tali contenziosi si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.6 del Prospetto Informativo. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVI, Paragrafo 16.4 del Prospetto Informativo.

4.1.28 Rischi legati alle concessioni demaniali

L'Emittente è esposto al rischio di limitazione all'attività nei terreni in concessione che potrebbero derivare dal mancato rinnovo ovvero dalla revoca delle suddette concessioni.

L'Emittente è proprietario della maggior parte dei terreni su cui insistono i propri cantieri italiani. Tuttavia, alcuni terreni su cui insistono tali cantieri sono dati in concessione dallo Stato italiano.

Storicamente tali concessioni sono state rinnovate alla scadenza o antecedentemente a tale scadenza oppure l'Emittente ha continuato a svolgere la propria attività in tali cantieri in attesa del rilascio di una nuova concessione o del rinnovo di quella scaduta.

Con riferimento al cantiere di Castellammare di Stabia, talune concessioni rilasciate all'Emittente risultano scadute nel 2002. Nel 2010 l'Emittente ha presentato un'istanza di unificazione di tutte le concessioni relative al cantiere in parola e di rinnovo delle stesse sino al 2031. Tale istanza, alla Data del Prospetto Informativo, è ancora soggetta all'istruttoria dell'Autorità Portuale di Napoli. L'Emittente corrisponde comunque un canone unico attualizzato alle tariffe vigenti per tutte le aree demaniali occupate nel sito di Castellammare di Stabia (pari a circa 176.000 metri quadri).

Inoltre, una concessione relativa ad una piccola porzione di aree ed agli specchi acquei adiacenti su cui insiste il cantiere di Marghera dell'Emittente è scaduta il 31 dicembre 2010. La concessione quadriennale per regolamentare l'occupazione delle suddette aree è in corso di finalizzazione presso l'Autorità Portuale di Venezia.

In relazione ai terreni e agli specchi acquei adiacenti su cui insiste il cantiere di Genova Sestri Ponente, in data 24 dicembre 2013, è stato stipulato con l'Autorità Portuale di Genova un "Atto suppletivo di rinnovazione della concessione pluriennale e di definitivo conglobamento delle precedenti contigue concessioni per licenza" con il quale è stato disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni in essere. L'effettiva durata della concessione è condizionata al rispetto degli impegni assunti dall'Emittente con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 28 luglio 2011 che prevede la realizzazione di un nuovo piazzale operativo di circa 117.000 metri quadri tramite il riempimento di uno specchio acquico di circa 71.000 metri quadri nel compendio Muiltedo – Sestri (opera pubblica finanziata con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Autorità Portuale di Genova) e l'allestimento di nuove strutture ed impianti per attività navalmecaniche anche a carattere innovativo. A valle del completamento del progetto è previsto che la concessione sulle nuove aree realizzate sia assegnata tramite una procedura di evidenza pubblica, a cui Fincantieri si è impegnata a partecipare.

Con riferimento ai cantieri di Riva Trigoso, Sestri Ponente e Trieste alcune concessioni demaniali minori scadute rispettivamente nel 2012 e nel 2013 in relazione alle quali sono state presentate istanze di rinnovo attualmente in corso di istruttoria o di emissione da parte delle competenti Autorità.

La selezione concorsuale del concessionario costituisce principio generale operante per tutti i beni pubblici. Sulla base della legislazione vigente (art. 37 del Codice della Navigazione) e della più recente giurisprudenza amministrativa e comunitaria, l'affidamento in esclusiva, sia pur temporaneo, di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico comporta di per sé l'obbligo della procedura concorsuale ai fini della selezione del concessionario.

L'obbligo dell'evidenza sussiste generalmente per ogni nuovo affidamento nonché – in genere – tutte le volte in cui il pregresso titolo si riveli decaduto o, comunque, privato di efficacia, a prescindere dal nome della fattispecie: anche in ipotesi di rinnovo occorre procedere con l'evidenza pubblica all'individuazione del beneficiario; parimenti, dovrà svolgersi l'evidenza in ipotesi di subconcessione a privati, ove l'Ente si sia riservato il titolo principale.

Secondo parte della giurisprudenza, alle regole sull'evidenza pubblica fanno eccezione tuttavia le ipotesi di concessione di un bene pubblico obiettivamente connesso ad un altro già concesso al richiedente o in proprietà esclusiva dello stesso. In tali casi, in base alle regole generali dell'ordinamento giuridico, l'Autorità competente dovrà adeguatamente motivare il mancato ricorso alla gara in ragione dell'obiettiva insussistenza di una pluralità indifferenziata di soggetti potenzialmente interessati all'affidamento.

Anche a fronte delle regole suddette, alla Data del Prospetto Informativo, l'Emittente ritiene che non sussistano elementi che possano indurre ad ipotizzare il mancato rinnovo in futuro delle concessioni alla scadenza. Non si può, tuttavia, escludere che (i) le Autorità competenti possano non concedere nuove concessioni o non rinnovarle alla scadenza oppure revocarle in forza dell'art. 42 del Codice della Navigazione o (ii) nel caso in cui una o più concessioni scadano e non vengano rinnovate oppure vengano revocate, potrebbe essere impedito all'Emittente di continuare a svolgere la propria attività nel cantiere insistente su tali aree.

Il mancato rinnovo delle concessioni dei beni demaniali, in corrispondenza o prima della loro scadenza,

³ L'art. 42 del Codice della Navigazione "Revoca delle concessioni" prevede che: "Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanto gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti."

potrebbe quindi potenzialmente causare l'interruzione – in toto o in parte – delle attività nel relativo cantiere, dalla cui circostanza potrebbero conseguire effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VIII, Paragrafo 8.1 del Prospetto Informativo.

4.1.29 Rischi legati alla proprietà intellettuale

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale è un elemento importante per il successo dei prodotti e per il posizionamento competitivo del Gruppo. Il Gruppo è esposto al rischio d'interferenze da parte di terzi ai propri diritti di proprietà intellettuale, alle passività potenziali che potrebbero derivare dall'esito negativo di eventuali relative controversie nonché a limitazioni nell'esercizio indipendente degli stessi.

Ai fini della tutela dei diritti di proprietà intellettuale il Gruppo provvede a depositare domande di brevetto per invenzioni industriali, nonché domande di registrazione di marchi, disegni e modelli, anche a livello internazionale. Inoltre, sebbene nelle fasi di deposito di domande di privative e di tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale il Gruppo sia generalmente assistito da consulenti e legali specializzati, non può escludersi l'interferenza delle privative del Gruppo con privative anteriori di soggetti terzi.

Non vi è peraltro garanzia che non vi siano contestazioni da parte di terzi ovvero che non siano avviati procedimenti (sia amministrativi che giurisdizionali) nei confronti del Gruppo o dei suoi clienti, in relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Nella maggior parte dei contratti di costruzione navale, il Gruppo ha concordato con società terze i propri clienti per le spese o le passività derivanti da presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L'esito sfavorevole di una qualsiasi delle eventuali controversie in relazione ai suddetti diritti di privativa potrebbe esporre il Gruppo a passività significative, compreso il pagamento di somme a titolo di risarcimento danni o l'esecuzione di provvedimenti d'urgenza, che potrebbero anche comportare l'impossibilità, temporanea o permanente, da parte del Gruppo di utilizzare e/o di far valere nei confronti di terzi propri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Inoltre, indipendentemente dall'esito, tali controversie possono richiedere molto tempo, essere costose e danneggiare la reputazione del Gruppo. Il Gruppo potrebbe anche essere costretto a concludere accordi di licenza o contratti di royalty a condizioni sfavorevoli.

Alcuni dei diritti di proprietà intellettuale del Gruppo sono in regime di contitolarità con società terze che hanno partecipato alle attività di ricerca e sviluppo relative alla singola invenzione e/o opera oggetto di protezione. Infatti parte dell'attività di ricerca e sviluppo è svolta dal Gruppo in collaborazione con società terze; per alcune di tali attività, i legati contratti di ricerca e sviluppo stabiliscono la contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche effettuate. Nel caso in cui i suddetti contratti di collaborazione con le società terze non prevedano la facoltà del Gruppo di utilizzare l'invenzione e/o l'opera in modo indipendente dal contitolare, il Gruppo potrebbe essere soggetto a limitazioni nell'esercizio indipendente del diritto di proprietà intellettuale ovvero nella concessione di licenze a terzi (esclusive e non esclusive) con effetti negativi sulla propria operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Inoltre, nel caso in cui gli inventori e/o autori designati nelle domande di brevetto, disegno e/o modello, e/o gli autori dei software e/o delle opere dell'ingegno utilizzate dal Gruppo non fossero al tempo dell'attività inventiva dipendenti del Gruppo oppure collaboratori non dipendenti dello stesso (con contratti di consulenza che prevedono il trasferimento in capo al Gruppo dei diritti di proprietà intellettuale), non si può escludere che tali soggetti possano rivendicare diritti di titolarità su brevetti, disegni, modelli e/o software utilizzati dal Gruppo ovvero, qualora fossero dipendenti del Gruppo e non sia stata loro corrisposta una specifica remunerazione per l'attività inventiva prestata, somme di denaro a titolo di equo premio per l'invenzione realizzata, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XI, Paragrafo 11.4 del Prospetto Informativo.

4.1.30 Rischi legati all'innovazione tecnologica

Le navi costruite dal Gruppo sono utilizzate da diversi tipi di utenti, comprese compagnie crocieristiche per le navi da crociera, aziende di trasporto per i traghetti, marine militari per le navi militari, società attive nell'oil & gas per le navi e le piattaforme offshore e Ultra High Net Worth Individuals per i mega-yacht. I clienti fanno affidamento sulla capacità del Gruppo di progettare e costruire navi nel rispetto degli standards più elevati nei vari segmenti. Per mantenere il proprio vantaggio competitivo il Gruppo potrebbe dover applicare tecnologie avanzate ed aggiornare le proprie attrezzature e macchinari per adeguarsi agli standard offerti dai suoi concorrenti. Il Gruppo deve rimanere al passo con i progressi nelle tecniche di costruzione delle navi in modo da produrre navi tecnologicamente avanzate e competere in maniera efficace.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di innovazione tecnologica in linea con i propri concorrenti potrebbe influire negativamente sulle attività e sulla crescita del Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XI del Prospetto Informativo.

4.1.31 Rischi legati alla sicurezza, alla sicurezza informativa, a malfunzionamenti del sistema informatico, alle interruzioni di rete e alle violazioni della sicurezza dei dati

L'attività del Gruppo potrebbe risentire negativamente di eventuali interruzioni del sistema informatico o di rete ovvero di tentativi di accesso non autorizzato o violazioni del proprio sistema di sicurezza dei dati.

Il Gruppo fa affidamento sulla propria infrastruttura informatica per elaborare, trasmettere e memorizzare le informazioni in forma elettronica, comprese le informazioni segrete e altre informazioni sensibili dei governi interessati, in considerazione della propria attività di contractor nel settore della difesa. Anche se il Gruppo adotta rigorosi protocolli e politiche di sicurezza informatica, potrebbe dover fronteggiare minacce informatiche ed altre minacce alla sicurezza della propria infrastruttura informatica, comprese minacce alla sicurezza delle proprie informazioni segrete ovvero di quelle di proprietà di un determinato governo. Il Gruppo potrebbe affrontare tentativi illegali di ottenere accesso al proprio sistema informatico, inclusi attacchi coordinati di gruppi di hackers, che possono comportare la perdita di o danni alla proprietà intellettuale, l'estrazione o l'alterazione di informazioni o l'interruzione dei processi produttivi.

Inoltre, il sistema informatico del Gruppo è fondamentale per l'efficiente funzionamento delle proprie attività ed è essenziale per la propria capacità di svolgere le proprie attività ordinarie, compresa l'interfaccia con i propri clienti ed il mantenimento dell'accuratezza e dell'efficienza dal punto di vista finanziario. Guasti del sistema informatico potrebbero compromettere l'operatività del Gruppo provocando errori nell'esecuzione delle operazioni, inefficienze e ritardi procedurali e altre interruzioni dell'attività.

Inoltre, dato che una parte significativa dell'information technology del Gruppo è externalizzata, il Gruppo fa affidamento in larga misura sulla sicurezza e sulla affidabilità dei sistemi informatici di terzi.

Il Gruppo potrebbe dover anche affrontare tentativi di ottenere accesso fisico alle informazioni personali, confidenziali, segrete o ad altre informazioni sensibili che si trovino presso le proprie strutture.

Qualsiasi guasto del sistema informatico, interruzione di rete, accesso da parte di soggetti non autorizzati e/o qualsiasi violazione della sicurezza dei dati o altri guasti dell'infrastruttura informatica o delle strutture in cui opera il Gruppo o terzi o altre interruzioni potrebbero in ogni caso causare potenziali passività o la perdita di contratti o beni con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.1.32 Rischi legati alla svalutazione dell'avviamento

Il Gruppo è esposto al rischio di svalutazione dell'avviamento a fronte di variazioni dei parametri utilizzati per l'Impairment Test.

Nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, sono iscritti avviamenti per Euro 299,8 milioni, principalmente riconducibili alle acquisizioni realizzate nel corso degli ultimi anni. Di questi, Euro 242 milioni sono rappresentati dall'avviamento registrato in occasione dell'acquisizione di Vard a inizio 2013, e i restanti Euro 57,8 milioni dall'avviamento associabile all'acquisizione nel 2008 del gruppo che fa capo a Fincantieri Marine Group LLC. In particolare, l'avviamento rappresenta per ciascuna acquisizione, ove applicabile, la differenza positiva tra il costo dell'acquisizione e il valore netto delle attività acquisite e le passività assunte determinati in base al relativo valore di mercato. Al 31 dicembre 2013 l'avviamento complessivo è pari al 24,8% del totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo. In conformità allo IAS 36 – "Riduzione di valore delle attività", l'avviamento non è assoggettato ad ammortamento, ma sottoposto ad una verifica della relativa recuperabilità (Impairment Test) con riferimento a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari (CGU) alle quali lo stesso è allocato. L'eventuale riduzione di valore dell'avviamento viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile dello stesso risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il fair value della CGU (ossia il valore di mercato), al netto degli oneri di vendita, e il relativo valore d'uso, e cioè il valore attuale dei flussi di cassa attesi che si suppone deriveranno dall'uso continuativo di un'attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile. L'Impairment Test è effettuato con cadenza annuale oppure, in presenza di indicatori che possano far ritenere che lo stesso possa aver subito una riduzione di valore, con frequenza maggiore. Con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 non sono state rilevate sulla base dell'Impairment Test riduzioni di valore dell'avviamento.

Si precisa che la Società dispone di una procedura per effettuare l'impairment test dell'avviamento che tuttavia non è stata oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale procedura, tuttavia, è regolarmente applicata nell'ambito della predisposizione dei bilanci della Società, che sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Dalla chiusura del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 alla Data del Prospetto Informativo non sono stati rilevati indicatori che possano far ritenere che il suddetto avviamento possa aver subito una riduzione di valore. Occorre evidenziare che i parametri e le informazioni utilizzate per la verifica della recuperabilità dell'avviamento (tra cui in particolare i flussi di cassa previsti per le varie CGU, nonché i tassi di attualizzazione) sono significativamente influenzati dal quadro macroeconomico, di mercato e regolamentare e dalla soggettività di alcune valutazioni circa eventi futuri che non necessariamente si verificheranno, o che si potrebbero verificare in modo difforme da quanto previsto, e pertanto potrebbero registrare mutamenti non prevedibili alla Data del Prospetto Informativo. Variazioni non favorevoli e non prevedibili dei suddetti parametri utilizzati per l'Impairment Test, potrebbero determinare la necessità di svalutare l'avviamento con conseguenze, anche significative, sul conto economico e sul patrimonio netto del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.2 del Prospetto Informativo.

4.1.33 Rischi legati alle variazioni delle aliquote fiscali, all'applicazione della disciplina del transfer pricing e di quella relativa alle controllate foreign companies

Il Gruppo è soggetto a tassazione in Italia e in numerosi paesi stranieri. Le aliquote fiscali effettivamente applicabili al Gruppo in futuro potrebbero essere influenzate da variazioni della proporzione dei suoi utili realizzati in paesi con differenti aliquote fiscali, da cambiamenti nella valutazione delle attività e passività fiscali differite o da cambiamenti delle leggi fiscali o della loro interpretazione.

Nell'ambito del Gruppo le operazioni tra parti correlate residenti in Paesi diversi sono poste in essere nel corso dell'ordinaria attività.

Tali operazioni sono soggette alle regole di transfer pricing globalmente definite dall'OCSE e, in alcuni casi, anche dalle legislazioni dei singoli Stati.

Data la complessità di tali regole possono esistere incertezze interpretative in merito alle modalità di loro applicazione in alcune giurisdizioni specifiche quali, fino all'adozione di nuova specifica legislazione applicabile a partire dal 2013, il Brasile. Pertanto, nonostante l'Emittente ritenga che la disciplina del transfer pricing sia correttamente applicata nel Gruppo, è possibile che i metodi applicati non siano integralmente condivisi dalle competenti Autorità di ciascuno Stato e che determinino rilievi e, eventualmente, accertamenti fiscali.

Ciascuno di tali cambiamenti o di tali accertamenti potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Il controllo acquisito da Fincantieri Oil & Gas S.p.A., nel corso del 2013, sulla società Vard Holdings Limited residente a Singapore, Stato compreso tra quelli di cui al del decreto ministeriale 21 novembre 2001, rende applicabili, con riferimento a tale ultima partecipazione ed a partire dall'esercizio 2013, le disposizioni in materia di imprese estere controllate c.d. "cfc" (art. 167 del TUIR) che comportano la tassazione per trasparenza, in capo al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato ed in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato.

La stessa normativa trova applicazione, a partire dall'esercizio 2013, anche con riferimento alla società Vard Singapore Pte Ltd. Questa società, parte del Gruppo Vard e residente a Singapore, è controllata, indirettamente, dalla stessa Fincantieri Oil & Gas S.p.A.

Fincantieri Oil & Gas S.p.A. ha chiesto, in relazione ad entrambe le partecipate, la disapplicazione di tale normativa, per l'esercizio 2013 e seguenti, mediante la presentazione, con le modalità ed entro i termini di legge, di apposite istanze di interpello. Fincantieri Oil & Gas S.p.A. è alla Data del Prospetto Informativo in attesa di conoscere gli esiti delle predette istanze.

4.1.34 Rischi legati a sanzioni internazionali nei confronti di paesi in cui sono situati clienti o partner del Gruppo.

Il Gruppo ha numerosi clienti e partner ubicati in diversi paesi nel mondo. Non si esclude che si possano verificare sviluppi geopolitici imprevedibili tali per cui i paesi in cui tali clienti e partner del Gruppo operano, siano soggetti a sanzioni di natura economica da parte degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite. Tali sanzioni potrebbero limitare la capacità del Gruppo di continuare a operare con clienti e partner situati in tali paesi. A titolo esemplificativo, il Gruppo ha alcuni clienti e un partner di ricerca e sviluppo in Russia. Gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea hanno irrogato sanzioni nei confronti di determinati soggetti e di un istituto finanziario in Russia. Il Gruppo ritiene che la propria operatività non sia pregiudicata dalle sanzioni emesse alla Data del Prospetto Informativo. Tuttavia, se tali sanzioni dovessero essere inasprite o fossero irrogate nuove sanzioni, ovvero se i paesi sanzionati effettuassero ritorzioni nei confronti di società straniere, vi potrebbero essere effetti pregiudizievoli sull'operatività e sull'attività di ricerca e sviluppo nonché sulla reputazione del Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Non si può escludere, inoltre, che il Gruppo sia oggetto di boicottaggi ovvero di monitoraggio da parte di gruppi di attivisti che invochino la cessazione di rapporti con clienti situati in tali paesi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.5 del Prospetto Informativo.

4.1.35 Rischi inerenti la strategia di crescita per linee esterne

Con riferimento a società acquisite in passato o da acquisire in futuro da parte del Gruppo, lo stesso potrebbe essere esposto a passività non emerse in sede di processo di due diligence.

L'Emittente ha concluso a partire dalla fine del 2008 alcune acquisizioni e partnership mirati allo sviluppo ed alla diversificazione del proprio portafoglio prodotti.

L'Emittente potrebbe in futuro individuare, a seguito di adeguati processi di scouting e selezione, nuove opportunità di crescita per linee esterne, quali acquisizioni, sviluppo di joint-venture e investimenti in attività complementari alla propria attività e funzionali all'implementazione della propria strategia di crescita. Se l'Emittente effettuasse tali acquisizioni, joint-venture o investimenti senza riuscire ad integrare con successo le nuove realtà produttive, l'attività, i risultati operativi o la situazione finanziaria dell'Emittente potrebbe subire effetti negativi significativi.

Allo stesso modo, sebbene l'Emittente generalmente effettui un'attività di due diligence finanziaria e legale prima di perfezionare acquisizioni, joint-venture o investimenti, le imprese oggetto di tali operazioni potrebbero presentare passività occulte potenziali o attuali che l'Emittente potrebbe non essere in grado di individuare nel corso della due diligence. La presenza di tali passività potrebbe influenzare negativamente l'attività, i risultati e la situazione finanziaria dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.8.

4.1.36 Rischi legati alle restrizioni alla gestione delle controllate per motivi di sicurezza nazionale

L'accordo speciale sulla sicurezza concluso con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America comporta limitazioni alla gestione da parte del Gruppo delle controllate statunitensi per motivi di sicurezza nazionale.

Marinette Marine Corporation, Fincantieri Marine Group LLC, Fincantieri Marine Group Holdings Inc., Fincantieri USA Inc., l'Emittente e Fintecna sono parti di un accordo speciale sulla sicurezza, o Special Security Agreement ("SSA"), concluso con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Lo scopo del SSA è quello di impedire all'Emittente ed alle sue collegate (i) l'accesso non autorizzato alle informazioni coperte da segreto ed alle informazioni controllate non coperte da segreto, nonché (ii) di influenzare l'attività o il management di Marinette Marine Corporation in modo tale da compromettere le informazioni coperte da segreto o da poter influire negativamente sull'esecuzione di contratti classificati. Il SSA consente a Marinette Marine Corporation di partecipare ai programmi classificati del governo degli Stati Uniti d'America anche se, essendo partecipata indirettamente dall'Emittente, viene considerata una società non sottoposta a controllo statunitense. Ai sensi dell'SSA è stato costituito un Comitato di Sicurezza Governativa permanente in seno al consiglio di amministrazione di Marinette Marine Corporation con il compito di vigilare e monitorare il rispetto dei controlli in materia di esportazioni e dei requisiti di sicurezza nazionale. L'SSA richiede, altresì, che nel consiglio di amministrazione di Marinette Marine Corporation vi siano anche amministratori indipendenti che non abbiano alcun rapporto di affiliazione con il Gruppo ("Amministratori Esteri di MMC") e almeno un membro del vertice aziendale di Marinette Marine Corporation che abbia ricevuto la prescritta autorizzazione di sicurezza. Inoltre, il numero degli Amministratori Esteri di MMC dev'essere superiore a quello degli amministratori espressi dal Gruppo. L'SSA prevede anche alcune restrizioni relative alla sicurezza, tra cui la separazione di alcuni dipendenti ed attività, l'istituzione di una procedura per le visite, nonché restrizioni alla divulgazione di informazioni coperte da segreto all'Emittente ed ai soggetti ad esso collegati.

Anche se le autorità statunitensi competenti hanno in passato attenuato e potrebbero in futuro, a propria discrezione, attenuare la portata di alcune disposizioni dell'SSA, le suddette restrizioni potrebbero attenuare la capacità del Gruppo di attuare la propria strategia e ciò potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VII, Paragrafo 7.2 del Prospetto Informativo.

4.1.37 Rischi legati alla non contendibilità dell'Emittente

Alla Data del Prospetto Informativo l'Emittente è controllata da Fintecna, che detiene il 99,36% del capitale sociale dell'Emittente ed è quindi in grado di nominare la maggioranza degli amministratori dell'Emittente. A sua volta, Fintecna è interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., quest'ultima partecipata all'80,1% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al 18,4% da fondazioni bancarie (il restante 1,5% in azioni proprie).

Anche dopo l'Offerta Globale di Vendita, Fintecna continuerà a detenere il controllo di diritto della Società e, pertanto, la Società non sarà contendibile.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.3 del Prospetto Informativo.

4.1.38 Rischi legati alle operazioni con parti correlate, in particolare con il Gruppo Vard

Le operazioni con parti correlate potrebbero essere soggette a limitazioni procedurali ai sensi della normativa italiana ed estera applicabile.

L'Emittente detiene il 55,63% delle azioni di Vard Holdings attraverso la propria controllata Fincantieri Oil & Gas S.p.A. Le operazioni tra l'Emittente e le sue collegate (diverse da quelle del Gruppo Vard), da un lato, e i membri del Gruppo Vard e le entità collegate a quest'ultimo, dall'altro, possono costituire operazioni tra parti correlate ai sensi della normativa vigente in Singapore, e di conseguenza sono assoggettate alle relative limitazioni e requisiti procedurali, tra cui l'approvazione dell'operazione stessa da parte degli azionisti di minoranza di Vard Holdings al superamento di determinate soglie di valore dell'operazione.

Tuttavia, ai sensi della normativa vigente in Singapore, alle società quotate alla Borsa di Singapore è consentito di ottenere un mandato generale da parte dei propri azionisti di minoranza in relazione ad operazioni frequenti di natura commerciale od operativa ovvero necessarie per l'attività ordinaria, senza dover ottenere ogni volta un'autorizzazione assembleare.

In data 3 ottobre 2013, gli azionisti di minoranza di Vard Holdings hanno approvato preventivamente determinate categorie di possibili operazioni con parti correlate tra il Gruppo ed il Gruppo Vard, e le relative procedure (il "Mandato OPC") nonché la durata del Mandato OPC sino alla seguente assemblea ordinaria

di Vard Holdings. In sede di assemblea ordinaria in data 7 aprile 2014, gli azionisti di minoranza di Vard Holdings hanno approvato l'estensione del Mandato OPC sino all'assemblea dei soci che approverà il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Tali categorie di operazioni includono: l'acquisto di beni (inclusi, tra l'altro, sezioni, scafi, unità, motori, sistemi navali, ricambi, e componenti); l'acquisto di servizi (inclusi, tra l'altro, servizi per l'organizzazione societaria, progettazione ed ingegneristica, riparazioni, manutenzione e servizi post vendita, licenze software, affitto di impianti o macchinari, servizi di attracco); operazioni di finanziamento, tesoreria e assicurative; la vendita dei beni e la fornitura dei servizi di cui sopra ed il rilascio di garanzie a beneficio del Gruppo Vard.

Il Mandato OPC è soggetto a rinnovo annuale. Se gli azionisti di minoranza di Vard Holdings non approvasero il rinnovo del Mandato OPC ogni anno, il Gruppo potrebbe essere limitato nella propria operatività con il Gruppo Vard e tali limitazioni potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

In data 5 maggio 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento della CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate" o "Regolamento OPC") il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato l'adozione, con efficacia a decorrere dall'inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente sul MTA, della procedura per le operazioni con parti correlate (la "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" o "Procedura OPC").

Vard Holdings e le società dalla stessa controllate rientrano nella definizione di parti correlate ai sensi della Procedura OPC. Pertanto le operazioni concluse con Vard Holdings e/o sue controllate saranno soggette all'applicazione della Procedura OPC e quindi, in caso di inapplicabilità delle esenzioni ivi previste, potrebbero essere assoggettate alle limitazioni procedurali applicabili.

In generale si segnala che i rapporti intrattenuti dal Gruppo con le parti correlate e dall'Emittente con le società controllate direttamente dal Gruppo sono principalmente di natura commerciale e finanziaria e sono legati a operazioni effettuate a normali condizioni di mercato. In relazione a tali rapporti, l'Emittente non ritiene esistano specifici profili di rischio significativi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIX, Paragrafo 19.1 del Prospetto Informativo.

4.1.39 Rischi legati a particolari previsioni statutarie

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni rilevanti dello Statuto relative, in particolare, ai limiti al possesso azionario, all'esclusione statutaria del diritto del recesso nell'ipotesi di cui all'art. 2437, secondo comma, del Codice Civile, nonché ai requisiti e cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori.

Limiti al possesso azionario

L'art. 6-bis dello statuto prevede che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessun soggetto (diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati) può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo: al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi legati all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del TUF in relazione a società terze qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo di detto limite di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Pertanto gli azionisti che detenessero partecipazioni nell'Emittente superiori al 5% sarebbero soggetti a limitazioni nell'esercizio del proprio diritto di voto e degli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.6 del Prospetto Informativo.

Esclusione del diritto di recesso in caso di introduzione, modifica e rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni

Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di escludere nello statuto il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti, tra l'altro, l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.4 del Prospetto Informativo.

Requisiti e cause di ineleggibilità o decadenza degli amministratori

L'art. 19 dello Statuto prevede che ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare, i consiglieri di amministrazione dell'Emittente devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero;
- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Il medesimo articolo dello Statuto prevede che costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

- dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- dal titolo XI del libro V del Codice Civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce, altresì, causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli, l'amministratore delegato che sia sottoposto: a) ad una pena detentiva o b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei legati termini di instaurazione.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di

misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti della disposizione statutaria, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Agli effetti della disposizione statutaria, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione decadessero dalla propria carica in ragione di una delle suddette cause di decadenza o ineleggibilità si potrebbero verificare effetti negativi sulla reputazione del Gruppo e sul prezzo di mercato delle Azioni.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.2 del Prospetto Informativo.

4.1.40 Rischi legati ai poteri speciali dello Stato italiano

L'assunzione di determinate delibere societarie da parte dell'Emittente ovvero l'acquisto di determinate partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte degli investitori potrebbe essere limitato dai poteri speciali dello Stato previsti dal Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21 (il "D.L. 21/2012").

L'art. 1 del D.L. 21/2012 convertito con modificazioni in Legge 11 maggio 2012, n. 56, disciplinante i poteri speciali dello Stato nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, stabilisce che con riferimento alle società che esercitano "attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale", lo Stato può esercitare taluni poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, indipendentemente da una previsione statutaria in tal senso, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti.

In particolare, con riferimento alle predette società ai sensi della citata disciplina lo Stato italiano può:

- a) imporre specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
- b) vietare l'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'art. 2351, comma 3, del Codice Civile ovvero introdotte ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
- c) opporsi all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, da enti pubblici italiani o da soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'art. 122 del TUF ovvero di quelli di cui all'art. 2341-bis del Codice Civile.

In attuazione del D.L. 21/2012, le "attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale" sono state individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253 (il "D.P.C.M. 253/12").

Poiché Fincantieri esercita alla Data del Prospetto Informativo alcune tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate dal D.P.C.M. 253/12, la Società risulta soggetta alla disciplina dell'art. 1 del D.L. 21/2012 e delle relative disposizioni di attuazione.

i)Potere di veto in relazione all'adozione di determinate delibere societarie

Lo Stato italiano può esercitare il potere di veto con riferimento all'adozione di delibere dell'assemblea o dell'organo di amministrazione di Fincantieri nelle materie indicate all'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 21/2012, di cui al precedente par. (b).

Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante da tali delibere, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 21/2012 il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché gli altri elementi oggetto di valutazione in caso di assunzione di partecipazioni nella società di cui successivo par. (ii).

Ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto, Fincantieri è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via preliminare rispetto all'adozione di una delibera o di un atto nelle materie suddette, un'informatica completa sulla delibera o sull'atto da adottare e la Presidenza del Consiglio assume le relative decisioni e le comunica a Fincantieri con le modalità e nei termini previsti dal D.L. 21/2012 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 ("D.P.R. 35/2014").

In particolare, entro quindici giorni dalla notifica (dal computo sono esclusi sabato, domenica e le festività e salvo sospensioni) la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuto un provvedimento di veto, l'operazione può essere effettuata (c.d. silenzio-assenso). Il potere di veto può essere esercitato anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualevolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del suddetto potere di veto sono nulli. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Ai sensi del D.L. 21/2012, a carico di chiunque non osservi le disposizioni in tema di esercizio del potere di veto sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio del valore dell'operazione, comunque non inferiori all'1% del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Non si può escludere dunque che la capacità di adozione di determinate delibere di carattere straordinario o comunque afferenti le materie individuate nel precedente par. (b) da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione dell'Emittente possa essere soggetta a limitazioni in virtù del suddetto potere di veto da parte dello Stato italiano nel caso in cui lo stesso ravvisi una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante da tali delibere.

ii)Potere di imporre condizioni o di opporsi all'acquisto di partecipazioni nell'Emittente

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 21/2012, chiunque - ad esclusione dello Stato italiano, di enti pubblici italiani o di soggetti da questi controllati - acquisisce nell'Emittente una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF (2%), o una partecipazione che supera le soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e del 25%, è tenuto, entro dieci giorni dalla predetta acquisizione, a notificare la medesima alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito della suddetta comunicazione, lo Stato italiano può imporre specifiche condizioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 21/2012 ovvero opporsi all'acquisto della partecipazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 21/2012, nel caso in cui lo stesso ravvisi una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante da tale acquisto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 21/2012, al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dall'acquisto della partecipazione, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:

- a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società in cui è acquistata la partecipazione, con specifico riguardo ai rapporti legati alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
- b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati.

Le decisioni in merito all'eventuale imposizione di condizioni o all'esercizio del potere di opposizione sono assunte dalla Presidenza del Consiglio e comunicate all'acquirente con le modalità e nei termini previsti dal D.L. 21/2012 e dal D.P.R. 35/2014. In particolare, entro quindici giorni dalla notifica (dal computo sono esclusi sabato, domenica e le festività e salvo sospensioni) la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale imposizione di condizioni o l'esercizio del potere di opposizione.

Fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, legati alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti il potere di imporre condizioni, in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione sono sospesi i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, legati alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni

imposte è, altresì, soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1% per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

In caso di esercizio del potere di opporsi all'acquisto della partecipazione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, legati alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del Codice Civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

Pertanto, fermi restando i limiti al possesso azionario di cui all'art. 6-bis dello Statuto dell'Emittente per cui nessun soggetto (diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati) può possedere, a qualsiasi titolo, azioni dell'Emittente che comportino una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale, chiunque - ad esclusione dello Stato italiano, di enti pubblici italiani o di soggetti da questi controllati - acquisti partecipazioni superiori alle soglie previste dall'art. 1, comma 5, del D.L. 21/2012, sarà soggetto alla procedura di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'eventuale esercizio da parte dello Stato italiano dei propri poteri speciali, che può in determinati casi condurre all'imposizione di condizioni ovvero all'opposizione da parte di quest'ultimo all'acquisizione di partecipazioni sociali nell'Emittente da parte di terzi.

Si segnala, inoltre, che l'art. 3 del D.L. 21/2012 prevede che, fermo restando il potere di opposizione all'acquisto (di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 21/2012), l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea quale definito dall'art. 2, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 21/2012, di partecipazioni in Fincantieri è consentito a condizione di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione Europea.

4.1.41 Rischi legati alle dichiarazioni di preminenza ed alle informazioni sui mercati

Il Prospetto contiene alcune dichiarazioni di preminenza e stime sulla dimensione del business di riferimento e sul posizionamento competitivo del Gruppo Fincantieri predisposte dal Gruppo stesso sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della propria esperienza. Tali informazioni sono ad esempio riportate nella sintesi delle caratteristiche dei settori di attività del Gruppo, dei programmi futuri e strategie, delle informazioni fornite sulle tendenze previste. Tali informazioni non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti.

Inoltre, alcune dichiarazioni di preminenza, più che su parametri di tipo quantitativo, sono fondate su parametri qualitativi, quali a titolo esemplificativo il posizionamento.

Il Prospetto contiene inoltre informazioni sull'evoluzione del business di riferimento in cui opera il Gruppo Fincantieri, quali a titolo esemplificativo quelle riportate in tema di prospettive del Gruppo stesso.

Non è possibile garantire che tali informazioni possano essere confermate. Il posizionamento del Gruppo Fincantieri e l'andamento dei settori di attività potrebbero risultare differenti da quelli ipotizzati in tali dichiarazioni a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori indicati, tra l'altro, nel presente Capitolo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2 Rischi legati alle aree di business in cui operano la Società ed il Gruppo

4.2.1 Rischi legati alla leva operativa, alla fluttuazione della domanda e dei prezzi a livello mondiale nelle aree di business del Gruppo

Il Gruppo opera nell'industria cantieristica che risente anche della ciclicità dei settori industriali al cui servizio opera e, pertanto, è esposto al rischio di situazioni perduranti di sovraccapacità produttiva generale o di periodi di recessione globale.

L'industria cantieristica, in generale e storicamente, risente anche della ciclicità dei settori industriali al cui servizio opera. I clienti del Gruppo nei segmenti offshore e delle navi da crociera fondano i propri piani di investimento sulla domanda dei servizi richiesti dai rispettivi clienti, che dipende principalmente dalle tendenze rilevate nei mercati dell'oil & gas e del turismo e intrattenimento. I piani di investimento dei clienti del Gruppo nel settore della difesa sono spesso influenzati dalle capacità di spesa dei relativi governi, le quali, a loro volta, dipendono dalle entrate tributarie o dalla capacità di emettere nuovo debito sovrano. Tendenze analoghe sono rilevabili anche negli altri settori nei quali il Gruppo opera, che dipendono dalla domanda degli utenti (a titolo esemplificativo, il settore del lusso per i mega-yacht). I suddetti fattori sono collegati anche all'andamento dell'economia globale.

Inoltre, l'attività del Gruppo è caratterizzata da forti investimenti nelle infrastrutture e pertanto da un elevato livello di leva operativa. Di conseguenza una percentuale significativa dei costi sostenuti dal Gruppo sono di natura fissa (come, tra gli altri, i costi legati alla manutenzione dei cantieri e il costo del personale) e prescinde dal volume di attività, al contrario dei costi variabili (come a titolo esemplificativo il costo di acquisto dell'acciaio) che invece possono essere modulati in base all'utilizzo della capacità produttiva.

Eventuali perduranti situazioni di sovraccapacità produttiva generale nel settore ovvero periodi di recessione globale dell'economia, e una riduzione del volume di attività, possono influire negativamente sulla capacità del Gruppo di mantenere i propri margini di profitto, di incrementare le vendite o la produzione. Tali circostanze, potrebbero avere un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2.2 Rischi legati alle fluttuazioni della domanda nel settore del turismo e dell'intrattenimento

I ricavi del Gruppo nell'area di business delle navi da crociera sono generati da clienti che operano nel mercato del turismo e dell'intrattenimento e pertanto il Gruppo è esposto al rischio derivante dalla fluttuazione della domanda in tale mercato.

La capacità dei clienti che operano nel mercato del turismo e dell'intrattenimento di effettuare ordini per nuove navi e di espandere la propria flotta è legata alla domanda dei loro clienti per prodotti legati ai servizi ricreativi, d'intrattenimento e turistici. La domanda del settore turistico può diminuire a causa di cicli economici negativi o di specifici eventi straordinari come ad esempio guerre, attacchi terroristici, catastrofi naturali, incidenti o eventi analoghi. Inoltre, il settore del turismo e dell'intrattenimento è soggetto anche ad una serie di leggi, regolamenti, politiche e direttive, ivi incluse quelle relative alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente, il cui cambiamento potrebbe rendere più difficile operare in tali settori. Conseguentemente, i clienti del Gruppo potrebbero decidere di rallentare o sospendere i loro piani di investimento in nuove navi, riducendo in tal modo la possibilità che il Gruppo possa aggiudicarsi nuove commesse, oppure rallentare o sospendere la costruzione di navi già ordinate, esponendo così il Gruppo a potenziali perdite. Tali rischi potrebbero provocare una diminuzione delle attività di business del Gruppo e di conseguenza la reputazione, l'attività, la condizione finanziaria, i risultati operativi e/o le prospettive del Gruppo potrebbero subire effetti significativamente negativi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2.3 Rischi legati alla spesa pubblica per la difesa dei singoli governi

Il Gruppo opera nella costruzione di navi militari e pertanto è esposto ai rischi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica nel settore della difesa da parte dei singoli governi.

Una parte rilevante del carico di lavoro del Gruppo è rappresentata da ordini della Marina Militare italiana per la realizzazione dei propri programmi di costruzione a lungo termine (come il programma FREMM ed il programma Todaro) e della Marina Militare statunitense e della Guardia Costiera statunitense per la realizzazione dei propri rispettivi programmi di costruzione navale (a titolo esemplificativo, i programmi Littoral Combat Ship e Response Boat-Medium). La domanda di navi militari è fortemente influenzata dagli stanziamenti per la difesa previsti nei bilanci statali, che sono sottoposti ad una notevole pressione sin dall'inizio della crisi finanziaria globale.

Negli ultimi anni, il Gruppo ha ricevuto ordini da diverse marine straniere, tra cui la Marina degli Emirati Arabi Uniti, la Marina algerina, la Marina irachena e la Marina indiana.

Nonostante la recente diversificazione del segmento di mercato delle navi militari del Gruppo, la domanda di nuove navi militari da parte dei clienti attuali o potenziali del Gruppo si basa sulla capacità di spesa per la difesa da parte dei singoli governi, che potrebbe ridursi a seguito dell'adozione di politiche di revisione o di riduzione della spesa pubblica.

Qualsiasi riduzione della spesa pubblica per la difesa, ivi incluse quelle che potrebbero essere individuate nel processo di revisione della spesa pubblica (c.d. *spending review*) recentemente avviato dal Governo italiano, potrebbe comportare una riduzione e/o un rallentamento della domanda di nuove navi militari da parte dei clienti attuali o potenziali del Gruppo con conseguenti effetti negativi significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2.4 Rischi legati alla fluttuazione della domanda nel settore oil & gas

Il Gruppo opera nella costruzione di navi offshore e pertanto è esposto al rischio di fluttuazione della domanda nel settore oil & gas.

I clienti del segmento offshore del Gruppo operano principalmente nel mercato oil & gas offshore svolgendo attività di esplorazione, sviluppo e produzione del petrolio e del gas. Tali attività sono influenzate da fattori quali la domanda di energia, le fluttuazioni e le previsioni dell'andamento del prezzo del petrolio, il numero e l'ubicazione dei giacimenti di petrolio e gas, lo sviluppo e la disponibilità di nuove tecnologie legate all'estrazione di petrolio e gas, la domanda e l'offerta di carburanti o di energie alternativi, i prezzi dei carburanti o delle energie alternative, le variazioni delle spese in investimenti da parte dei clienti nel segmento di mercato oil & gas offshore e in generale da condizioni economiche, sociali e politiche. Lo svolgimento di tali attività è inoltre influenzato da leggi, regolamenti, politiche e direttive in materia di energia, di investimenti e fiscali che richiedono il rilascio di licenze e permessi per poter svolgere le attività di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e di gas o di altre forme di fornitura di energia. Nel caso in cui si verificasse un deterioramento nell'industria oil & gas o delle condizioni economiche globali o locali, gli armatori potrebbero rinviare la costruzione o l'acquisto di nuove navi.

Ciò potrebbe comportare una diminuzione delle attività operative del Gruppo nell'offshore, con conseguenti

effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2.5 Rischi legati alla congiuntura economica ed alla contrazione dell'accesso al credito

Il Gruppo è esposto al rischio di limitazioni all'accesso ai mercati finanziari e di capitali in ragione del perdurare di eventuali fenomeni di recessione economica.

A partire dalla seconda metà del 2007 la crisi dei mercati finanziario e bancario a livello mondiale ha determinato un peggioramento del quadro macro-economico, con conseguente diminuzione della liquidità sui mercati finanziari globali, una generale contrazione dei consumi e una generalizzata difficoltà di accesso al credito.

Nonostante in Europa le misure adottate dai diversi governi, dalle organizzazioni internazionali e sovranazionali e dalle autorità monetarie per fornire supporto finanziario ai paesi dell'Eurozona in difficoltà economica e per attenuare la possibilità di insolvenza del debito sovrano da parte di alcuni paesi europei, non si può escludere che vi possano essere peggioramenti in relazione al debito pubblico e/o al peso del disavanzo di alcuni paesi dell'Eurozona e alla loro capacità di far fronte agli impegni finanziari futuri, in considerazione delle diverse situazioni economiche e politiche dei singoli stati.

Di conseguenza la capacità del Gruppo di accedere al mercato finanziario e a quello dei capitali e di rifinanziare il debito per far fronte ai propri fabbisogni finanziari potrebbero subire effetti significativamente negativi ed i costi di finanziamento potrebbero aumentare significativamente o tali fonti di finanziamento potrebbero non essere disponibili per un lungo periodo di tempo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2.6 Rischi legati alla concorrenza ed al mantenimento del livello di competitività

Il Gruppo è esposto al rischio che eventuali concorrenti possano entrare nel mercato in cui lo stesso opera, attraendo la stessa clientela del Gruppo e privando così lo stesso di quote di mercato.

I concorrenti del Gruppo potrebbero porre in essere attività di marketing e di sviluppo commerciale tali da guadagnare quote di mercato e limitare la capacità del Gruppo di assicurarsi in futuro nuove commesse. Tali attività potrebbero consistere, a titolo esemplificativo, in una politica dei prezzi aggressiva, in miglioramenti nello sviluppo del prodotto ovvero in aumenti della loro capacità produttiva. In alcuni casi, al fine di assicurarsi nuove commesse, il Gruppo potrebbe essere costretto a ridurre i prezzi di vendita senza alcuna corrispondente riduzione dei costi di costruzione della nave, realizzando un minor profitto sulle navi prodotte dal Gruppo. Inoltre, la concorrenza nei settori industriali in cui il Gruppo opera potrebbe intensificarsi in futuro a causa dell'ingresso di nuovi partecipanti in uno o più di tali settori. Le prospettive commerciali future del Gruppo dipendono anche, in larga misura, dalla propria capacità di rimanere competitivo soddisfacendo le mutevoli esigenze dei clienti, anticipando e rispondendo ai cambiamenti tecnologici, sviluppando relazioni efficaci e competitive con i propri clienti e fornitori ed assicurandosi i finanziamenti necessari per aggiudicarsi nuove commesse.

Il verificarsi di ciascuna delle suddette circostanze o la perdita di competitività del Gruppo potrebbero provocare effetti significativamente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2.7 Rischi legati al mutamento delle politiche governative e del quadro normativo

Il Gruppo è soggetto a normative applicabili nei vari Paesi in cui opera la cui violazione o variazione potrebbe comportare limitazioni alla propria operatività ovvero l'incremento di costi.

Le attività del Gruppo sono soggette a requisiti normativi imposti dalle autorità competenti nelle diverse giurisdizioni in cui opera, ivi compresi gli standard applicabili dell'Unione Europea. Tali requisiti includono, a titolo esemplificativo, la regolamentazione in materia doganale (import ed export), di utilizzo dei terreni e della fascia costiera, giuslavoristica, ambientale, finanziaria, contabile, valutaria, fiscale, amministrativa e relativa all'accesso ai pubblici servizi.

Il mancato ottenimento, la sospensione o la revoca delle necessarie autorizzazioni, qualsiasi ritardo nel processo autorizzativo in caso di controversie con le autorità competenti o il mancato ottenimento di modifiche delle licenze vigenti che si rendessero necessarie e/o opportune ovvero qualsiasi variazione o modifica della normativa e della regolamentazione vigente o della loro interpretazione o l'adozione di nuovi regolamenti che limitino o regolino ulteriormente i settori in cui il Gruppo opera, potrebbero provocare effetti significativamente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

I costi per il Gruppo potrebbero aumentare nel caso in cui le normative locali e internazionali diventassero in futuro più rigorose o qualora venissero introdotte regolamentazioni ulteriori che richiedano l'adozione di nuovi requisiti di costruzione che il Gruppo non fosse in grado di implementare in modo economicamente efficiente e i cui costi il Gruppo non fosse in grado di trasferire sui propri clienti. In tal caso potrebbe determinarsi un effetto significativamente negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.2.8 Rischi legati ai requisiti prescritti dalle società di classificazione navale e dalle autorità governative

Il Gruppo è esposto a rischi derivanti dal mancato adeguamento ai requisiti prescritti dalle società di classificazione navale e dalle autorità governative.

Le navi che il Gruppo costruisce sono soggette alle norme e al rispetto di requisiti previsti dalle società di classificazione navale e dalle autorità governative e para-governative nazionali ed internazionali di bandiera. La capacità del Gruppo di interpretare, reagire ai cambiamenti e, in generale, riuscire ad applicare tali normative e requisiti nelle proprie attività di progettazione e costruzione navale è fondamentale per i suoi risultati. A titolo esemplificativo, qualsiasi difetto sostanziale di conformità a standard e/o a normative o alle loro eventuali modifiche attuate di volta in volta, potrebbe comportare la mancata emissione delle necessarie certificazioni. In caso di mancato rilascio delle opportune certificazioni, il Gruppo non sarebbe in grado di consegnare le navi ai propri clienti.

Qualora il Gruppo non riuscisse a costruire le proprie navi conformemente alle normative e ai requisiti vigenti prescritti dalle società di classificazione navale designate e dalle autorità governative si potrebbero verificare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto Informativo.

4.2.9 Rischi legati alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel mercato della costruzione navale

Il Gruppo è esposto ai rischi derivanti dall'evoluzione in senso restrittivo della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore della cantieristica navale, con conseguente limitazione all'accesso da parte del Gruppo ai contributi nel settore.

Fin dai primi anni '70, gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di regimi specifici, gradualmente allineati alle disposizioni applicate per tutti gli altri settori industriali, estendendo alla costruzione navale le disposizioni comunitarie di carattere generale in materia di aiuti di Stato.

Le disposizioni speciali per la cantieristica navale (contenute da ultimo nella "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" emanata dalla Commissione europea – 2001/C 364/06) in base alle quali la Commissione europea può autorizzare aiuti di Stato concessi ai cantieri navali per l'innovazione tecnologica, per la costruzione di strutture galleggianti e mobili in alto mare e per i crediti all'esportazione, verranno definitivamente meno – salvo proroghe – il 30 giugno 2014 (si rinvia alla Comunicazione della Commissione europea n. 357/01).

La Commissione europea ha previsto di includere dal 1° luglio 2014 le disposizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale per il settore della costruzione navale negli "Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020". In tali orientamenti, sul presupposto che "gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti di grandi imprese comportano difficilmente un effetto di incentivazione" la Commissione europea ha stabilito che tali aiuti non potranno "essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a meno che non siano concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche nelle zone interessate o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi". Inoltre, ai sensi degli Orientamenti la Commissione tenderà a valutare in modo negativo i casi di investimenti in cui "la creazione di capacità da parte del progetto avviene in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto".

Alla Data del Prospetto Informativo, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione è in corso la revisione da parte della Commissione europea.

L'evoluzione della normativa comunitaria nel senso della diluizione della disciplina sugli aiuti di Stato nel settore della costruzione navale in quelle, più generali, sugli aiuti a finalità regionale e sugli aiuti a favore di ricerca e sviluppo, unitamente ad un progressivo irrigidimento della possibilità di finanziamento pubblico per finalità di sviluppo regionale, potrebbero comportare una limitazione all'accesso da parte del Gruppo a tali contributi con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto Informativo.

4.3 Fattori di rischio legati alla quotazione ed agli strumenti finanziari offerti

4.3.1 Rischi legati alla possibile mancanza di liquidità e volatilità delle azioni della Società

Alla Data del Prospetto non esiste un mercato delle Azioni della Società. A seguito dell'Offerta Pubblica le Azioni della Società saranno negoziate sul MTA. I possessori delle Azioni potranno liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato. Tuttavia, anche a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni della Società, rischio tipico dei mercati mobiliari. A seguito della conclusione dell'Offerta, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori – alcuni dei quali al di fuori del controllo della Società – e dunque non riflettere i reali risultati operativi del Gruppo.

Inoltre, non si esclude che un eventuale annuncio di un peggioramento significativo della situazione eco-

nomica, patrimoniale e finanziaria o delle prospettive del Gruppo Vard che fosse comunicato al mercato, in considerazione del fatto che le azioni di Vard Holdings sono ammesse alla negoziazione sulla Borsa di Singapore, possa influenzare indirettamente negativamente l'andamento di mercato delle Azioni dell'Emittente.

4.3.2 Dati legati all'Offerta Pubblica di Vendita e di Sottoscrizione e altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla data di pubblicazione del Prospetto

Il Prezzo Massimo delle Azioni è pari a Euro 1,00 per Azione. Il Prezzo di Offerta, determinato secondo i criteri di cui alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 e che comunque non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà reso noto unitamente al ricavato derivante dall'Offerta Pubblica calcolato sul Prezzo di Offerta – al netto delle commissioni riconosciute al consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale – mediante pubblicazione di un avviso integrativo su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito Internet della Società www.fincantieri.it entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Tale avviso conterrà, inoltre, il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato nonché i dati legati alla capitalizzazione e ai moltiplicatori di prezzo dell'Emittente calcolati sulla base del Prezzo di Offerta.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3 del Prospetto Informativo.

4.3.3 Rischi legati agli impegni temporanei all'inalienabilità delle azioni della Società

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta, l'Azionista Venditore e la Società assumeranno l'impegno di lock-up nei confronti dei Coordinatori dell'Offerta fino a 180 giorni decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni. Alla scadenza degli impegni di lock-up eventuali significative vendite di Azioni dell'Emittente da parte dell'Azionista Venditore o della Società, o la percezione che tali vendite potrebbero verificarsi, potrebbero determinare un effetto negativo sulle quotazioni delle azioni della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo VII, Paragrafo 7.3 del Prospetto Informativo.

4.3.4 Rischi legati all'attività di stabilizzazione

Nell'ambito dell'Offerta Globale è previsto che Credit Suisse Securities (Europe) Limited possa svolgere, anche per conto dei membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, attività di stabilizzazione del prezzo delle azioni dell'Emittente sul MTA nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle medesime. Tale attività potrebbe determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere e generare utili o perdite che saranno ripartiti tra i membri dei consorzi di collocamento.

Non vi sono garanzie che l'attività di stabilizzazione sia effettivamente svolta o che, quand'anche intrapresa, non possa essere interrotta in ogni momento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda Capitolo VI, Paragrafo 6.5 del Prospetto Informativo.

4.3.5 Rischi legati a potenziali conflitti di interesse

Il presente fattore di rischio evidenzia i rischi legati ai potenziali conflitti di interesse in relazione all'Offerta dei Coordinatori dell'Offerta Globale e delle società appartenenti ai relativi gruppi bancari.

Banca IMI S.p.A., società appartenente al gruppo bancario facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A., ricopre il ruolo di Coordinatore dell'Offerta Globale e Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto Intesa Sanpaolo S.p.A. complessivamente, anche attraverso le sue controllate, ha erogato finanziamenti significativi a favore di Fincantieri e del Gruppo Fincantieri.

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, società appartenente al gruppo bancario UniCredit, ricopre il ruolo di Coordinatore dell'Offerta Globale e di Sponsor e si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto ha in essere rapporti creditizi nei confronti del Gruppo Fincantieri e dell'Azionista Venditore.

J.P. Morgan Securities plc ricopre il ruolo di Coordinatore dell'Offerta Globale e si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto ha in essere rapporti creditizi nei confronti di Fincantieri e del Gruppo Fincantieri.

Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e percepiranno commissioni in relazione ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione.

Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano hanno svolto il ruolo di Joint Lead Manager nell'ambito del collocamento del Prestito Obbligazionario.

Infine, i Coordinatori dell'Offerta Globale e le società appartenenti ai relativi gruppi bancari nel normale esercizio delle proprie attività hanno prestato o potrebbero prestare in futuro in via continuativa servizi di lending, advisory, investment banking e di finanza aziendale a favore del Gruppo Fincantieri e/o dell'Azionista Venditore.

Ragioni dell'Offerta Globale e impiego dei proventi

L'Offerta Globale è funzionale alla diffusione delle azioni dell'Emittente e alla quotazione delle stesse sul MTA.

A giudizio della Società la quotazione conferirà alla stessa una maggiore visibilità tra i leader mondiali nel settore delle costruzioni navali ad elevato contenuto tecnologico.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale a servizio dell'Offerta Globale saranno utilizzati al fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo e di supportarne gli obiettivi di crescita.

Infine, con la quotazione, la Società intende acquisire un accesso più agevole al mercato dei capitali anche ai fini del possibile ampliamento delle opportunità di sviluppo e di ulteriore valorizzazione del Gruppo.

Per ulteriori informazioni, *cfr.* Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.4 del Prospetto Informativo.

Denominazione legale e commerciale dell'Emittente

L'Emittente è denominata "FINCANTIERI S.p.A.", è iscritta nel Registro delle Imprese di Trieste, codice fiscale e partita IVA n. 00397130584, Repertorio Economico Amministrativo n. 89063 ed ha sede legale in Via Genova, n. 1, Trieste.

Caratteristiche dell'Offerta di Vendita

L'Offerta Globale, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha per oggetto massime n. 703.980.000 Azioni, (i) in parte, per massime n. 600.000.000 Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 5 maggio 2014 ("Aumento di Capitale"), e (ii) in parte, per massime n. 103.980.000 Azioni, poste in vendita da parte dell'Azionista Venditore e si compone del Collocamento Istituzionale e dell'Offerta Pubblica (si veda Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2 del Prospetto Informativo).

L'Offerta Globale consiste in:

- un'Offerta Pubblica di un minimo di n. 140.780.000 Azioni, pari a circa il 20% dell'Offerta Globale rivolta al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia. Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto; e
 - un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 563.200.000 Azioni, pari a circa l'80% dell'Offerta Globale, riservato ad Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione degli Altri Paesi nei quali l'Offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.
- L'Offerta Pubblica comprende:
- una *tranche* rivolta al pubblico indistinto in Italia ("Offerta al Pubblico Indistinto"). Una quota non superiore al 50% delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli (per ulteriori informazioni, *cfr.* paragrafo 5.1.6 del presente Capitolo V); e
 - una *tranche* riservata ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia ("Offerta ai Dipendenti Fincantieri") di massime n. 31.180.000 Azioni.

Per "Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia" si intendono i dipendenti del Gruppo Fincantieri residenti in Italia alla data del 13 giugno 2014 e in servizio in pari data, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che, alla medesima data, siano iscritti nei relativi libri matricola ai sensi della legislazione italiana vigente.

Non possono aderire all'Offerta Pubblica gli investitori qualificati, di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti (fatta eccezione per (i) delle persone fisiche che siano clienti professionali su richiesta ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Emittenti, (ii) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iv) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante instestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415) , e gli investitori istituzionali all'estero i quali possono invece aderire al Collocamento Istituzionale.

Non possono comunque aderire all'Offerta Pubblica coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati ai sensi delle U.S. *Securities Laws* e di altre norme locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti

autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli “**Altri Paesi**”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Azioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi.

Qualora il Responsabile del Collocamento dovesse riscontrare che l’adesione all’Offerta Pubblica da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti d’America ovvero negli Altri Paesi, lo stesso si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

L’Offerta Pubblica avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite il Consorzio per l’Offerta Pubblica, coordinato e diretto da Banca IMI in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Joint Lead Manager dell’Offerta Pubblica e UniCredit Bank AG, Milano in qualità di Joint Lead Manager dell’Offerta Pubblica.

Il Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dai Coordinatori dell’Offerta Globale, è rivolto ad Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero, ai sensi del *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai *Qualified Institutional Buyers* ai sensi della *Rule 144A* del dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato con esclusione dei soggetti residenti negli Altri Paesi, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese rilevante.

Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. “*Offering Circular*”), contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nel Prospetto Informativo.

Claw back

Una quota minima di n. 140.780.000 Azioni, pari a circa il 20% dell’Offerta Globale, sarà riservata alle adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Nell’ambito dell’Offerta Pubblica massime n. 31.180.000 Azioni saranno riservate ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia.

La rimanente parte delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale sarà ripartita ad insindacabile giudizio dei Proponenti, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, tra il Consorzio per l’Offerta Pubblica (come di seguito definito) e il Consorzio per il Collocamento Istituzionale (come di seguito definito), tenuto conto della quantità delle accettazioni pervenute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e della quantità e qualità delle accettazioni pervenute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

Nel caso di adesioni complessive all’Offerta Pubblica inferiori al predetto quantitativo minimo di Azioni destinate alla stessa, le Azioni dell’Offerta Pubblica che residueranno potranno confluire nel Collocamento Istituzionale, a condizione che la domanda generata nel Collocamento Istituzionale sia in grado di assorbire tali Azioni.

Nel caso di adesioni complessive al Collocamento Istituzionale inferiori al predetto quantitativo massimo le Azioni residue potranno confluire nell’Offerta Pubblica, a condizione che la domanda generata nell’Offerta Pubblica sia in grado di assorbire tali Azioni.

Nell’ambito della quota complessivamente destinata all’Offerta Pubblica, si procederà ad assegnare le Azioni, rispettivamente, al pubblico indistinto e ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia secondo i criteri di seguito indicati, con l’avvertenza che, nel caso in cui le adesioni complessivamente pervenute dal pubblico indistinto fossero inferiori al numero di Azioni ad esso destinato, le Azioni residue potranno confluire nella quota destinata ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia, e viceversa, anche oltre il limite massimo, a condizione che la domanda generata nelle rispettive offerte sia in grado di assorbire tali Azioni.

Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, una quota non superiore al 50% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, anche oltre tale limite massimo.

Condizioni di chiusura dell’Offerta Pubblica e durata minima del Periodo di Offerta

I Proponenti si riservano la facoltà, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale, di disporre la chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica (che comunque non potrà essere effettuata prima del secondo giorno del Periodo di Offerta) qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l’ammontare delle azioni oggetto dell’Offerta Pubblica sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a CONSOB e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale e sul sito *internet* dell’Emittente entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 63, comma 4, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Offerta non può avere durata inferiore a due giorni.

Over Allotment e Greenshoe

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale è prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore all’agente per la stabilizzazione di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 105.597.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale ai fini di un *Over Allotment* nell’ambito del Collocamento Istituzionale (l’**Opzione di Sovrallocazione**). In caso di *Over Allotment*, i Coordinatori dell’Offerta Globale potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale.

È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Azionista Venditore all’agente per la stabilizzazione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo d’Offerta di massime n. 105.597.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale (l’**Opzione Greenshoe**).

Le azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Sovrallocazione saranno restituite all’Azionista Venditore, entro 35 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni utilizzando (i) le azioni ordinarie dell’Emittente rivenienti dall’esercizio dell’Opzione *Greenshoe* e/o (ii) le azioni ordinarie dell’Emittente eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al successivo Capitolo VI, Paragrafo 6.5 del Prospetto Informativo.

Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario.

Intervallo di Valorizzazione Indicativa e Prezzo Massimo

I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, [sentiti/d’intesa con] i Coordinatori dell’Offerta Globale, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 969 milioni ed un massimo vincolante di Euro 1.242 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 0,78 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 1,00 per Azione, quest’ultimo pari al Prezzo Massimo (l’**Intervallo di Valorizzazione Indicativa**).

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Valorizzazione Indicativa e del Prezzo Massimo si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi della Società e del Gruppo, tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze dell’attività di *investor education* effettuata presso investitori istituzionali di elevato *standing* nazionale ed internazionale. In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall’applicazione del metodo dei multipli di mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali significative e, come analisi di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto *Discounted Cash Flow*) basato sulla attualizzazione dei flussi di cassa prospettici.

La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA, PE e P/BV legati alla Società calcolati sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa.

Multiplo calcolato su:	EV/EBITDA 2013¹	P/E 2013²	P/BV 2013³
Valore minimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa	5,4 volte	17,1 volte	1,0 volte
Valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa	6,4 volte	21,9 volte	1,3 volte

1 Il multiplo EV/EBITDA implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) aumentato della Posizione Finanziaria Netta, delle passività relative a obbligazioni previdenziali e del Patrimonio netto di pertinenza di Terzi, dedotte le partecipazioni in

società collegate, al 31 marzo 2014 e l’ EBITDA della Società per l’esercizio 2013.
2 Il multiplo P/E (*Price/Earnings*) implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell’intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e l’Utile netto di pertinenza della Capogruppo della Società per l’esercizio 2013.
3 Il multiplo P/BV (*Price/Book Value*) implicito è calcolato come rapporto tra il valore dell’intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e il Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo della Società alla chiusura dell’esercizio 2013.

Il Prezzo Massimo delle Azioni è pari ad Euro 1,00 per Azione e coincide con il valore massimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa.

Il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo Massimo, ammonta rispettivamente ad Euro 4.000 ed Euro 40.000.

La capitalizzazione dell’Emittente sulla base del Prezzo Massimo ammonterebbe a Euro 1.242 milioni; la capitalizzazione dell’Emittente sulla base del valore minimo dell’intervallo di valorizzazione ammonterebbe a Euro 969 milioni.

La stima del ricavato complessivo derivante dall’Offerta Globale, riferito al Prezzo Massimo, e al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a Euro 689 milioni.

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell’*open price*.

Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dai Proponenti, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale al termine del Periodo di Offerta tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali, della quantità della domanda ricevuta nell’ambito dell’Offerta Pubblica, dei risultati raggiunti dalla Società e delle prospettive della medesima. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale. Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all’Offerta Pubblica.

Periodo di validità dell’Offerta Globale e modalità di sottoscrizione

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 16 giugno 2014 e terminerà alle ore 12:00 del 27 giugno 2014, salvo proroga o chiusura anticipata.

L’Offerta ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia avrà inizio alle ore 9:00 del 16 giugno 2014 e terminerà alle ore 12:00 del 27 giugno 2014, salvo proroga o chiusura anticipata.

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 16 giugno 2014 e terminerà il giorno 27 giugno 2014.

Non saranno ricevibili, né valide, le schede che perverranno ai Collocatori dal pubblico indistinto in Italia e dai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia prima delle ore 9:00 del 16 giugno 2014 e dopo le ore 12:00 del 27 giugno 2014, salvo proroga o chiusura anticipata.

Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente e/o dell’Azionista Venditore, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta Globale. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto. Resta comunque inteso che l’inizio dell’Offerta Pubblica avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione del Prospetto da parte della CONSOB.

I Proponenti si riservano la facoltà, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale di posticipare o prorogare il Periodo di Offerta dandone tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito *internet* dell’Emittente. Nell’ipotesi di posticipo del Periodo di Offerta la pubblicazione del suddetto avviso avverrà prima dell’inizio del Periodo di Offerta; nell’ipotesi di proroga, la pubblicazione avverrà entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta.

I Proponenti si riservano inoltre la facoltà, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale, di disporre la chiusura anticipata dell’Offerta Globale qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l’ammontare delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a CONSOB e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito *internet* dell’Emittente www.fincantieri.it entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta.

La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede ovvero per via telematica.

Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 4.000 Azioni (il “**Lotto Minimo**”) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 40.000 Azioni (il “**Lotto Minimo di Adesione Maggiorato**”) o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al Paragrafo 5.2.3 del Capitolo V, Sezione Seconda del Prospetto. L’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli così come l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l’utilizzo del medesimo modulo di adesione.

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte dei Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 2.000 Azioni (pari al “**Lotto Minimo per i Dipendenti**”) o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al successivo Paragrafo 5.2 del Capitolo V, Sezione Seconda del Prospetto Informativo.

A ciascun dipendente saranno garantiti due Lotti Minimi per i Dipendenti corrispondenti a n. 4.000 Azioni.

Qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto risultino superiori alla quota ad essi destinata nell’ambito dell’Offerta Pubblica, i Proponenti, sentito il Responsabile del Collocamento, si riservano la facoltà di ridurre il quantitativo di azioni costituenti il Lotto Minimo da n. 4.000 Azioni a n. 2.000 Azioni, dandone comunicazione nell’avviso relativo al Prezzo di Offerta, ferma restando l’eventuale applicazione dei criteri di riparto.

Inoltre, qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto risultino superiori alla quota ad essi destinata nell’ambito dell’Offerta Pubblica, i Proponenti, sentito il Responsabile del Collocamento, si riservano la facoltà di ridurre il quantitativo di azioni costituenti il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato da n. 40.000 Azioni a n. 20.000 Azioni, dandone comunicazione nell’avviso relativo al Prezzo di Offerta, ferma restando l’eventuale applicazione dei criteri di riparto.

A. Incentivi per il pubblico indistinto

Attribuzione Gratuita

Agli assegnatari delle Azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di tali Azioni per dodici mesi dalla Data di Pagamento (ossia dal 3 luglio 2014), e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l’attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 20 Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Il calcolo di azioni gratuite da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all’unità intera. Le azioni gratuite saranno messe a disposizione dall’Azionista Venditore.

L’attribuzione delle azioni gratuite dovrà essere richiesta dall’avente diritto a pena di decadenza entro e non oltre il 31 agosto 2015 al Collocatore ovvero presso altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. ed avrà luogo entro 30 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine di decadenza di cui sopra sulla base dell’attestazione del Collocatore o di altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. attestante l’ininterrotta titolarità delle Azioni per il periodo di dodici mesi dalla Data di Pagamento.

B. Incentivi per i Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia

Attribuzione Gratuita

Ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia assegnatari delle Azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di tali Azioni per dodici mesi dalla Data di Pagamento, e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l’attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 10 Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Il calcolo di azioni gratuite da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all’unità intera. Le azioni gratuite verranno messe a disposizione dall’Azionista Venditore.

L’attribuzione delle azioni gratuite dovrà essere richiesta dall’avente diritto a pena di decadenza entro e non oltre il 31 agosto 2015 al Collocatore ovvero presso altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. ed avrà luogo entro 30 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine di decadenza di cui sopra sulla base dell’attestazione del Collocatore o di altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. attestante l’ininterrotta titolarità delle Azioni per il periodo di dodici mesi dalla Data di Pagamento.

Anticipazioni

La Società ha la facoltà di consentire ai Dipendenti Fincantieri Residenti in Italia di utilizzare per il pagamento delle Azioni le disponibilità rivenienti da:

- anticipazione delle somme accantonate a titolo di TFR, disponibili alla data del 31 dicembre 2013 presso la Società ovvero presso il Fondo Tesoreria dell’Inps (“Fondo Tesoreria Inps”);
- anticipazione della retribuzione, per coloro i quali abbiano richiesto l’anticipazione della propria posizione maturata presso fondi di previdenza complementare (“FPC”);
- anticipazione di un importo pari alla retribuzione dovuta a titolo di 13ma mensilità;
- anticipazione di retribuzione pari al valore di un 1 Lotto Minimo di azioni.

Comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito *internet* della Società www.fincantieri.it entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente a CONSOB. L'avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, il controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ed i dati legati alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta e l'indicazione dei moltiplicatori di prezzo dell'Emittente calcolato sulla base del Prezzo di Offerta nonché il ricavato complessivo derivante dall'Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale.

Revoca e sospensione dell'Offerta Globale

Qualora tra la Data del Prospetto ed il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale quali, tra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, fiscale o di mercato a livello nazionale e/o internazionale e/o altri eventi negativi in grado di pregiudicare la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale o manageriale dell'Emittente e/o delle sue controllate o comunque accadimenti legati al Gruppo che siano tali, da pregiudicare il buon esito e/o rendere sconsigliabile l'effettuazione dell' Offerta Globale, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del, o venisse meno il, contratto di collocamento e garanzia relativo all'Offerta Pubblica di cui al Paragrafo 5.4.3 del Capitolo V del Prospetto Informativo (il **"Contratto di Collocamento e Garanzia"**), i Proponenti sentiti i Coordinatori dell' Offerta Globale potranno decidere di non dare inizio all'Offerta Pubblica e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale decisione sarà data tempestiva comunicazione alla CONSOB ed al pubblico mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito *internet* dell'Emittente non oltre il giorno previsto per l'inizio del Periodo di Offerta.

I Proponenti, si riservano altresì la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'Offerta Pubblica e/o il Collocamento Istituzionale, previa tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito *internet* dell'Emittente entro la Data di Pagamento qualora (i) al termine del Periodo di Offerta le adesioni pervenute risultassero inferiori al quantitativo offerto nell'ambito della stessa, ovvero (iii) venisse meno, in tutto o in parte, l'impegno di collocamento e/o garanzia previsto nel Contratto di Collocamento e Garanzia. L'Offerta Globale sarà comunque ritirata, entro la Data di Pagamento, qualora (i) Borsa Italiana non deliberi l'inizio delle negoziazioni e/o revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa, previa tempestiva comunicazione a CONSOB e successivamente al pubblico con avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito *internet* dell'Emittente, ovvero (ii) il Collocamento Istituzionale venisse meno, in tutto o in parte, per mancata assunzione, in tutto o in parte, o per cessazione di efficacia dell'impegno di collocamento e/o garanzia relativo alle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni

Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 3 luglio 2014 (la **"Data di Pagamento"**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell'aderente.

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell'Offerta Pubblica le eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento.

Contestualmente al pagamento del relativo prezzo, le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta Pubblica verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori presso Monte Titoli.

Pubblicazione dei risultati dell'Offerta Globale

L'Emittente comunicherà entro i cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura dell'Offerta Pubblica i risultati della stessa ed i risultati riepilogativi dell'Offerta Globale mediante apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito *internet* dell'Emittente www.fincantieri.it. Copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa a CONSOB, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Emittenti e a Borsa Italiana.

Provvedimento di quotazione

La Società ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle proprie Azioni sul Mercato Telematico Azionario.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 7891 del 12 giugno 2014, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni della Società a seguito dell'Offerta Globale.

Collocamento e garanzia

Le Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica saranno collocate in Italia tra il pubblico tramite il Consorzio per l'Offerta Pubblica.

Il Consorzio per l'Offerta Pubblica garantirà l'integrale collocamento del quantitativo minimo di Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate per il tramite di un consorzio per il Collocamento Istituzionale (il "Consorzio per il Collocamento Istituzionale") coordinato e diretto da Banca Imi S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securites Plc. Morgan Stanley & Co. International Plc e Unicredit Bank Ag. Succursale di Milano.

Collocatori

Ad integrazione del Paragrafo 5.4.1, Capitolo 5, Sezione Seconda del Prospetto Informativo, si rende noto l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento:

GARANTI E COLLOCATORI	
Banca IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO	
Collocatore anche per il tramite di INTESA SANPAOLO S.p.A., BANCA CR FIRENZE S.p.A., BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A., BANCA DI CREDITO SARDO S.p.A., BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A., BANCA FIDEURAM S.p.A. (collocatore anche tramite SANPAOLO INVEST SIM S.p.A.), BANCA MONTE PARMA S.p.A., BANCA PROSSIMA S.p.A., BANCO DI NAPOLI S.p.A., CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DEL FRUILI VENEZIA GIULIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.p.A., CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A., CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.	
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di Banca Fideuram S.p.A. per il tramite del sito www.bancafideuram.it</i>	
UniCredit Bank AG, Milano	
Collocatore anche per il tramite di UniCredit S.p.A. e FinecoBank S.p.A.	
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di FinecoBank S.p.A.</i>	
BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano	
Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., Banca Popolare di Mantova S.p.A., WeBank S.p.A.	
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di WeBank S.p.A.</i>	
BNP PARIBAS	
Collocatore anche per il tramite di BNL S.p.A.	
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di BNL S.p.A. (www.bnl.it e www.hellobank.it)</i>	
EQUITA S.I.M. S.p.A.	
MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A.	
Collocatore anche per il tramite di CheBanca! S.p.A.	

MPS CAPITAL SERVICES
collocatore anche per il tramite di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (tramite servizio "PasKey")</i>
BANCA ALETTI & C. S.p.A. - Gruppo Banco Popolare
collocatore anche per il tramite di Banco Popolare Società Cooperativa
BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Collocatore anche tramite le controllate Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., Banca del Monte di Lucca S.p.A., Banca Carige Italia S.p.A., Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A.
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
collocatore anche per il tramite di Banca Nuova S.p.A. e Farbanca S.p.A.
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.p.A.
collocatore anche per il tramite di Banca di Credito Popolare - Torre del Greco e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est
UBI BANCA S.C.P.A.
Collocatore per sé e anche per il tramite di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca di Valle Camonica S.p.A., UBI Banca Private Investment S.p.A., IW Bank S.p.A.
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di IW Bank S.p.A.</i>
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Collocatore anche per il tramite di BANCO DESIO LAZIO S.p.A.
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite del sito www.bancamediolanum.it</i>
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - società cooperativa per azioni
COLLOCATORI SENZA GARANZIA
BANCA GENERALI S.p.A.
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite del sito www.bancagenerali.it</i>
BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A.
Collocatore anche per il tramite di Cassa di Risparmio di Orvieto
BANCA SELLA HOLDING S.p.A.
Collocatore anche per il tramite di Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
<i>raccolta delle adesioni per via telematica da parte di Banca Sella S.p.A. per il tramite del sito www.sella.it e da parte di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. per il tramite del sito www.bancapatrimoni.it</i>
CARIPARMA S.p.A. - Gruppo Cariparma Credit Agricole
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. - Gruppo Cariparma Credit Agricole
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. - Gruppo Cariparma Credit Agricole
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A. - Gruppo Bancario
collocatore anche tramite il marchio Banca di Romagna
CREDITO VALTELLINESE
Collocatore anche per il tramite di Credito Siciliano S.p.A. e Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.
DEUTSCHE BANK S.p.A.
Collocatore anche per il tramite dei Promotori Finanziari di Finanza e Futuro Banca S.p.A.
GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
collocatore per il tramite di BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA società cooperativa, BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.p.A., BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A., BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A., BANCO DI SARDEGNA S.p.A., BANCA DI SASSARI S.p.A.
ICCREA BANCA S.p.A.
INVEST BANCA S.p.A.
POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta
Collocatore anche per il tramite della propria rete di promotori finanziari
<i>raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite del servizio di Trading Online – TOL, accessibile ai clienti BancoPosta abilitati da www.poste.it, www.bancoposta.it e www.bancopostaclick.it</i>
VENETO BANCA S.C.P.A.
Collocatore anche per il tramite di BANCA APULIA S.p.A., BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.p.A., BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto

Copia cartacea del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data di inizio dell'Offerta Pubblica, presso i Collocatori e presso la sede legale dell'Emittente in Trieste, Via Genova, n. 1.

La Società pubblicherà il Prospetto Informativo anche sul proprio sito *internet* www.fincantieri.it successivamente al deposito presso CONSOB ed alla sua pubblicazione ai sensi di legge. Il Prospetto Informativo sarà disponibile anche sul sito *internet* dei Collocatori e di Borsa Italiana.